



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Internazionale

La soggettività giuridica  
internazionale della Santa Sede

Chiar.mo Prof. Roberto Virzo

---

RELATORE

Chiar.mo Prof. Pietro Pustorino

---

CORRELATORE

Gabriele Azzarello matr. 161153

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2023-2024

# INDICE

## CAPITOLO I

Introduzione	pg.4
1. Santa Sede e Stato Vaticano: Storia, struttura e rapporti con la Repubblica Italiana	pg.7
1.1 Le origini, la storia e influenza della Santa Sede nel contesto religioso e politico globale	pg.7
1.1.1. L'Età antica e la cristianizzazione di Roma	pg.7
1.1.2. Dal Medioevo al periodo delle esplorazioni	pg.8
1.1.3. La Riforma Protestante e la Controriforma	pg.9
1.1.4. L'Assolutismo e l'Illuminismo	pg.11
1.1.5. La Rivoluzione Francese, Napoleone e il Congresso di Vienna	pg.13
1.1.6. L'unificazione italiana e la fine dello Stato Pontificio	pg.14
1.2 Stato Vaticano e Santa Sede: costituzione e Struttura	pg.16
1.2.1 I "Patti Lateranensi" e la fondazione dello Stato Vaticano	pg.16
1.2.2 La Legge Fondamentale dello Stato Vaticano: Organizzazione e funzionamento delle istituzioni vaticane	pg.19
1.2.3 Le istituzioni della Santa Sede e il rapporto con Stato Vaticano	pg.22
1.3 Articolo 7 della Costituzione Italiana	pg.24
1.3.1 Genesi e intenti dell'articolo 7	pg.24
1.3.2 L'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 7	pg.29
1.4 Rapporti tra Santa Sede e Repubblica Italiana	pg.33
1.4.1 La nascita della Chiesa moderna: il Concilio Vaticano II	pg.33
1.4.2 Il Nuovo Concordato del 1984, la cooperazione in ambiti specifici e le tensioni nei rapporti tra le due entità	pg.35

## CAPITOLO II

2. I Rapporti Internazionali della Santa Sede e dello Stato Vaticano	pg.39
2.1 Soggettività Giuridica Internazionale della Santa Sede e dello Stato Vaticano	pg.39
2.1.1 Definizione e natura della soggettività giuridica internazionale.	pg.39
2.1.2 Riconoscimento della Santa Sede come entità sovrana e soggetto di diritto internazionale.	pg.43
2.1.3 Analisi dello status giuridico dello Stato Vaticano come soggetto di diritto internazionale.	pg.45
2.1.4 I legati papali: i Nunzi Pontifici	pg.46
2.2 Obblighi Internazionali della Santa Sede	pg.48
2.2.1 Partecipazione a trattati, accordi e convenzioni internazionali	pg.48
2.2.2 La valutazione della Santa Sede per l'adesione a strumenti internazionali	pg.56
2.3 I rapporti della Santa Sede con gli stati: alcuni casi storici	pg.57
2.3.1 I particolari rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti.	pg.59
2.4 Relazioni della Santa Sede con le Nazioni Unite	pg.60
2.4.1 Partecipazione come osservatore permanente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: ruolo e contributi.	pg.62
2.5 Relazioni con altre Organizzazioni Internazionali	pg.65
2.5.1 Partecipazione a organizzazioni internazionali regionali e globali.	pg.65
2.5.2 Ruolo e attività della Santa Sede in organizzazioni non governative internazionali.	pg.68

## CAPITOLO III

3. Le Immunità della Santa Sede e dello Stato Vaticano	pg.70
3.1 Concetto e Ambito delle Immunità	pg.70
3.1.1 Definizione delle immunità nella pratica internazionale	pg.70
3.1.2 Distinzione tra immunità diplomatiche, giurisdizionali e funzionali	pg.74
3.2 La disciplina delle immunità applicata alla Santa Sede e allo Stato Vaticano: cenni	pg.77
3.3 Sentenza CEDU “J.C. and others v. Belgium”	pg.79
3.3.1 Contesto e fatti della causa	pg.79
3.3.2 Decisioni e motivazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	pg.82
3.3.3 La “territorial tort exception” e l’opinione dissenziente del giudice Darian Pavli	pg.86
3.4 Conclusioni	pg.87
Considerazioni finali	pg.88
Bibliografia	pg.92

## INTRODUZIONE

Sin dalle origini del Cristianesimo, la Santa Sede, dapprima assumendo la forma di Stato Pontificio e poi di Stato Vaticano, ha rappresentato una entità unica nel panorama politico, giuridico e religioso globale. Mentre ad oggi la Santa Sede incarna il governo centrale della Chiesa cattolica e detiene una duplice funzione di guida spirituale e autorità diplomatica e lo Stato della Città del Vaticano è il più piccolo stato indipendente al mondo, sia per superficie che per popolazione, l'influenza politica e diplomatica che queste entità hanno esercitato e che tutt'ora esercitano, è di considerevole importanza, tanto da renderli attori fondamentali sia nella politica e nelle relazioni internazionali che nel diritto.

Storicamente, la Santa Sede ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della civiltà occidentale e nel delineare le relazioni tra la Chiesa e i diversi Stati nazionali. L'evoluzione del suo potere temporale, dapprima con l'espansione dell'autorità papale durante l'Impero Romano e successivamente attraverso secoli di interazione con le monarchie europee, ha permesso alla Santa Sede di esercitare un'influenza duratura che va ben oltre il mero ambito spirituale. Da ente religioso, la Santa Sede si è trasformata in un interlocutore politico e diplomatico di primo piano, capace di incidere sulle decisioni strategiche di nazioni e imperi e di influenzare non solo gli affari religiosi, ma anche quelli militari, economici e culturali.

In tale contesto, la presente trattazione intende esplorare in profondità le relazioni tra la Santa Sede (e lo Stato Pontificio prima e Stato Vaticano poi), con la Repubblica Italiana e la comunità internazionale, ponendo particolare attenzione alle interazioni giuridiche, storiche e diplomatiche che hanno caratterizzato questi rapporti nel corso dei secoli, con una particolare attenzione alla costruzione e al mantenimento dei rapporti internazionali della Santa Sede e alle immunità di cui essa gode, sia in Italia che a livello globale.

Nel primo capitolo, l'analisi parte dalle origini della Santa Sede e dallo sviluppo del suo ruolo all'interno del contesto storico e politico mondiale. Sin dall'Età antica, la cristianizzazione dell'Impero Romano ha segnato un punto di svolta per la Chiesa cattolica, che da entità religiosa locale si è trasformata in un attore politico di primo piano. Questo capitolo percorrerà le tappe principali della storia della Chiesa, tra cui la Riforma Protestante e la Controriforma, l'assolutismo e l'Illuminismo, nonché la Rivoluzione Francese e le sue conseguenze, culminando con la fine dello Stato Pontificio e l'unificazione italiana. Tali eventi sono fondamentali per comprendere la successiva nascita dello Stato della Città del Vaticano nel

1929, formalizzata dai Patti Lateranensi, e la nuova struttura politica e giuridica che la Santa Sede ha assunto in tale contesto.

Una sezione rilevante sarà dedicata all'articolo 7 della Costituzione Italiana, che regola i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, in quanto questo articolo rappresenta il compromesso raggiunto tra laicità e tradizione cattolica nello Stato italiano e costituisce un punto cruciale per comprendere le dinamiche giuridiche attuali tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, soprattutto dopo la revisione dei Patti Lateranensi nel Nuovo Concordato del 1984.

Il secondo capitolo si focalizza invece sul ruolo internazionale della Santa Sede e dello Stato Vaticano. Verrà esaminata la soggettività giuridica internazionale della Santa Sede, un aspetto particolarmente interessante per la sua natura duale: essa agisce sia come entità religiosa che come Stato sovrano, godendo di un riconoscimento internazionale unico. Un'attenzione particolare verrà dedicata al ruolo dei Nunzi Apostolici, rappresentanti diplomatici della Santa Sede, che hanno svolto un'importante funzione di collegamento tra il Vaticano e le altre nazioni nel corso dei secoli. Verranno inoltre analizzati i casi storici di relazioni bilaterali significative, come i rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, che mostrano come l'influenza della Chiesa sia stata capace di influire anche nelle decisioni geopolitiche delle potenze globali.

Questo capitolo includerà anche un'analisi dettagliata della partecipazione della Santa Sede nelle Nazioni Unite e in altre organizzazioni internazionali. Pur non essendo un membro effettivo delle Nazioni Unite, la Santa Sede ha ottenuto lo status di osservatore permanente, il che le consente di intervenire in modo significativo nelle discussioni e decisioni internazionali, portando avanti un'agenda diplomatica che spesso verte su temi di pace, giustizia sociale e diritti umani.

Infine, il terzo capitolo si occuperà del complesso e delicato tema delle immunità riconosciute alla Santa Sede e allo Stato Vaticano nel contesto del diritto internazionale. Verrà esaminata la disciplina delle immunità diplomatiche e giurisdizionali in generale, e il modo in cui queste sono state storicamente applicate alle istituzioni ecclesiastiche. Particolare rilevanza verrà data alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "J.C. and others v. Belgium", un caso giudiziario emblematico che ha sollevato questioni cruciali sulle immunità della Chiesa cattolica in Europa. Tale sentenza, infatti, rappresenta un esempio significativo di come il diritto internazionale si confronti con la particolarità della Santa Sede, esplorando anche i limiti e le eccezioni a tali immunità, come nel caso della "territorial tort exception".

Lo scopo di questa tesi è dunque quello di fornire un'analisi multidimensionale del ruolo della Santa Sede e dello Stato Vaticano nel panorama giuridico e diplomatico contemporaneo. Attraverso l'esame delle fonti storiche, giuridiche e dottrinali, si cercherà di comprendere come queste istituzioni siano riuscite a mantenere una posizione di rilevanza globale, pur operando in un contesto sempre più laico e globalizzato. La comprensione dei meccanismi giuridici che regolano i rapporti con la Repubblica Italiana e con la comunità internazionale sarà fondamentale per riflettere sul ruolo futuro della Chiesa cattolica nel mondo contemporaneo.

## CAPITOLO I

### 1. Santa Sede e Stato Vaticano: Storia, struttura e rapporti con la Repubblica Italiana

#### 1.1 Le origini, la storia e l'influenza della Santa Sede nel contesto religioso e politico globale.

##### 1.1.1 L'Età Antica e la cristianizzazione di Roma

Come si è già avuto modo di dire, fin dall'inizio della storia della Chiesa, la Santa Sede e il Papato sono stati degli importanti attori del panorama geopolitico. Sembra opportuno dunque, per una migliore comprensione della partecipazione e dell'evoluzione della Santa Sede negli affari e nelle relazioni internazionali, ripercorrerne brevemente le più importanti tappe storiche.

Nei suoi primi anni di vita, il Cristianesimo ricevette scarso riconoscimento dall'Impero romano o dalle autorità locali. Tuttavia la popolarità di questo nuovo culto crebbe rapidamente e le prime persecuzioni nei confronti dei cristiani non tardarono ad arrivare. Tra il regno di Nerone e il regno di Diocleziano (seconda metà del I secolo e inizi del IV secolo) molte feroci persecuzioni colpirono i seguaci degli insegnamenti di Cristo, fino a quando, con la conversione dell'imperatore Costantino nel 312 d.C., e con il successivo "Editto di Milano" del 313 d.C. venne consentita ai cristiani la definitiva libertà di culto in tutta la parte occidentale dell'impero. Nei secoli successivi, il ruolo della Chiesa nella società divenne sempre più di spessore e iniziò ad essere necessaria la convocazione di una serie di importanti concili per affrontare questioni rispetto alle quali la Chiesa universale esprimeva preoccupazione. Ad esempio, con il Concilio di Nicea (325 d.C.) venne adottato il Credo Niceno che esprimeva la fede nella "Chiesa cattolica e apostolica"; il Concilio di Costantinopoli (381 d.C.); il Concilio di Calcedonia (451 d.C.). Tuttavia, questi concili non si occupavano solo di questioni spirituali ed ecclesiastiche, ma consideravano anche il rapporto della Chiesa con le persone e gli enti che esercitano il potere sovrano temporale. A questo proposito, già ai tempi di papa Leone Magno (prima metà del V secolo), ebbe inizio l'invio di messaggeri ai concili ecclesiastici e alle corti dei sovrani temporali. Queste prime legazioni non rappresentavano la sovranità puramente spirituale della Santa Sede, ma una sovranità temporale la cui voce sarebbe stata ascoltata in tutte le comunità politiche del mondo.

### 1.1.2 Dal Medioevo al periodo delle esplorazioni

Man mano che si rafforzava la posizione della Chiesa, quest'ultima, il papato e la Santa Sede iniziarono ad acquisire territori e, sebbene la leggenda della donazione di Costantino si sia rivelata falsa<sup>1</sup>, è ad oggi riconosciuto che la Santa Sede iniziò ad acquisire territori nella penisola italiana già dal IV secolo, attraverso donazioni dei fedeli, spesso nobili o aristocratici, che donavano terre e proprietà alla Chiesa come atto di devozione religiosa. Queste donazioni potevano includere terreni agricoli, proprietà immobiliari, ma anche denaro e altre risorse. A questo si devono aggiungere le donazioni dei sovrani e dei regnanti europei che offrivano terre alla Chiesa come segno di alleanza politica o come gesto per ottenere il sostegno ecclesiastico. La Chiesa, in cambio, poteva fornire sostegno spirituale e legittimazione al potere temporale del sovrano. Non mancarono inoltre acquisizioni di terre attraverso conquiste militari, specialmente durante il periodo delle crociate o in contesti di conflitti politici e religiosi, o attraverso lasciti testamentari di fedeli che decidevano di lasciare i loro beni alla Chiesa. Questi territori, conosciuti con il nome di Stato Pontificio o Stato della Chiesa, permisero alla Santa Sede di assomigliare ad altri poteri temporali, con poche interruzioni, dal IV secolo fino al 1870.

All'alba del secondo millennio, l'Europa appariva principalmente come un'unione cristiana, consolidata nella fede, sotto il controllo del papato. La Santa Sede deteneva un'importante autorità sia dal punto di vista spirituale che temporale<sup>2</sup>, ma col tempo iniziò anche a dimostrare più chiaramente che la sua missione internazionale non riguardava unicamente l'amministrazione dei suoi possedimenti territoriali in rapporto alle altre potenze temporali. La Chiesa infatti si ergeva a voce morale del regno delle relazioni internazionali.

Ad esempio di ciò, mentre l'antisemitismo affiorava in Europa occidentale, Papa Gregorio X, con una enciclica del 1272<sup>3</sup>, esortò il mondo cristiano a riconoscere i diritti di autodeterminazione e di esistenza del popolo ebraico, indirizzando i "cristiani fedeli" a proteggere gli ebrei dalla persecuzione e dalla conversione forzata, dalla distruzione dei beni di loro proprietà e dalla violazione dei loro diritti.

---

<sup>1</sup> Ricci, Pier Giorgio, (1970), *Donazione di Costantino* [online]. Enciclopedia Dantesca. Treccani. [consultato l'8 aprile 2024]. Disponibile da: [https://www.treccani.it/enciclopedia/donazione-di-costantino\\_%28Enciclopedia-Dantesca%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/donazione-di-costantino_%28Enciclopedia-Dantesca%29/)

<sup>2</sup> Per fare ben comprendere l'influenza della Chiesa anche nelle questioni internazionali basta prendere ad esempio due eventi significativi: nell'ottobre del 1076, Re Enrico dichiarò la sua obbedienza alla Santa Sede davanti a Dio, al Papa e all'impero; Nel 1155, Papa Adriano IV emanò una bolla papale che autorizzava il Re Enrico II a conquistare l'Irlanda.

<sup>3</sup> Papa Gregorio X, (1272), *Protezione Papale degli Ebrei* [online], Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/greg10/g10jprot.htm>

In altre occasioni ancora, la Santa Sede ha risolto le dispute tra le potenze mondiali prima che queste diventassero ostili. Ad esempio, Papa Alessandro VI, nel 1493, attraverso la bolla papale *Inter Caetera*<sup>4</sup>, stabilì la linea di demarcazione che separava le zone di esplorazione coloniale tra le grandi potenze mondiali di allora, Portogallo e Spagna. Questo evento rappresentò uno dei primi tentativi documentati di regolare e organizzare l'espansione coloniale europea attraverso la mediazione della Chiesa cattolica.

Alla fine del medioevo, il panorama geopolitico andava cambiando. Dal periodo della “Cattività Avignone” (1309-1377), con il crollo dell'Europa feudale e con l'emergere di forti Stati nazionali, facilitato soprattutto dalle esplorazioni di nuove terre a ovest, i monarchi di tutta Europa puntavano ad avere il totale controllo del potere temporale, svincolandosi dalle ingerenze del Romano Pontefice, ma mantenendo comunque delle strette relazioni diplomatiche con la Santa Sede.

Cercando di porre un freno a questa deriva “indipendentista”, alla fine del XVI secolo, i rappresentanti diplomatici permanenti della Santa Sede sostituirono le precedenti legazioni temporanee e si stabilirono nelle capitali e nelle corti dei sovrani temporali cattolici. Queste legazioni comprendevano quelle di Venezia, Napoli, Toscana, Savoia, Spagna, Francia, Portogallo, Belgio, Sacro Romano Impero, Colonia, Svizzera (Como, Graz e Lucerna) e Polonia<sup>5</sup>. Inequivocabilmente, questa prima presenza diplomatica stabile rifletteva l'atteggiamento dei sovrani temporali nei confronti della personalità della Santa Sede come partecipante al mondo delle relazioni diplomatiche nonostante la dissoluzione del mondo cattolico europeo. Proprio in questo già delicato periodo di tensioni, cominciò a materializzarsi una nuova voce che metteva in discussione l'autorità papale.

### 1.1.3 La Riforma Protestante e la Controriforma

La lunga e accumulata tensione che aveva iniziato a crescere verso la fine dell'età medioevale nei confronti della Chiesa fu portata allo scoperto dalla sfida di Martin Lutero (1483-1546), che ebbe inizio nel 1517 con una protesta contro il “mercato delle indulgenze”<sup>6</sup> e

---

<sup>4</sup> Papa Alessandro VI, (1493), *Inter Caetera* [online], Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/alex06/alex06inter.htm>

<sup>5</sup> Araujo, Robert John, (Fall 2011), The Holy See: international person and sovereign. *Ave Maria International Law Journal*, 1(1), 1-66.

<sup>6</sup> Ehler, Sidney Z., Morralli, John B., (1954), CHURCH AND STATE THROUGH THE CENTURIES: A COLLECTION OF HISTORIC DOCUMENTS WITH COMMENTARIES [online], *BIBLO and TANNEN*, p. 161-163. [Da adesso CHURCH AND STATE].

continuò in un attacco totale all'autorità della Chiesa e in particolare del Papa. La nuova Chiesa Luterana si fondava su radici profondamente nazionali e affermava la necessità che il capo dello Stato fosse anche il capo della Chiesa. Tra le dottrine distintive del luteranesimo vi sono l'importanza della sola Scrittura (la Bibbia) come autorità suprema per la fede e la pratica religiosa, la dottrina della sola grazia (la salvezza per la grazia di Dio attraverso la fede) e il sacerdozio di tutti i credenti (la credenza che tutti i credenti avessero accesso diretto a Dio senza bisogno di intermediari).

Numerose monarchie europee videro di buon occhio questo vento di cambiamento. Nelle regioni del nord della Germania, della Scandinavia e in Inghilterra la Riforma Protestante fu la base teorica dei monarchi e dei principi che volevano acquisire una maggiore indipendenza sia nella sfera religiosa che temporale. L'esempio più importante è "L'Atto di Supremazia" del 1534 emanato da Enrico VIII, che, affermando una nuova vitalità nel potere dei sovrani temporali contro la Santa Sede e nei conflitti con essa, rigettava l'autorità del Papa in Inghilterra. La Riforma protestante modificò dunque il ruolo della Santa Sede e la sua presenza nel mondo internazionale.

A questa situazione la Chiesa Cattolica reagì attraverso un complesso di riforme volte non solo a contrastare l'ondata luterana, ma anche a portare ad un genuino cambiamento dell'intero apparato religioso e di governo della Chiesa. Questo complesso di riforme, generalmente conosciuto come Controriforma, ebbe il suo apice nel Concilio di Trento (1545-1563)<sup>7</sup>, interrotto e ripreso più volte, ma che portò a riforme non solo dottrinali, ma anche disciplinari e liturgiche. Nonostante il grandissimo lavoro e le novità introdotte dal Concilio, la Pace di Augusta del 1555 fece tramontare definitivamente il tentativo di riportare i principi Tedeschi sotto il controllo spirituale della Chiesa di Roma. Ogni principe Tedesco da quel momento avrebbe potuto decidere il credo religioso osservato sui suoi territori (*cuius regio eius religio*). Allo stesso modo, in Inghilterra, Elisabetta I continuò le riforme del padre Enrico VIII e per questo venne scomunicata da Papa Pio V nel 1570<sup>8</sup>.

In Francia, Enrico IV, che era passato dal Calvinismo al Cattolicesimo per ottenere il trono (celebre la frase che avrebbe pronunciato: "Parigi val bene una Messa"), giunse alla conclusione che l'unica soluzione ai problemi interni alla Francia era quella di abbandonare l'idea di imporre

---

Disponibile da: [https://books.google.it/books?id=2WuMyEzani8C&printsec=frontcover&hl=fr - v=onepage&q&f=false](https://books.google.it/books?id=2WuMyEzani8C&printsec=frontcover&hl=fr-v=onepage&q&f=false)

<sup>7</sup> Concilio di Trento, Treccani. Enciclopedia Online. Disponibile da: <https://www.treccani.it/enciclopedia/concilio-di-trento/>

<sup>8</sup> Papa Pio V, (1570), *Regnans in Excelsis*. Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/pius05/p5regnans.htm>

un credo uniforme e di garantire la tolleranza religiosa, cosa che fece attraverso l'Editto di Nantes del 1598.

Successivamente, il contrasto tra le due ideologie religiose arrivò al suo culmine con la Guerra dei Trent'Anni (1618-1648), che rese i territori della Germania un campo di battaglia per il tempo di una intera generazione. La ferocia e il risultato incerto di questa guerra portarono alla Pace di Westfalia del 1648 che portò all'applicazione degli stessi principi che erano stati al centro della Pace di Augusta un secolo prima.

Questi avvenimenti diminuirono sensibilmente le probabilità di una restaurazione papale della *Respublica Christiana*. All'inizio del XVII secolo divenne evidente che l'Europa non era più unificata dai legami con Roma e la Santa Sede. Tuttavia né la rivalità né la competizione all'interno del mondo cristiano eliminarono la presenza e la voce della Santa Sede dal nascente mondo del diritto internazionale.

#### 1.1.4 L'Assolutismo e l'Illuminismo

In Europa, alla fine del periodo delle guerre di religione, vi fu una adozione quasi universale del principio del *cuius regio eius religio* come soluzione ai problemi di disunità politica posti dalla divisione religiosa. Questa soluzione fu particolarmente in linea con le politiche delle monarchie assolute, sempre più centralizzate, anche laddove restassero ufficialmente cattoliche.

Il caso della monarchia francese nel XVII secolo ne è un chiaro esempio. Sebbene la Francia restasse cattolica, il governo reale e il suo docile episcopato erano fortemente preoccupati di limitare, per quanto possibile, l'applicazione pratica dell'autorità papale alla Chiesa francese, grazie anche alle idee portate avanti della "Teoria Gallicana" del noto teologo Edmond Richer<sup>9</sup> (1559-1631). Secondo questa teoria l'autorità papale sulla chiesa era limitata, non assoluta, e il potere legislativo spettava non al papato ma all'intera gerarchia di vescovi e sacerdoti, espressa attraverso il mezzo di un Concilio Generale. Queste idee furono poi riprese in maniera più moderata dai Gallicani durante il conflitto tra Luigi XIV e il papato che culminò con la revoca dell'Editto di Nantes del 1598 da parte del Re Sole, determinato a non permettere che in Francia potessero essere professate religioni diverse da quella del monarca.

Ulteriore esempio è quello dell'Inghilterra, dove i tentativi di Carlo II e Giacomo II di reintrodurre il culto cattolico tra quelli tollerati si conclusero con un nulla di fatto, e addirittura

---

<sup>9</sup> Richer, Edmond, (1611), *Libellus de Ecclesiastica et politica potestate*

il tentativo costò a Giacomo II il trono d'Inghilterra e una legislazione successiva vietò ai futuri regnanti di essere cattolici.

Nel corso del XVIII secolo i sovrani europei divennero “illuminati”, cioè tentarono di ricostruire i loro Stati sulla base dei principi riformatori razionalisti enunciati dai pensatori del movimento solitamente definito “Illuminismo”.

I pensatori “illuministi”, di cui Voltaire è un importante rappresentante, professavano di basare la loro visione della vita sulle congnegne di una ragione pura e incontaminata, libera dalle influenze pregiudiziali delle emozioni. In campo religioso tendevano a rifiutare gli elementi soprannaturali del cristianesimo e a sostituirvi una vaga “religione naturale” del Deismo; consideravano la Chiesa come una sopravvivenza anacronistica delle credenze superstiziose di tempi precedenti e meno colti e come un ostacolo alle riforme che desideravano. Il loro appello era per una rielaborazione dei modelli tradizionali di società, laddove si riteneva che questi non avessero alcuna validità, se misurati con gli standard del buon senso.

Il loro interesse era la riforma amministrativa, piuttosto che la definizione costituzionale. Importanti sovrani europei, come Federico il Grande di Prussia e Giuseppe II d'Austria, assorbirono di fatto questi principi e basarono la loro legislazione su di essi.

La sfumatura anticlericale del movimento si espresse con un rinnovato tentativo di porre la Chiesa più direttamente sotto il controllo delle autorità secolari. In Francia ciò fu legato alla esistenza e alla rinascita del particolarismo gallicano, mentre in Germania le teorie associate a *Febronius* (pseudonimo di John Nicholas von Hontheim), vescovo aggiunto di Treviri, ebbero grande diffusione. Febronio sosteneva che tutti i vescovi fossero uguali in autorità, essendo il primato del Papato solo un onore. Solo i concili generali potevano godere della prerogativa dell'infallibilità. Lo sforzo più spettacolare di mettere in pratica il “febronianesimo” fu compiuto dalla politica dell'imperatore Giuseppe II in Austria, che tendeva a regolare, senza riferimento al Papato, la posizione della Chiesa all'interno dei suoi domini. Questa politica fu inaugurata dalla “Legge sulla tolleranza” del 1781 con la quale fu concessa ai cristiani non cattolici delle terre asburgiche una limitata libertà di culto pubblico.

Anche nei Paesi tradizionalmente cattolici, come Spagna, Portogallo e Italia, furono promulgate leggi anticlericali, mentre la più grande vittoria dei “despoti illuminati” arrivò quando Papa Clemente XIV, sotto pressione, sciolse la Compagnia di Gesù (considerata il più potente oppositore delle nuove politiche) nel 1774<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Sarà poi ricostituita da Papa Pio VII nel 1814

### 1.1.5 La Rivoluzione francese, Napoleone e il Congresso di Vienna

Se i tempi dell'assolutismo e dell'Illuminismo sono stati molto complessi per la Santa Sede, ancora più complessi furono i tempi successivi. Alla Rivoluzione francese del 1789 seguì la caduta dell'*Ancien Régime* e il periodo del governo di Napoleone I. Nel 1796, le truppe francesi invasero lo Stato Pontificio e gran parte del territorio fu occupato o controllato dalle truppe francesi o dai loro alleati. Alcune regioni dello Stato Pontificio furono annesse alla Repubblica Cisalpina (più tardi Regno d'Italia) e alla Repubblica Romana, mentre altre furono amministrare direttamente dai francesi.

Nel 1798, Roma stessa fu occupata. Il *casus belli* fu quello dell'uccisione del generale francese Duphot, ospite dell'Ambasciata francese a Roma, in uno scontro tra giacobini francesi e truppe pontificie. I francesi incontrarono poche resistenze e, una volta invaso, lo Stato Pontificio fu temporaneamente soppresso e Roma dichiarata "Repubblica sorella" della Francia. Durante questo periodo, molti beni ecclesiastici furono confiscati e la Chiesa cattolica subì gravi persecuzioni.

Lo stesso Papa Pio VI, il 20 febbraio 1798 venne arrestato e deportato prima a Siena (Il Granducato di Toscana era un regno neutrale) e successivamente a Bologna.

La notizia della deportazione del Papa fece scoppiare una rivolta a Roma e i francesi, credendo fossero stati gli ecclesiastici a fomentarla, arrestarono tutti i cardinali e i prelati che erano rimasti in città e coloro che si rifiutarono di prestare giuramento alla nuova Repubblica Romana furono esiliati.

Pio VI fu successivamente trasferito in Francia su ordine del Direttorio. Nonostante le precauzioni prese dai francesi, in ogni città attraversata dal Pontefice la folla lo acclamava. La destinazione finale fu Valence-sur-Rhône dove morì il 29 agosto 1799 dopo una breve malattia<sup>11</sup>.

Dopo la caduta di Napoleone e la fine delle guerre napoleoniche, le potenze europee si riunirono nel Congresso di Vienna (1814-1815) per stabilire un nuovo ordine politico in Europa. Solo grazie alle negoziazioni e agli accordi stabiliti in seno al Congresso, lo Stato della Chiesa fu in gran parte restaurato, sebbene con alcune modifiche territoriali. Il Papa poté tornare a governare da Roma e la Santa Sede ottenne nuovamente il controllo anche su territori precedentemente

---

<sup>11</sup> Il suo corpo fu sepolto solo sei mesi dopo nel cimitero comunale di Valance come un comune cittadino. Sulla bara furono scritte le parole "Cittadino Giannangelo Braschi - in arte Papa". Le sue spoglie furono trasferite nelle Grotte Vaticane nel 1949

persi durante le guerre napoleoniche. Tuttavia, il potere temporale del Papa fu ridimensionato rispetto al suo apice medievale e lo Stato Pontificio divenne sempre più soggetto alle pressioni e alle influenze delle potenze europee circostanti.

#### 1.1.6 L'unificazione Italiana e la fine dello Stato Pontificio

La periodo che portò alla fine dello Stato Pontificio iniziò già all'indomani del Congresso di Vienna. La crescente pressione del secolarismo in Italia portò, nel 1820 e nel 1831, a due rivolte popolari che infiammarono lo Stato della Chiesa. Nel 1849, le minacce alla sicurezza dello Stato Pontificio, portarono Papa Pio IX ad emettere l'enciclica *Nostis Et Nobiscum*<sup>12</sup> ma fu l'anno del 1855 a segnare la condanna definitiva.

Storicamente i difensori dello Stato Pontificio furono la Francia, l'Austria, i Borbone e i Savoia, Tuttavia, proprio nel Regno di Sardegna, dalla seconda metà del XIX secolo, si iniziò ad assistere ad un cambio di rotta nella politica nei confronti del papato. Nel maggio del 1855, una legge<sup>13</sup> che sopprimeva gli ordini religiosi e ordinava l'incameramento e la vendita di tutti i loro beni, venne approvata dal parlamento di Torino e controfirmata da Re Vittorio Emanuele. Questo atto segnò la rottura tra Stato Pontificio e Regno di Sardegna.

L'inizio della Seconda Guerra di Indipendenza (1859) portò con sé l'invasione della "Legazione delle Romagne"<sup>14</sup> da parte dell'alleanza franco-piemontese, senza una previa dichiarazione di guerra. Le truppe austriache di stanza nella regione si ritirarono e il Governo di Torino chiese al Papa di rinunciare volontariamente alle regioni occupate, stantesi che la conquista di quelle zone non aveva una base legale. Al netto rifiuto di Papa Pio IX seguirono i plebisciti per l'annessione delle regioni occupate, alle quali fu da subito applicata la legge del Regno Sabauda (quindi anche la legge sugli ordini religiosi del 1855)

L'anno successivo (1860), con il pretesto di fermare l'avanzata di Garibaldi a seguito della sua conquista del Regno delle Due Sicilie, l'esercito sabauda violò nuovamente i confini pontifici e si diresse verso Ancona. Lo scontro finale fu la battaglia di Castelfidardo il 18 settembre 1860, combattuta tra l'esercito fedele a Vittorio Emanuele e un esercito multinazionale formato da volontari italiani, austriaci, polacchi, olandesi, svizzeri, belgi, e irlandesi arrivati nella penisola

---

<sup>12</sup> Papa Pio IX, (1849), *Nostis et Nobiscum* [online], Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9nostis.htm>

<sup>13</sup> Regno di Sardegna, (1855). *Legge Rattazzi*, n. 878. Disponibile da: [http://dircost.di.unito.it/root\\_subalp/docs/1855/1855-878.pdf](http://dircost.di.unito.it/root_subalp/docs/1855/1855-878.pdf)

<sup>14</sup> Al 1859, dopo una riforma di Papa Pio IX, questa Legazione riuniva le precedenti legazioni di Bologna, Forlì, Ferrara e Ravenna, che costituivano la parte più nord-orientale dello Stato Pontificio

in soccorso della Santa Sede. La vittoria dell'esercito sardo comportò, per lo Stato Pontificio, la perdita dei territori delle Marche, dell'Umbria e della Sabina. Da quel momento, il territorio su cui la Santa Sede esercitò il suo potere temporale, venne ridotto alla Legazione di Marittima e Campagna e al Circondario di Roma, una zona di dimensioni di poco maggiori a quelle dell'odierno Lazio.

Il 17 marzo 1861 venne proclamato il Regno D'Italia e il 25 marzo il Conte Camillo Benso, Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno, affermò alla Camera dei deputati che "Roma sola deve essere la capitale d'Italia"<sup>15</sup>, lasciando ben intendere quali fossero i successivi piani del neo Governo italiano.

Nel 1858, l'imperatore francese Napoleone III fu uno dei primi alleati del neonato Regno d'Italia, tuttavia, per antichissima tradizione, la protezione dell'Urbe era affidata al sovrano di Francia. Questo portò alla Convenzione del 15 settembre 1864, secondo la quale il Regno d'Italia avrebbe rinunciato alla presa di Roma e venne sancita l'intangibilità dei confini dello Stato pontificio, ma solo a patto che la Francia nel giro di due anni ritirasse le sue truppe di stanza a Roma. Tuttavia, la Francia, nel 1870, dovette richiamare le truppe di stanza a Roma, a causa della sua guerra in corso contro la Prussia. Approfittando di questo frangente, nonostante quanto stabilito con la Convenzione di Settembre, Vittorio Emanuele II invase Roma. La nota breccia di Porta Pia avvenne il 20 settembre, e ad alcuni brevi combattimenti seguì subito l'armistizio delle forze pontificie. Pochi giorni dopo, i plebisciti segnarono ufficialmente l'ingresso dell'Urbe nel neonato Regno d'Italia.

L'invasione effettiva di Roma da parte dei bersaglieri sabaudi e l'occupazione del territorio pontificio nel 1870 portarono Pio IX a pubblicare l'enciclica *Rescriptentes*<sup>16</sup>, esprimendo la protesta e la condanna della Santa Sede per la confisca dei territori pontifici.

Nonostante la perdita dello Stato Pontificio, la Santa Sede non perse il suo status di soggetto di diritto internazionale né la sua personalità internazionale. Pur non avendo più territori sotto il suo controllo, la Santa Sede aumentò il numero di Stati con cui intrattene rapporti diplomatici, e istituì nuove missioni diplomatiche. Questo accrescimento delle relazioni internazionali avvenne non solo con Stati di orientamento cattolico, ma anche con quelli democratici,

---

<sup>15</sup> Camillo Benso Conte di Cavour, (1861), *Discorso del 25 marzo alla Camera dei deputati* [online]. Disponibile da: [https://webtv.senato.it/4800?newsletter\\_item=7301&newsletter\\_numero=601](https://webtv.senato.it/4800?newsletter_item=7301&newsletter_numero=601)

<sup>16</sup> Papa Pio IX, (1870), *Rescriptentes* [online], Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9respic.htm>

rappresentati da parlamenti e primi ministri, e continuò a essere coinvolta nella mediazione e nell'arbitrato internazionale. Ad esempio, nel 1885, Germania e Spagna chiesero alla Santa Sede di mediare le loro dispute sulle isole Caroline, seguite da altri Stati in Europa, America Latina e altrove.

Anche Paesi non tradizionalmente cattolici, come Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania, si rivolsero alla neutralità e all'autorità morale della Santa Sede per risolvere le loro controversie internazionali. Gli Stati Uniti, ad esempio, nel 1901, chiesero assistenza alla Santa Sede nella risoluzione di dispute territoriali nelle Filippine riguardanti proprietà ecclesiastiche.

Alla fine del XIX secolo, anche Papa Leone XIII sottolineò la personalità internazionale della Santa Sede e il suo status di soggetto di diritto internazionale, sottolineando il ruolo della Chiesa nella stipula di trattati e nella promozione del bene comune a livello globale<sup>17</sup>. Questo principio fu ribadito anche dai suoi successori nel XX secolo, i quali compresero l'importanza della giustizia sia interna che internazionale per il mantenimento della pace nel mondo.

## 1.2 Stato Vaticano e Santa Sede: costituzione e struttura

### 1.2.1 I “Patti Lateranensi” e la fondazione dello Stato Vaticano

Subito dopo la caduta dello Stato Pontificio, il parlamento del neonato regno d'Italia promulgò una legge che stabiliva i diritti e doveri della Santa Sede all'interno del Regno d'Italia. Questa legge, meglio nota con il nome di Legge delle Guarentigie<sup>18</sup>, concedeva al Papa il possesso, ma non la proprietà, di alcuni beni, come palazzi e giardini del Vaticano e del Laterano e la villa di Castel Gandolfo. Su questi beni ora si limitava il potere temporale del Papa. Vennero poste anche una serie di garanzie sulle cose e per le persone, tra cui il divieto, per la polizia, di introdursi all'interno dei palazzi vaticani, la sottrazione dei seminari dalle ingerenze delle autorità statali e delle garanzie personali per il papa, tra cui l'irresponsabilità penale.

Tuttavia questa legge, intesa come un tentativo di mediazione da parte del Regno d'Italia, della Santa Sede venne vista come una inaccettabile concessione unilaterale e Papa Pio IX protestò formalmente con l'enciclica *Ubi Nos*<sup>19</sup> non da ultimo perché, in quanto ordinaria, la Legge delle

---

<sup>17</sup> Papa Leone XIII, (1885), *Immortale Dei* [online], Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/leo13/113sta.htm>

<sup>18</sup> Regno d'Italia, (1871), *Legge “delle Guarentigie” n°214* [online]. Disponibile da: [https://www.lacabalesta.it/biblioteca/Leggi\\_decreti/Leggi/Guarentigie.html](https://www.lacabalesta.it/biblioteca/Leggi_decreti/Leggi/Guarentigie.html)

<sup>19</sup> Papa Pio IX, (1871), *Ubi Nos* [online], Disponibile da:

Guarentigie poteva essere modificata o abrogata da qualunque altra legge ordinaria, e per la Santa Sede ciò non offriva una sufficiente assicurazione di stabilità nel tempo.

Questa situazione di tensioni tra il regno d'Italia e la Santa sede non trovò una facile soluzione. Il Papa si considerò sempre prigioniero all'interno dei palazzi che erano stati lasciati nel possesso della Santa Sede, e alla "Questione romana" non si trovò una soluzione per ben 59 anni. In questo lungo periodo diverse furono le trattative per trovare una soluzione che potesse essere accettabile per entrambe le parti. Si pensò di concedere alla Santa Sede una porzione di terra che arrivasse al mare, o comunque un accesso al fiume Tevere, per permettere di poter accedere e uscire da Roma senza dover attraversare il territorio del Regno d'Italia. Tuttavia una soluzione non fu mai trovata e per la svolta definitiva si dovette aspettare l'11 febbraio 1929, quando la Santa sede, nella persona del Cardinale Pietro Gasparri e il Governo del Regno d'Italia, guidato da Benito Mussolini, firmarono i "Patti Lateranensi"<sup>20</sup>. Questi "patti" si compongono in realtà di un trattato e di un concordato, il primo contenente il riconoscimento di indipendenza e di sovranità della Santa Sede e la fondazione dello Stato della Città del Vaticano, il secondo contenente quanto stabilito per le relazioni civili e religiose tra il Regno d'Italia e la Chiesa.<sup>21</sup>

Con i Patti Lateranensi terminò il lungo periodo di ostilità tra Regno d'Italia e Santa Sede<sup>22</sup> e, come si è detto, con i patti nacque una nuova entità statale sotto il diretto controllo della Chiesa e del Papa.

L'articolo 3 del Trattato infatti afferma che "l'Italia riconosce alla Santa sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, [...], creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato."<sup>23</sup>

Ai fini di questa trattazione, tuttavia, il punto di maggiore rilevanza dei Patti Lateranensi è quello contenuto all'Allegato I, recante "Territorio dello Stato Città del Vaticano".

---

<https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9ubinos.htm>


<sup>20</sup> Santa Sede, Regno d'Italia, (1929), *Patti Lateranensi*. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19290211\\_patti-lateranensi\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html)

<sup>21</sup> Questo non fu l'unico caso di accordi stipulati tra la Santa Sede e degli Stati esteri, come ad esempio gli accordi con la Polonia nel 1925, con la Prussia nel 1929, con la Lituania e la Romania nel 1927 e con la Germania nel 1933.

<sup>22</sup> È proprio l'articolo 26 del *Trattato fra la Santa Sede e L'Italia* ad affermare che la Santa sede "dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano." *Supra* nota 21

<sup>23</sup> Santa Sede, Regno d'Italia, (1929), *Trattato fra la Santa Sede e L'Italia*. Articolo 3. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19290211\\_patti-lateranensi\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html)



24

Il documento sopra riportato è molto importante per capire quanto le aspettative della Santa Sede, riguardo il territorio su cui il Papa esercita il suo potere temporale, si siano dovute ridimensionare rispetto ai precedenti tentativi di accordo intercorsi tra Papato e Stato Italiano, che, come si ricorda, addirittura parlavano di un accesso diretto al mare. Tuttavia, nonostante le ridotte dimensioni del neonato Stato, non venne meno l'importanza della Santa Sede nel campo internazionale, così come affermato dallo stesso articolo 2 del Trattato lateranense, con il quale “L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo<sup>25</sup>”.

<sup>24</sup> *Ibid.* Allegato I. Disponibile da: <https://www.archivioluca.com/nasce-la-citta-del-vaticano/>

<sup>25</sup> *Ibid.* Articolo 2

Allo stesso modo l'articolo 9 recita "In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano."<sup>26</sup> Ancora l'articolo 12 "[...] riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. [...] Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia."<sup>27</sup> Da ultimo, l'articolo 24 stabilisce che "La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile."<sup>28</sup>

### 1.2.2 La Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano: organizzazione e funzionamento delle istituzioni vaticane

Ad oggi dunque lo Stato della Città del Vaticano, o Stato Vaticano, è uno stato autonomo, che, cioè, si governa da sé. La forma di governo della Città è quella della monarchia assoluta, a carattere elettivo. Lo Stato è dotato di una Legge Fondamentale<sup>29</sup>, la quale, anche se non così dettagliata e articolata come le costituzioni di molti stati, svolge una funzione simile a esse, stabilendo i principi guida e i diritti fondamentali all'interno dello Stato, definendone la natura giuridica e delineando le competenze delle diverse istituzioni statali.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al governo dello Stato, la Legge Fondamentale, come modificata nel 2023, "assume e completa gli aggiornamenti normativi sin qui emanati e i mutati profili istituzionali resi operativi nello Stato anzitutto, con la riforma [...], della Legge sul Governo dello Stato [...]."<sup>30</sup> È proprio quest'ultima legge<sup>31</sup> che disciplina nel dettaglio l'organizzazione istituzionale e la divisione delle competenze tra le istituzioni vaticane.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Articolo 9

<sup>27</sup> *Ibid.* Articolo 12

<sup>28</sup> *Ibid.* Articolo 24

<sup>29</sup> Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco, (2023), *Legge Fondamentale dello Stato Della Città del Vaticano* [online], modificata il 13 maggio 2023. [Consultato nell'aprile 2024]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/20230513-legge-fond-scv.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230513-legge-fond-scv.html)

<sup>30</sup> *Ibid.* Preambolo

<sup>31</sup> Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco, (2018), *Legge sul Governo dello Stato Della Città del Vaticano N. CCLXXIV* [online], modificata il 25 novembre 2018. [Consultato nell'aprile 2024]. Disponibile da:

L'articolo 1 della Legge Fondamentale stabilisce che “il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.<sup>32</sup>” Quindi il Papa, oltre che capo della Chiesa Romana, è anche il Capo dello Stato Vaticano e più precisamente il monarca assoluto. Questa precisazione non è superflua, in quanto, il successivo comma secondo dell'articolo 2 afferma che “lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede<sup>33</sup>” e che “lo Stato della Città del Vaticano assicura l'assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo e ne garantisce l'indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale.<sup>34</sup>” Questa disposizione dunque sottolinea ulteriormente la distinzione tra ciò che è il governo dello Stato Vaticano e l'adempimento dell'“alta missione” della Santa Sede, sia a livello interno ai confini vaticani che a livello internazionale.

Proprio sulla base di tale distinzione, si basa anche la distinzione tra quegli organi e quelle istituzioni di cui il Pontefice si avvale per l'esercizio dei suoi poteri. Intanto, nei rari e brevi periodi di Sede Vacante, cioè tra la morte (o rinuncia al soglio pontificio) di un papa e l'elezione di un nuovo pontefice, i poteri solitamente riservati a quest'ultimo sono esercitati dal Collegio dei Cardinali, così come stabilito dall'articolo 3 della Legge Fondamentale.

A prescindere da questi casi però, la funzione legislativa “salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano<sup>35</sup>”, composta “da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.<sup>36</sup>” Affiancato alla Commissione, per la funzione legislativa, è anche presente un Collegio di Consiglieri dello Stato, presieduto da un Consigliere Generale. Questi consiglieri “svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell'elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.<sup>37</sup>”

Proprio riguardo alla funzione esecutiva, concorrente all'esercizio di essa è il Governatorato, al cui vertice è posto il Presidente del Governatorato, incarico ricoperto dallo stesso Presidente della Pontificia Commissione, vista *supra*.<sup>38</sup> Il Presidente del Governatorato è a sua volta

---

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-20181125\\_leggegoverno-cittadelvaticano.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-20181125_leggegoverno-cittadelvaticano.html)

<sup>32</sup> *Ibid.* Articolo 1

<sup>33</sup> *Ibid.* Articolo 2, comma 2

<sup>34</sup> *Ibid.* Articolo 2, comma 1

<sup>35</sup> *Ibid.* Articolo 7

<sup>36</sup> *Ibid.* Articolo 8

<sup>37</sup> *Ibid.* Articolo 12

<sup>38</sup> *Ibid.* Articolo 15

coadiuvato da un Segretario Generale, il quale sostituisce il Presidente nei casi di “assenza o impedimento<sup>39</sup>” a sua volta ancora coadiuvato da un Vice Segretario. Ai fini della sicurezza all’interno dello Stato, il Presidente del Governatorato può avvalersi del Corpo della Gendarmeria Vaticana e “può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.<sup>40</sup>” Per quanto riguarda la zona di Piazza San Pietro, invece, l’unica zona dello Stato liberamente accessibile, le autorità vaticane sono coadiuvate da uno speciale organo della Polizia di Stato italiana, l’Ispettorato di pubblica sicurezza “Vaticano”, che per la sua specialità è posto alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno italiano. Scarse sono, invece, le indicazioni che il Titolo IV della Legge Fondamentale fornisce riguardo gli organi di cui il Pontefice si serve per l’amministrazione della funzione giudiziaria. L’articolo 21, infatti, si limita a dire che la funzione giudiziaria “[...] è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie<sup>41</sup>”, senza però specificare quali siano questi organi. Per comprendere a fondo l’assetto giudiziario vaticano è dunque necessario esaminare alcune disposizioni della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano<sup>42</sup>, che all’articolo 1 stabilisce che “il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dai seguenti organi: a) il tribunale; b) la corte d’appello; c) la corte di cassazione.<sup>43</sup>” La struttura dell’ordinamento giudiziario, a tre gradi di giudizio, sembra essere dunque molto simile a quella italiana. Tuttavia non mancano le differenze.

Per quanto riguarda gli organi giudiziari di primo grado, il Tribunale “è composto dal presidente e da altri quattro magistrati ordinari<sup>44</sup>” nominati dal Pontefice e da lui gerarchicamente dipendenti, ma “nell’esercizio delle loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge.<sup>45</sup>”

Il Presidente “attribuisce tra i magistrati ordinari, le funzioni di giudice unico, di giudice istruttore, di giudice dell’esecuzione civile e di giudice dell’esecuzione penale” ed ha “la direzione e la gestione degli uffici presso i quali ha sede il tribunale. Egli presiede

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Articolo 16

<sup>40</sup> *Ibid.* Articolo 20

<sup>41</sup> *Ibid.* Articolo 21

<sup>42</sup> Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco, (2020), *Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato Della Città del Vaticano N. CCCLI* [online], da ultimo modificata il 27 marzo 2024. [Consultato nell’aprile 2024]. Disponibile da: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html>

<sup>43</sup> *Ibid.* Articolo 1

<sup>44</sup> *Ibid.* Articolo 6

<sup>45</sup> *Ibid.* Articolo 2

all'organizzazione della cancelleria e dispone del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, da lui funzionalmente dipendenti.<sup>46</sup>”

Le funzioni di Pubblico Ministero sono invece esercitate dall'Ufficio del Promotore di Giustizia, che “si compone del promotore di giustizia e di altri due magistrati ordinari, con funzioni di promotori di giustizia aggiunti”, tra i quali almeno uno di loro è “un esperto di diritto canonico ed ecclesiastico”<sup>47</sup>. Ad esso “competete la direzione e la gestione dell'ufficio, l'assegnazione dei procedimenti e il coordinamento dei magistrati addetti” e “presiede all'organizzazione e dispone del personale amministrativo, da lui funzionalmente dipendente.”<sup>48</sup>

La Corte d'Appello invece “è costituita dal presidente e da almeno tre giudici ordinari, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio” ai quali possono aggiungersi, “a fronte di specifiche esigenze, [...] uno o più giudici applicati, per un triennio”. La Corte d'Appello ha sede “presso la sede del tribunale” e “giudica in collegio di tre magistrati.”<sup>49</sup>

Anche la Corte di Cassazione ha sede presso la sede del tribunale ed “è costituita dal Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale assume le funzioni di presidente, da altri due Cardinali membri del medesimo Supremo Tribunale, designati dal presidente per un triennio, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio<sup>50</sup>”. Essa giudica “ordinariamente in collegio costituito dai Cardinali giudici. Tuttavia, qualora sia richiesto dalla complessità della controversia o ricorrano motivi di opportunità, il presidente della corte di cassazione può stabilire che il procedimento venga trattato e deciso in collegio, integrato da due giudici applicati che egli sceglie tra quelli già nominati<sup>51</sup>”.

### 1.2.3 Le istituzioni della Santa Sede e il rapporto con Stato Vaticano

Questa divisione istituzionale appena descritta è quella attraverso la quale si sostanzia il governo dello Stato della Città del Vaticano e di tutti i beni immobili di proprietà della Santa Sede che godono di extraterritorialità. È tuttavia utile sottolineare che è la Santa Sede ad esercitare la sovranità sulla Stato Vaticano, così come previsto dall'articolo 3 del Trattato parte

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Articolo 7

<sup>47</sup> *Ibid.* Articolo 12

<sup>48</sup> *Ibid.* Articolo 13

<sup>49</sup> *Ibid.* Articolo 14

<sup>50</sup> *Ibid.* Articolo 19

<sup>51</sup> *Ibid.* Articolo 19, comma 2

dei Patti Lateranensi<sup>52</sup> e ribadito dall'articolo 2 della Legge Fondamentale<sup>53</sup>. Dunque “lo stato della Città del Vaticano e la Santa Sede [...] sono due entità separate, entrambe soggetti di diritto internazionale, con il primo che funge da base territoriale e patrimoniale per garantire alla seconda l'indipendenza, l'autonomia e la sovranità necessarie alla sua attività e alla sua missione.<sup>54</sup>”

Ricapitolando, Il Pontefice, che è il vertice della Santa Sede, governa sul territorio dello Stato della Città del Vaticano coadiuvato dalle amministrazioni vaticane (Pontificia Commissione, Governatorato, etc.), ma per quanto riguarda il governo della Chiesa Universale, la gestione delle relazioni internazionali e le questioni strettamente religiose, il Pontefice si avvale dell'ausilio delle istituzioni della Curia Romana, composta “dalla Segreteria di Stato o Papale, [...], dalle Congregazioni, dai Tribunali [...]”<sup>55</sup> e dai dicasteri, che, sotto la guida del Pontefice, formano e prendono il nome di Santa Sede. Tutte le Istituzioni lavorano in sinergia per il corretto funzionamento della Santa Sede e per il buon governo della Città.

L'istituzione di maggiore importanza della Curia Romana è la Segreteria di Stato, retta dal Segretario di Stato, che è il più intimo collaboratore del Papa sia per quanto riguarda il governo della Chiesa Universale, che per l'attività politica e diplomatica della Santa Sede.

La Segreteria di Stato è articolata in tre sezioni. Alla Sezione per gli Affari Generali “spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Romano Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria delle Istituzioni curiali e degli altri Organismi della Sede Apostolica; di favorire il coordinamento fra i medesimi Dicasteri e Organismi ed Uffici senza pregiudizio della loro autonomia. Spetta ad essa espletare tutto ciò che riguarda i Rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede.<sup>56</sup>” Vi è poi la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, diretta dal Segretario di Stato, a cui spetta “curare i rapporti diplomatici e politici della Santa Sede con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale [e] rappresentare la Santa Sede

---

<sup>52</sup> *supra* nota 24

<sup>53</sup> *supra* nota 34

<sup>54</sup> Treccani, Atlante Geopolitico, (2014), *Città del Vaticano* [online]. Disponibile da: [https://www.treccani.it/enciclopedia/citta-del-vaticano\\_res-18d8b2cb-1729-11e4-a818-00271042e8d9\\_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/citta-del-vaticano_res-18d8b2cb-1729-11e4-a818-00271042e8d9_(Atlante-Geopolitico)/)

<sup>55</sup> Santa Sede, *Codice di Diritto Canonico*, Libro II, Parte II, Sezione I, Capitolo IV, Can. 360 [online]. [Consultato il 24 aprile 2024]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic\\_libroII\\_360-361\\_it.html](https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_360-361_it.html)

<sup>56</sup> Papa Francesco, (2022), *Costituzione Evangelica sulla Curia Romana e il suo servizio alla chiesa nel mondo “Praedicate Evangelium”*, art. 46 [online]. 19 marzo 2022. [consultata nell'aprile 2024]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html) - **SEGRETERIA DI STATO**

presso le Organizzazioni Internazionali Intergovernative, nonché nelle Conferenze Intergovernative multilaterali”<sup>57</sup>.

L’ultima sezione è quella “per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, sotto la direzione del Segretario per le Rappresentanze Pontificie<sup>58</sup>”, che si occupa della “selezione e la formazione dei candidati al servizio diplomatico della Santa Sede” e più in generale “delle questioni attinenti alle persone che prestano la loro opera nel servizio diplomatico della Santa Sede”.<sup>59</sup>

I Dicasteri sono poi le istituzioni più numerose. Ogni dicastero si occupa di una questione religiosa specifica. Vi sono ad esempio il Dicastero per l’Evangelizzazione, il Dicastero per la Dottrina della Fede, il Dicastero delle cause dei Santi, il Dicastero per il dialogo Interreligioso, e così via. Vi sono istituzioni poi che si occupano dell’amministrazione e della vigilanza economica delle Istituzioni curiali e degli Uffici, come il Consiglio per l’Economia e la Segreteria per l’Economia.

Tra gli organismi di giustizia della Santa Sede vi è il Tribunale della Rota Romana, noto principalmente per le cause di nullità matrimoniale, ma competente ordinariamente come giudice di grado d’appello per la tutela dei diritti della Chiesa. Tuttavia può giudicare anche come giudice di prima istanza per le cause che vedono convenuti Vescovi, Abati primati o superiori, Diocesi e altri enti che dipendono direttamente dalla Santa Sede, o come giudice di ultima istanza per le cause non ancora passate in giudicato già definite in secondo grado dallo stesso Tribunale o da altro Tribunale.

Altro organismo giudiziario è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che opera come tribunale amministrativo della Santa Sede. È formato da Cardinali, Vescovi e Presbiteri scelti per cinque anni dal Pontefice ed è presieduto dal Cardinale Prefetto, il quale ricopre anche il ruolo di Presidente della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano.

Infine, è possibile menzionare altre istituzioni che si occupano, invece, di formazione. È questo il caso delle accademie, come la Pontificia Accademia Ecclesiastica, la Pontificia Accademia Teologica, la Pontificia Accademia Romana di Archeologia o la Pontificia Accademia delle Scienze.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Articolo 49

<sup>58</sup> *Ibid.* Articolo 44

<sup>59</sup> *Ibid.* Articolo 52

## 1.3 L'articolo 7 della Costituzione Italiana

### 1.3.1 Genesi e intenti dell'articolo 7

La situazione di equilibrio che si era venuta a creare con I Patti Lateranensi del 1929 fu però scossa dagli avvenimenti della seconda Guerra mondiale. L'8 settembre del 1943, con l'armistizio dell'Italia, la situazione precipitò definitivamente e il paese si divise. A nord la Repubblica Sociale Italiana (o Repubblica di Salò), guidata dagli ideali fascisti e sostanzialmente sotto il controllo dei tedeschi, ma sotto la nuova forma della Repubblica, mentre a sud la presenza degli Alleati. La seconda guerra mondiale, in Italia, si trasformò presto in guerra civile.

In questa situazione complessa e delicata, ancora una volta la Chiesa Cattolica assunse il ruolo di guida delle comunità ed in certi casi si mosse in prima persona, ma necessariamente in clandestinità, per salvare ebrei, perseguitati politici ed altre minoranze. La lotta al nazifascismo portò i partigiani cattolici antifascisti e i partigiani socialcomunisti ad avvicinarsi per combattere il nemico comune, nonostante la Chiesa continuasse a condannare tutte le manifestazioni dell'ideologia marxista, e ben presto la lotta armata si trasformò in lotta politica. Dalle ceneri del Partito Popolare nacque la Democrazia Cristiana, che sarà il maggior alleato della Santa Sede, non solo durante i lavori dell'Assemblea Costituente, ma anche per più di cinquant'anni dopo di essa, nel panorama politico italiano.

Tra il 2 e il 3 giugno 1946, con il referendum per la scelta tra monarchia e repubblica e l'elezione dell'Assemblea Costituente, la Democrazia Cristiana si rivelò il partito di maggioranza con più del 35% delle preferenze, seguito dal Partito Socialista Italiano con quasi il 21% e il Partito Comunista Italiano con quasi il 19%, mentre nessuno degli altri partiti raggiunse il 10 %<sup>60</sup>.

Dall'esito delle elezioni dell'Assemblea Costituente, la Chiesa, e in generale il mondo cattolico italiano, tirò un sospiro di sollievo. La Democrazia Cristiana infatti, dall'alto della sua maggioranza in seno all'assemblea, sebbene non assoluta, poteva assicurare alla Chiesa una concreta rappresentanza. La grande preoccupazione del papato era infatti quella di quale ruolo

---

<sup>60</sup> Vedi in generale, *votazioni dell'Assemblea costituente 02/06/1946*, Archivio "Eligendo" [online]. Disponibile da: <https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=A&dtel=02/06/1946&es0=S&tpa=I&lev0=0&levsut0=0&ms=S&tpe=A>

avrebbe avuto la Chiesa, e più in generale la religione cattolica, nella neonata Repubblica italiana e nella sua Costituzione.

Tuttavia, il referendum del 2 giugno aveva visto vincere la forma repubblicana con un leggerissimo scarto sulla monarchia. Tutte le forze politiche in seno all'assemblea costituente dunque comprendevano l'importanza del mantenimento di un rapporto pacifico e di collaborazione con la Chiesa, la quale era vista come un importante alleato per l'accettazione della, decisamente non unanime (solo il 54% della popolazione), scelta a favore della Repubblica. La Chiesa costituiva un potente collante sociale per una ampia parte del paese, e il sostegno di questa era necessario soprattutto per quei partiti "di massa", che si rivolgevano cioè alle parti meno istruite della popolazione e comunque con una forte fede religiosa.

Nonostante ciò, sarebbe comunque stato difficile, a prescindere dalla presenza o meno della Democrazia Cristiana, sovvertire un sistema, figlio dei Patti Lateranensi, che per quasi due decenni aveva funzionato bene.

Nel lungo processo di redazione della Costituzione questo delicato problema fu ampiamente affrontato dapprima dalla prima sottocommissione e, successivamente, dalla Commissione dei 75 e dall'Assemblea Costituente stessa. Tuttavia, appare impossibile qui ricostruire nel dettaglio l'intero processo che ha portato alla stesura e all'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione, ma è possibile ripercorrere le più importanti tappe del suo sviluppo, anche attraverso le parole di coloro che sono stati i protagonisti di questo dibattito.

I primi due grandi protagonisti del dibattito riguardante il rapporto Stato-Chiesa all'interno della Costituzione furono il democristiano Giuseppe Dossetti e il demolaburista Mario Cevolotto, che, durante i lavori della prima sottocommissione, presentarono due relazioni di diversa impostazione.

Cevolotto, demolaburista ma anche esponente di spicco della massoneria, riteneva che la Costituzione dovesse contenere solo poche e generali norme riguardo la libertà religiosa e delle confessioni religiose, adottando un approccio costituzionale incentrato sul laicismo. La Costituzione doveva affermare solamente i principi generali che regolano la libertà religiosa, mentre i rapporti concreti tra Stato e confessioni religiose dovevano essere oggetto di legislazione speciale. Non ci sarebbe dunque potuto essere spazio nella Costituzione per un esplicito richiamo ai Patti Lateranensi, ma la legislazione speciale avrebbe dovuto rispettare i principi costituzionali e gli accordi pattizi, respingendo la possibilità di una modifica o addirittura di una abolizione dei Patti.

Lo schema proposto da Cevolotto fu dunque il seguente:

“

### LE LIBERTÀ RELIGIOSE

Art. 1 - A tutti i cittadini è garantita piena libertà di fede e di coscienza.

Art. 2 - È garantita piena libertà di esercizio e di propaganda a tutti i culti e le confessioni, che non siano contrari all'ordine pubblico, alla morale, o al buon costume. È tutelato il diritto di tutti i cittadini di professare qualsiasi culto o di non professare alcun culto, o anche di abbandonare una confessione religiosa per entrare in un'altra.

Art. 3 - Tutte le organizzazioni confessionali possono propagandare e diffondere liberamente la loro fede e possedere gli edifici nei quali il culto viene esercitato.

Art. 4 - Nessuno può giustificare un reato, o il mancato adempimento di un dovere imposto dalla legge, invocando le proprie opinioni religiose o filosofiche.”<sup>61</sup>

Molto più ampio e di impostazione totalmente diversa fu il progetto proposto dal democristiano Dossetti, caratterizzato da un linguaggio più tecnico e raffinato, e soprattutto da un esplicito riferimento ai Patti Lateranensi.<sup>62</sup>

La prima sezione della relazione, dedicata allo Stato come ordinamento giuridico e ai suoi rapporti con gli altri ordinamenti”, all’articolo 4 prevedeva che “Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce perciò come originari l'ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l'ordinamento della Chiesa.”<sup>63</sup>

Spiega Dossetti: “Il riconoscimento della comunità internazionale e degli ordinamenti degli altri Stati non ha bisogno di essere giustificato ed è ormai divenuto comune a tutte le più recenti Costituzioni.

Ma nemmeno ha bisogno di speciale giustificazione il riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa per chi sappia che la moderna dottrina ecclesiasticistica è unanime nel riconoscere all'ordinamento canonico il carattere di ordinamento giuridico originario. Anzi è ormai noto a

---

<sup>61</sup> Cevolotto, Mario, (1947), RELAZIONE del deputato CEVOLOTTO MARIO SUI RAPPORTI FRA STATO E CHIESA (LIBERTÀ RELIGIOSA). Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione [online]. Disponibile da: <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/01/09-cevolotto.htm>

<sup>62</sup> Dossetti, Giuseppe, (1947), RELAZIONE e PROPOSTE del deputato DOSSETTI GIUSEPPE SULLO STATO COME ORDINAMENTO GIURIDICO E I SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI ORDINAMENTI E SULLA LIBERTÀ DI OPINIONE, DI COSCIENZA E DI CULTO. Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione [online]. Disponibile da:

<https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/01/10-dossetti.htm>

<sup>63</sup> *Ibid.* Articolo 4

tutti che l'ordinamento canonico è con l'ordinamento internazionale comunemente addotto come l'esempio tipico di ordinamento giuridico sovrano e indipendente da quello dello Stato.<sup>64</sup> L'articolo 6 propone invece di inserire in Costituzione il principio dell'adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale, già presente in altre costituzioni europee come quella svizzera o di Weimar, affermando che “le norme di diritto internazionale come gli accordi attualmente in vigore tra lo Stato e la Chiesa e gli altri che eventualmente, secondo le modalità previste dalla presente Costituzione, venissero stipulati in avvenire, fanno parte dell'ordinamento dello Stato, senza che occorra emanarle con apposito atto. Le leggi dello Stato non possono contraddirvi.”<sup>65</sup>

È però il secondo comma l'articolo 7 a fare esplicito riferimento ai Patti Lateranensi. “Fermi restando i principi della libertà di coscienza e della eguaglianza religiosa dei cittadini, la religione cattolica — religione della quasi totalità del popolo italiano — è la religione dello Stato. Le relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica restano regolate dagli Accordi Lateranensi.”<sup>66</sup> Tuttavia, la prima parte dell'articolo 7, relativa alla religione di Stato, verrà lasciata cadere, in quanto alla Chiesa e alla Democrazia Cristiana interessava più che altro l'inserimento dei Patti Lateranensi all'interno della Costituzione.

La sottocommissione discusse a lungo l'articolo 5, che diventerà poi il definitivo articolo 7 della Costituzione. Oltre alle due relazioni appena viste, importante fu anche il lavoro dell'onorevole Palmiro Togliatti, membro fondatore, segretario e capo del Partito Comunista Italiano, il quale, con un atteggiamento di dialogo nei confronti delle forze cattoliche, si mostrò sensibile alle loro esigenze, tanto da esprimere un suo parere favorevole all'eventuale inserimento nella Costituzione di un articolo nel quale venisse sancito che la Chiesa Cattolica, quale espressione della fede della maggioranza del popolo italiano, regola i rapporti con lo Stato attraverso “l'esistente Concordato”<sup>67</sup>, senza però menzionare direttamente i Patti Lateranensi.

La proposta di Togliatti fu però bersaglio delle critiche dell'onorevole Grassi, esponente dell'Unione Democratica Nazionale, per il quale “con la formula dell'onorevole Togliatti «in termini concordatari» non si dice tutto, perché oltre il Concordato c'è il Trattato del Laterano

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Articolo 4

<sup>65</sup> *Ibid.* Articolo 6

<sup>66</sup> *Ibid.* Articolo 7

<sup>67</sup> Vedi in generale sui lavori dell'Assemblea Costituente: Muselli, Luciano, (1988). CHIESA E STATO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE: L'ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. [online] *Il Politico*, 1988, Vol. 53, No. 1 (1988), pp. 69-97. Disponibile da: <https://www.jstor.org/stable/43100631>

che regola i rapporti tra Stato e Chiesa nella parte più essenziale, e quindi non si può non menzionare questo Trattato. Per quanto riguarda la parte concordataria, fa presente che tutti sono d'accordo nel ritenere che il Concordato possa essere rivedibile, trattando materia mista.<sup>68</sup> Grassi propone pertanto che la formula sia “I rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi”, formula che sarà poi modificata dallo stesso onorevole Grassi in “I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. Si stava arrivando a quella che sarebbe stata poi la formula del definitivo articolo 7.

Il testo che esce approvato dalla prima sottocommissione e che approda alla Commissione dei 75 così recita: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualunque modificazione di essi bilateralmente accettata non richiederà un procedimento di revisione costituzionale”. Numerosi, anche in questo caso, furono gli emendamenti, aventi ad oggetto sempre l’esplicita menzione ai Patti Lateranensi. Infatti, la quasi totalità dell’assemblea era disposta ad inserire in Costituzione il principio pattizio e concordatario ma quello che si voleva evitare era un esplicito riferimento a quei Patti che venivano visti come un pericoloso prodotto del governo di Mussolini. Tuttavia, grazie ad una articolata difesa dell’articolo operata dall’onorevole democristiano Aldo Moro, gli emendamenti furono tutti discussi e respinti nel corso della seduta del 25 marzo 1947, e il testo fu approvato.

Così, il testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea, distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 e approvato il 22 dicembre, recitava:

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

### 1.3.2 L’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 7

L’articolo 7 della Costituzione sancisce il principio di laicità e il principio di indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa Cattolica nei rispettivi ambiti di competenza. Lo Stato

---

<sup>68</sup> Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione. (1946), *RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1946* [online], p. 480. Disponibile da: [https://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/I\\_Sottocommissione/sed049/sed049nc.pdf](https://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed049/sed049nc.pdf)

non deve interferire negli affari interni della Chiesa e viceversa. Ciò impedisce, ad esempio, che la Chiesa influenzi direttamente le decisioni politiche dello Stato. Allo stesso modo, la giurisprudenza ha confermato che lo Stato deve mantenere una posizione neutrale rispetto alle religioni, garantendo il rispetto e la protezione della libertà religiosa per tutti i cittadini.

Ciò implica che le istituzioni statali non devono favorire né discriminare alcuna religione, così come previsto anche dall'articolo 8 della Costituzione, il quale prevede che i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica debbano essere obbligatoriamente regolati, per legge, da intese stipulate con le loro relative rappresentanze.

Ad oggi le confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato delle intese superano la decina, ma la Corte Costituzionale ha precisato, nella sentenza 346/2002, che la presenza o meno di tali intese non possono essere valutate quale elemento discriminatorio per le confessioni religiose che volessero ottenere benefici, quali l'erogazione di contributi per la realizzazione di edifici di culto o di altre attività religiose.

Tuttavia è molto difficile separare completamente lo Stato Italiano dalla Chiesa, questo perché queste due entità sono state, nel corso della storia, incredibilmente legate. Ad oggi, la quasi totalità del patrimonio culturale e architettonico presente sul suolo italiano presenta punti di contatto con la Chiesa, basti vedere il numero di chiese presenti in ogni città o i soggetti dei dipinti della maggior parte dei più importanti pittori italiani dal medioevo in poi o, ancora, parti importantissime della letteratura italiana, come la *Commedia* di Dante o i *Promessi Sposi* di Manzoni. Inoltre, con l'esplicito riferimento ai Patti Lateranensi presente nella Costituzione, e la mancata modifica di essi, molti dei privilegi che il Regno d'Italia aveva concesso alla Chiesa erano rimasti. In molti hanno dunque voluto vedere nell'articolo 7, più la costituzionalizzazione del principio di autonomia della Chiesa dallo Stato che del principio di autonomia dello Stato dalla Chiesa.

Tuttavia con il tempo questa idea è stata sempre più abbandonata in quanto, a seguito degli Accordi di Villa Madama del 1984, meglio noti con il nome di Nuovo Concordato, molti di questi privilegi sono stati, consensualmente, eliminati, portando il rapporto tra Stato Italiano e Santa Sede ad essere sempre più simile ad un normale rapporto diplomatico, come quello nei confronti degli altri stati terzi.

Nonostante ciò comunque ancora è difficile parlare di una totale terzietà tra la Repubblica e la Santa Sede, ed è ancora più difficile negare che la Repubblica tenga un occhio di riguardo per le questioni che riguardano la Santa Sede.

Numerosi sono stati casi in cui, non solo l'articolo 7 della Costituzione e il principio di laicità, ma anche l'intero equilibrio istituzionale in materia di rapporti tra Stato e Chiesa, sia stato oggetto di sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e finanche della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Una portante sentenza si ebbe pochi anni dopo la ratifica del nuovo concordato, quando, nel 1989, la Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi in merito all'obbligo dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

L'obbligo, introdotto dal concordato del 1929, era già venuto meno con le modifiche apportate nel 1984 dal Nuovo Concordato, ma per coloro che si avvalevano del diritto a non partecipare alle lezioni di religione, era obbligatoria la frequenza di corsi alternativi.

Con la sentenza 203/1989, la Corte Costituzionale affermò che “Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.”<sup>69</sup>

Altro caso, molto più recente, è quello che ha avuto ad oggetto la presunta violazione del principio di laicità e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, causata dalla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Il caso in questione è quello che, nella sua fase finale innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2011, venne conosciuto come “Lautsi e altri c. Italia”.

Nella sua prima fase domestica, la Signora Lautsi, finlandese con cittadinanza italiana, propose un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, lamentando il rifiuto delle autorità scolastiche alla richiesta di rimozione del crocifisso presente nell'aula frequentata dai suoi due figli.

Il TAR rigettò il ricorso il 17 marzo 2005, affermando che il principio di laicità fosse già parte del patrimonio giuridico europeo ed occidentale, e che pertanto la presenza del crocifisso nelle aule non contrastasse con tale principio in quanto simbolo del percorso storico e culturale dell'Italia e dei valori chiave presenti nella Carta Costituzionale.

---

<sup>69</sup> Corte Costituzionale. (1989), Sentenza n° 203 dell'11 aprile 1989 [online]. Disponibile da: [https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio\\_studi/normativa/203\\_89.pdf](https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/203_89.pdf)

Dello stesso avviso fu il Consiglio di Stato, il quale, confermando la decisione del TAR del Veneto, affermò che “che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. [...] Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione [...] senza sminuire la loro specifica “laicità”.<sup>70</sup>”

A sua volta, nel 2011, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non trovò una violazione del principio di laicità anche in quanto “il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante agli occhi della Corte, tenuto conto soprattutto del principio di neutralità (precedente paragrafo 60). In particolare non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose<sup>71</sup>”

Sul medesimo problema del crocifisso nelle scuole, ma su un caso diverso, si sono espresse nel 2021 anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno ritenuto che “La formula del simbolo essenzialmente passivo, adoperata dalla Corte EDU, si mostra coerente anche con questo terreno di giudizio.<sup>72</sup>” “L'affissione del crocifisso può risultare "sgradita" al ricorrente, ma da sola non è in grado né di intaccare la sfera delle sue convinzioni personali e delle sue opzioni in materia religiosa, né di pregiudicare la possibilità di esprimerle e di manifestarle, come cittadino e come docente, nell'ambiente scolastico.<sup>73</sup>”

---

<sup>70</sup> Consiglio di Stato. (2006), Sentenza n°556 del 13 gennaio 2006 [online]. Disponibile da:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-cds>

<sup>71</sup> Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera. (2011), Causa “*Lautsi*” e altri c. Italia, sentenza del 18 marzo 2011 [online]. Disponibile da:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_8\\_1\\_14&contentId=SDU647659&previusPage=mg\\_1\\_20](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_14&contentId=SDU647659&previusPage=mg_1_20)

<sup>72</sup> Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili. (2021), Sentenza n°24414 del 2021, par. 28.1 [online]. Disponibile da: [https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bc0be14b4-e883-4917-acaf-1d7fa1df2bb9%7D\\_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-24414-2021.pdf](https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bc0be14b4-e883-4917-acaf-1d7fa1df2bb9%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-24414-2021.pdf)

<sup>73</sup> *Ibid.* par. 28.3

## 1.4 Rapporti tra Santa Sede e Repubblica Italiana

### 1.4.1 La nascita della Chiesa moderna: il Concilio Vaticano II

L'evento che senza dubbio ha maggiormente plasmato, non solo la Chiesa, ma anche i rapporti tra questa e la Repubblica Italiana, è stato il Concilio Vaticano II. Proprio attraverso questo concilio la Chiesa si è modernizzata e aperta al mondo ed ha assunto, sia nelle relazioni esterne che nella liturgia, la forma che mantiene fino ad oggi.

Il Concilio Vaticano del 1869 e il Concilio Vaticano II del 1962-1965 sono stati gli unici due concili dell'epoca moderna. Tuttavia il Concilio Vaticano del 1869 si dovette interrompere l'anno successivo a causa dell'invasione di Roma da parte delle truppe sabaude e non fu mai più ripreso. Proprio dall'esigenza di completare i lavori che erano stati lasciati in sospeso nel 1870, già nel 1948 Papa Pio XII nominò, in seno al Sant'Uffizio, una commissione preparatoria con il compito di organizzare la ripresa del Concilio Vaticano I. Al termine dei lavori, però, la commissione concluse che è una mera ripresa del concilio Vaticano primo non sarebbe riuscita ad affrontare i nuovi problemi che, dal 1870 in poi, erano sorti nella Chiesa.

Fu Papa Giovanni XXIII nel 1959, dopo soli tre mesi di pontificato, a indire un nuovo Concilio Vaticano, che fu aperto l'11 ottobre 1962 e fu concluso l'8 dicembre 1965 da Papa Paolo VI.

L'indizione del concilio da parte di Giovanni XXIII e fu alquanto inaspettata poiché i primi atti del suo pontificato potevano essere compresi tra quelli dell'ala "intransigente" della Chiesa, cioè quella parte della Chiesa tradizionalista e poco aperta alla modernizzazione, nonostante la maggioranza del clero fosse favorevole ad un rinnovamento.

Al Concilio parteciparono 2540 tra Patriarchi, Vescovi e Cardinali da tutto il mondo, costituendo così la prima occasione per riuscire a superare una visione eurocentrica della Chiesa e conferirle una immagine globale.

L'obiettivo primario del Concilio fu quello di promuovere l'incremento della fede e la modernizzazione della disciplina ecclesiastica, il tutto anche attraverso un rinnovamento dei costumi<sup>74</sup>, al fine di "custodire ed insegnare in forma più efficace il sacro deposito della dottrina cristiana."<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Papa Giovanni XXIII. (1959) *Ad Petri Cathedram* [online]. Disponibile da: <https://www.papalencyclicals.net/john23/j23petri.htm>

<sup>75</sup> Carbone, Vincenzo. IL CONCILIO VATICANO II: LUCE PER LA CHIESA E PER IL MONDO MODERNO [online]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/jubilee\\_2000/magazine/documents/ju\\_mag\\_01051997\\_p-21\\_it.html](https://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01051997_p-21_it.html)

Numerose furono le novità introdotte da Concilio Vaticano II. A livello liturgico venne introdotta la possibilità per i fedeli di partecipare alla messa attraverso i canti, cosa fino a quel momento possibile solo per coloro che officiavano la messa. Inoltre, nonostante il latino rimanesse la lingua ufficiale del clero, le messe avrebbero dovuto essere celebrate usando la “lingua volgare”, cioè la lingua parlata dalla comunità nel quale si sta celebrando la messa e la celebrazione avrebbe dovuto essere *versus populus* e non più *versus Deum*, cioè rivolgendosi al popolo e non più dando le spalle ad esso.

Venne poi stabilito che la parola di Dio dovesse essere “comunicata nella storia”, ponendo fine all’interpretazione letterale e atemporale delle sacre scritture. I cambiamenti interessarono anche il Sant’Uffizio, che cambiò nome in Congregazione per la Dottrina della Fede.

Numerosi furono però anche i cambiamenti dottrinali che, nonostante fossero stati previsti da Giovanni XXIII, non furono accettati da Paolo VI, e che maggiormente avrebbero potuto costituire una svolta epocale per la Chiesa, tra cui la revisione della regola del celibato per i preti, l’introduzione di un *favor* nei confronti dei contraccettivi e la possibilità per i divorziati di avere un ruolo attivo nella Chiesa.

Dal punto di vista della presenza internazionale della Chiesa nel mondo, con l’approvazione della dichiarazione *Dignitatis Humanae*, la Chiesa si avvicinò alla democrazia e affermò il principio della libertà religiosa, passando da un atteggiamento chiuso e difensivo ad uno aperto e propositivo.

Il Concilio Vaticano II è stato ed è tuttora oggetto di interpretazioni. Se molti lo ritengono come il concilio più importante del secondo millennio altri non gradirono affatto i cambiamenti da esso introdotti. Alcune delle correnti considerate intransigenti si estremizzarono e decisero di distaccarsi da questa modernizzazione, come la corrente dei Lefebvriani. Marcel Lefebvre, noto con il nome di “vescovo di ferro”, accusò Paolo VI di avere profilato il primato dell’uomo su Dio, comportando una detronizzazione di Cristo, accuse per cui fu sospeso *a divinis* nel 1976 da Paolo VI e scomunicato da Giovanni Paolo II nel 1988.

Ciononostante, il Concilio Vaticano II ha senza dubbio comportato una serie di novità e cambiamenti significativi nella vita e nella missione della Chiesa cattolica, influenzando profondamente la sua relazione con il mondo moderno e aprendo la strada a una maggiore apertura e rinnovamento nella vita della Chiesa.

#### 1.4.2 Il Nuovo Concordato del 1984, la cooperazione in ambiti specifici e le tensioni nei rapporti tra le due entità

Come si è più volte avuto modo di dire nel corso di questa trattazione, da quando i Patti Lateranensi erano stati firmati, nel 1929, molto era cambiato. La seconda guerra mondiale, la trasformazione del Regno d'Italia in Repubblica Italiana e le riforme portate dal Concilio Vaticano II ponevano le basi per una modificazione degli accordi tra Stato e Chiesa. A questo deve aggiungersi il lungo processo di secolarizzazione e individualizzazione che aveva preso avvio negli anni '60 del novecento e che già negli anni '80 cominciava ad avere effetti visibili sulla società. La laboriosa trattativa di revisione consensuale, che ebbe inizio nel 1976 e si concluse nel 1984, ebbe luogo in un periodo in cui si iniziava sempre più a ragionare di multilateralismo, cioè della possibilità di risolvere le controversie internazionali attraverso il dialogo e la diplomazia (secondo quella che Vasilij Kandinsky aveva definito, nel 1927, la "logica del *e*", cioè una logica che preferiva la "congiunzione" all'*aut-aut*, e quindi, interpretando, il multilateralismo al soggettivismo). Il preambolo dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, che, come modificato nel 1984 modifica integralmente il Concordato lasciando sostanzialmente invariato il Trattato, prende atto di questi cambiamenti e recita:

“tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense: [...]”<sup>76</sup>”

---

<sup>76</sup> Santa Sede, Repubblica Italiana. (1984) ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE [online]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19850603\\_santa-sede-italia\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html)

L'accordo del 1984, firmato dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli, era composto di soli 14 articoli, a differenza del precedente composto da 45 articoli, ed introdusse numerose novità tra cui l'eliminazione di qualsiasi riferimento alla religione cattolica quale religione di Stato ed eliminando l'obbligo di insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane<sup>77</sup> (Lo stato deve assicurare l'insegnamento della religione nelle scuole ma per i singoli la concreta partecipazione al corso è facoltativa).

Inoltre, con l'eliminazione del finanziamento diretto dello Stato italiano alla Chiesa Cattolica, venne iniziato il cammino verso una nuova forma di finanziamento per il clero attraverso lo strumento dell'8 per mille sull'Irpef, materia che, assieme ad altre materie preventivamente indicate, lo Stato avrebbe da quel momento discusso con la Conferenza Episcopale Italiana, istituita nel 1952.

Il Concordato *bis* ha ridotto alcuni privilegi giuridici precedentemente riconosciuti alla Chiesa, come ad esempio nel campo del diritto matrimoniale e della disciplina del clero. Per quanto riguarda il matrimonio, riconosciuto dai Patti Lateranensi come un sacramento indissolubile, venivano riconosciuti dalla Chiesa i suoi effetti civili, che per cessare non avrebbero più avuto bisogno di una sentenza di nullità da parte della Chiesa, mentre venne introdotta la possibilità, per i diaconi e i religiosi, di sostituire il servizio militare con il servizio civile.

Ad oggi le relazioni tra Santa Sede e Repubblica Italiana sono costanti e, sulle diverse questioni di natura concordataria, l'Ambasciata Italiana presso la Santa Sede e la Nunziatura apostolica in Italia mantengono un costante confronto istituzionale. Ampia è inoltre la collaborazione tra le due entità con riguardo ad ambiti sociali specifici.

Nel 2015 nuove consultazioni in materia di politica estera hanno inaugurato un nuovo periodo di collaborazione finanziaria, grazie ad una convenzione in materia fiscale entrata in vigore nel 2016 diretta ad assicurare ampio livello di trasparenza tra Italia e Santa Sede, secondo quanto stabilito dagli standard internazionali in materia.

Anche in ambito culturale, numerose sono state le intese firmate, come quella del 1996, del 2000 e del 2005, in attuazione del Concordato del 1984, attraverso le quali Santa Sede e Repubblica Italiana, concordando sulle disposizioni per la "salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni

---

<sup>77</sup> *Supra* par. 1.3.2

ecclesiastiche<sup>78</sup>” hanno precisato alcune regole “in relazione ad alcune iniziative e situazioni di particolare rilevanza, come l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili, la loro sicurezza e conservazione, il prestito di opere d’arte per mostre ed esposizioni, l’adeguamento liturgico delle chiese.<sup>79</sup>”

Un ultimo esempio di collaborazione in ambiti specifici tra Santa Sede e Italia può essere la Convenzione in materia di sicurezza sociale, mirante a garantire la protezione sociale dei cittadini italiani e dei membri del clero cattolico impiegati presso istituzioni ecclesiastiche situate nel territorio dell’altro Stato. La presente convenzione, stipulata nel 2000 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha aggiornato la precedente convenzione del 1956 e ne ha ampliato l’ambito di applicazione.

Negli ultimi anni comunque non sono mancati anche i casi di contrasto tra Santa Sede e Italia, riguardo discipline di varia natura come, ad esempio, la legislazione sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, approvata nel 2016, attraverso cui l’Italia riconobbe le unioni civili tra persone dello stesso sesso e vi associò alcuni diritti simili a quelli delle coppie sposate. Tuttavia, la Santa Sede ha espresso forti critiche a questa legge, sottolineando il loro sostegno al matrimonio tradizionale tra l’uomo e la donna.

Ancora, riguardo la materia dell’immigrazione e delle politiche di accoglienza la Chiesa ha sostenuto un approccio di accoglienza e solidarietà verso i migranti e i rifugiati, mentre alcune forze politiche italiane hanno adottato posizioni più restrittive sull’immigrazione, suscitando disaccordi e tensioni con la Santa Sede.

Altro argomento caldo è quello dell’eutanasia e del fine vita, acceso negli ultimi anni con proposte di legge per legalizzare l’eutanasia attiva o il suicidio assistito. Queste proposte sono state fortemente criticate dalla Chiesa che invece ha sostenuto la promozione delle cure palliative alternative all’eutanasia condannandola come una violazione del sacro valore della vita umana.

Da ultimo, uno dei più recenti dibattiti è stato causato dalla proposta di un Disegno di Legge, presentato in parlamento dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, riguardante “Disposizioni contro l’omotransfobia, la misoginia, la disabilitofobia e il pregiudizio per l’età”. Una richiesta di modifica del Disegno di Legge in questione giunse attraverso i canali

---

<sup>78</sup> Ministero della Cultura. (2005), ACCORDO TRA STATO E SANTA SEDE PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI: LA FIRMA A ROMA IL 26 GENNAIO [online]. [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it) [consultato il 3 maggio 2024]. Disponibile da: <https://www.beniculturali.it/comunicato/accordo-tra-stato-e-santa-sede-per-la-tutela-dei-beni-culturali-la-firma-a-roma-il-26-gennaio>

<sup>79</sup> *Ibid.*

diplomatici ufficiali della Santa Sede nel 2021. La motivazione fu quella di una presunta violazione dell'articolo 2 comma 1 e 3 del Nuovo Concordato del 1984, che rischierebbe di ledere la libertà di espressione della comunità cattolica.

In conclusione, dal Concordato del 1984 e alle dinamiche più recenti, emerge un percorso caratterizzato da continui cambiamenti politici, sociali e culturali, che hanno influenzato la natura e il contenuto degli accordi tra Stato e Chiesa. La revisione del Concordato del 1984 è stata il risultato di un lungo processo di negoziazione e rappresenta un importante adattamento alle trasformazioni della società italiana e alla nuova visione delle relazioni tra Stato e Chiesa alla luce del Concilio Vaticano II. Tuttavia, nonostante gli sforzi per rinnovare e adattare gli accordi bilaterali, le tensioni e le controversie persistono su questioni etiche, morali e sociali, come evidenziato dalla divergenza di opinioni su temi quali i diritti LGBT, l'aborto, l'immigrazione e l'eutanasia. Questi contrasti mettono in luce la complessità delle relazioni tra la sfera religiosa e quella civile e la sfida nel bilanciare i valori religiosi con i principi di democrazia e laicità. Tuttavia, nonostante le divergenze, le due entità continuano a collaborare su molteplici fronti, dimostrando un impegno comune per affrontare le sfide sociali contemporanee e promuovere il benessere della società italiana.

## CAPITOLO II

### 2. I rapporti internazionali della Santa Sede e dello Stato Vaticano

#### 2.1 Soggettività Giuridica Internazionale della Santa Sede e dello Stato Vaticano

Si è fino ad ora parlato della storia che ha portato alla formazione della Santa Sede e dello Stato Vaticano così come li conosciamo oggi, e dei loro rapporti, dapprima con il Regno d'Italia e poi con la Repubblica Italiana. È dunque ora necessario effettuare una ricognizione più marcatamente internazionale e vedere quali rapporti internazionali intrattengono la Santa Sede e lo Stato Vaticano e con quali stati, di quali trattati internazionali sono firmatari e di quali organizzazioni internazionali sono membri od osservatori. Prima di effettuare questa ricognizione è però utile comprendere cosa si intenda per “soggettività giuridica internazionale”, quali siano le implicazioni della qualifica di soggetto giuridico internazionale e, qualora vi fossero, quali sono le differenze tra i vari tipi di soggetti internazionali.

##### 2.1.1 Definizione e natura della soggettività giuridica internazionale

Quando si parla di “Soggettività giuridica internazionale” in realtà si fa riferimento ad un fenomeno più complesso. La nozione di soggetto giuridico internazionale si riferisce a qualsiasi entità che possiede diritti e doveri riconosciuti dal diritto internazionale e che ha la capacità di agire nel contesto internazionale. Questo concetto è fondamentale per la comprensione delle dinamiche e delle interazioni a livello globale, poiché i soggetti giuridici internazionali sono gli attori principali che partecipano alla formazione e all'applicazione delle norme internazionali. Essi possono stipulare trattati, partecipare a organizzazioni internazionali, e assumere responsabilità e obblighi derivanti dalle norme del diritto internazionale.

La soggettività giuridica internazionale implica la capacità di essere titolari di diritti e obblighi e di poter agire sulla scena internazionale in modo autonomo. Questo include la possibilità di entrare in relazioni giuridiche con altri soggetti internazionali, di presentare reclami internazionali e di essere soggetti a procedimenti giuridici internazionali.

I soggetti giuridici internazionali sono riconosciuti come tali non solo per la loro capacità di agire, ma anche per il riconoscimento che ricevono dagli altri attori internazionali. La loro esistenza e operatività sono regolate e protette dalle norme del diritto internazionale, che stabiliscono i principi fondamentali della loro interazione. La personalità giuridica

internazionale permette a queste entità di partecipare attivamente alla vita internazionale, influenzando le politiche globali e contribuendo alla soluzione delle controversie internazionali. La loro importanza si riflette anche nella capacità di godere di immunità e privilegi specifici, necessari per svolgere le loro funzioni senza interferenze indebite. La nozione di soggetto giuridico internazionale è dunque un elemento chiave per la comprensione delle relazioni internazionali e della struttura del sistema giuridico internazionale, in cui vari attori, riconosciuti come tali, interagiscono secondo regole condivise e con obiettivi comuni, quali la pace, la sicurezza e la cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda i requisiti della soggettività giuridica internazionale, essi includono principalmente il riconoscimento da parte della comunità internazionale, la capacità di esercitare diritti e doveri nel contesto internazionale e la possibilità di intraprendere azioni legali internazionali.

Altro elemento fondamentale è inoltre la sovranità, che implica il controllo esclusivo su un determinato territorio e la capacità di autogovernarsi senza interferenze esterne. Lo stesso articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite riconosce gli Stati sovrani come soggetti primari del diritto internazionale<sup>80</sup>. La sovranità inoltre deve essere intesa in maniera bidimensionale, da un lato “attiva”, cioè come un effettivo esercizio del potere su un determinato territorio, e dall’altra “passiva”, cioè come una effettiva indipendenza da altri stati.

Un altro requisito è la capacità di entrare in relazioni internazionali, come sancito dalla Convenzione di Montevideo del 1933, che stabilisce i criteri di statualità. Sebbene una definizione di statualità generalmente accettata non sia mai stata elaborata, questa convenzione viene generalmente presa come riferimento per i requisiti di statualità e include, ai fini della personalità internazionale, una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazioni con altri Stati.<sup>81</sup> Inoltre, la capacità di stipulare trattati e di essere parte di accordi internazionali è un indicatore chiave della soggettività giuridica internazionale, come evidenziato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.<sup>82</sup> Le organizzazioni internazionali, per essere riconosciute come soggetti giuridici internazionali, devono essere create mediante un trattato internazionale e acquisiscono una personalità

---

<sup>80</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, (1945), Carta delle Nazioni Unite [online], art. 2.

Disponibile da: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

<sup>81</sup> Pan American Union, (1933), Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States (Convenzione di Montevideo o Montevideo Convention), Articolo 1. [online]

Disponibile da: <https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280166aef>

<sup>82</sup> *Si Veda* (1969), Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati [online], Parte II, Sezione 1.

Disponibile da: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/04/30/074U0112/sg>

giuridica che permette loro di agire indipendentemente dagli Stati membri, come confermato dal parere della Corte Internazionale di Giustizia sul caso delle riparazioni per danni subiti al servizio delle Nazioni Unite del 1949<sup>83</sup>. Infine, la capacità di godere di immunità e privilegi necessari per svolgere le proprie funzioni senza interferenze indebite è un altro requisito essenziale, come stabilito nella Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946<sup>84</sup>.

In passato si riteneva che solamente gli Stati potessero essere qualificati come soggetti di diritto internazionale. Tuttavia, con il tempo, il panorama delle relazioni internazionali si è ampliato e sono apparsi ulteriori “enti” che, pur non essendo delle figure statuali e pur non identificandosi completamente con dei soggetti di diritto internazionale, partecipano alla vita di relazione internazionale. Proprio per queste loro specificità, questi enti vengono chiamati “enti che partecipano alla vita di relazione internazionale”<sup>85</sup>.

Considerando tutti gli attori principali del panorama delle relazioni internazionali, e senza prendere in considerazione la particolare condizione dell’Individuo come soggetto di diritto internazionale, è possibile dividerli in quattro categorie:

- a) un primo gruppo comprende quelle entità che si caratterizzano per il fatto di esercitare il potere di governo su una determinata comunità territoriale e per questo definiti “enti territoriali”. Di questo gruppo fanno parte gli Stati sovrani e indipendenti e gli Insorti, quest’ultimi da intendersi come quegli enti “che perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno Stato [...], oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del territorio nazionale.”<sup>86</sup>;
- b) un secondo gruppo comprende quegli enti che, pur non esercitando un potere di governo su un determinato territorio, tendono al raggiungimento di tale potere come i Comitati nazionali all’estero, da intendersi come un ente che assume la gestione di una comunità nazionale e aspira a governare, ma che è soggetta ad un potere statale, i Movimenti di

---

<sup>83</sup> Corte Internazionale di Giustizia, (1949), REPARATION FOR INJURIES SUFFERED IN THE SERVICE OF THE UNITED NATIONS [online].

Disponibile da: [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383599/mod\\_resource/content/2/ICJ\\_1949\\_Bernadotte.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383599/mod_resource/content/2/ICJ_1949_Bernadotte.pdf)

<sup>84</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Assemblea Generale, (1946), CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS [online].

Disponibile da: [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383598/mod\\_resource/content/2/Convention\\_on\\_Immunities\\_and\\_Privileges\\_of\\_the\\_UN.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383598/mod_resource/content/2/Convention_on_Immunities_and_Privileges_of_the_UN.pdf)

<sup>85</sup> Ronzitti, Natalino (2019) *Diritto Internazionale*, Sesta Edizione. G. Giappichelli Editore. Pp. 13-14

<sup>86</sup> *Ibid.* pp. 21-23

Liberazione Nazionale, cioè gli enti rappresentativi di un popolo in lotta per l'autodeterminazione, e i Governi in esilio;

- c) un terzo gruppo ricomprende le Organizzazioni Internazionali, cioè quegli enti non territoriali, creati tramite accordi internazionali, per volontà degli Stati e ad essi indissolubilmente legati, dotati di un apparato istituzionale permanente, aventi lo scopo di raggiungere obiettivi comuni, attraverso lo svolgimento di attività unitarie. Le Organizzazioni Internazionali possono avere varia struttura e dimensione e possono dividersi tra quelle dotate di una struttura più complessa e quelle dotate di un apparato istituzionale più semplice, oppure tra quelle a carattere universale e quelle a carattere regionale. Importante è poi non confondere queste organizzazioni con le Organizzazioni Non-Governative (ONG), “associazioni di interesse pubblico e senza scopo di lucro che, pur svolgendo attività sostanzialmente di rilevanza transnazionale [...], sono formate da “privati” piuttosto che da Stati, e risultano regolamentate dal diritto interno dello Stato della sede o dove vengono costituite<sup>87</sup>” e che sono prive di personalità.
- d) l'ultimo gruppo è quello che ricomprende alcune entità *sui generis* quali quegli enti non territoriali, di varia natura, che, nonostante non esercitino il potere su alcun territorio, neppure aspirano a farlo. È questo il caso dell'Ordine di Malta, del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Santa Sede.<sup>88</sup>

Proprio quest'ultimo gruppo è quello che più interessa ai fini di questa trattazione. Infatti, se da un lato la Santa Sede è stata inserita nel gruppo delle entità *sui generis* che non esercitano un potere su un determinato territorio, è anche vero che, come si è visto nel capitolo precedente<sup>89</sup>, il Pontefice, a capo sia della Santa Sede che della Città del Vaticano, esercita un potere su un territorio determinato, quello, appunto, della Città del Vaticano. Senz'altro le istituzioni della Santa Sede (Curia Romana) sono formalmente distinte da quelle della Città del Vaticano (amministrazioni Vaticane), tuttavia, il fatto che entrambe queste macro-categorie istituzionali abbiano al loro vertice il Pontefice potrebbe di certo portare a pensare che la differenza, così formalmente netta, possa essere nella pratica molto più sottile.

A questo punto della trattazione, sembra dunque utile esaminare la particolare condizione internazionale della Santa Sede e del Vaticano, comparando numerose tesi che nel tempo sono state sviluppate.

---

<sup>87</sup> Palombino, Fulvio Maria, (2019), Introduzione al Diritto Internazionale. *Editori Laterza*, p. 145

<sup>88</sup> *Supra*, Nota 6

<sup>89</sup> *Supra* Capitolo 1, Paragrafo 2.3

## 2.1.2 Riconoscimento della Santa Sede come entità sovrana e soggetto di diritto internazionale

In molti hanno ritenuto che, con la firma del Trattato Lateranense tra Italia e Santa Sede nel 1929, l'Italia abbia (ri)conferito alla Santa Sede la sua personalità internazionale, dopo gli eventi del 1870. Tuttavia, proprio l'articolo 2 del Trattato Lateranense del 1929 afferma che “l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede in campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità con la sua tradizione e con le esigenze della sua missione nel mondo<sup>90</sup>.” Si sarebbe quindi innanzi ad un “riconoscimento” della soggettività della Santa Sede e non ad un “conferimento”. A questo deve aggiungersi che, secondo il diritto internazionale, nessuno Stato può conferire a un'altra entità una sovranità che sia vincolante per gli altri Stati. Il punto rilevante è che questi altri Stati devono a loro volta accettare la sovranità dell'entità in questione. Come affermato anche dallo storico delle religioni e teologo Giorgio La Piana nel 1931 in uno scritto di risposta a *Le Saint-Siege et le droit des gens* di Louis Le Fur, la sovranità e la personalità della Santa Sede non sono create dagli stati grazie al loro riconoscimento, ma esistono indipendentemente da esso<sup>91</sup>.

In aggiunta, come visto nel capitolo I, la Santa Sede già godeva di un riconoscimento a livello internazionale fin dal V secolo, soprattutto grazie alle numerose opere di mediazione internazionale da essa svolte nei secoli e, in particolare, nel periodo tra il 1870 e il 1929, in cui la Santa Sede fu totalmente carente di un dominio territoriale ma, nonostante ciò, accrebbe il numero di relazioni diplomatiche intrattenute con altri stati. Ad esempio, lo Zar di Russia Nicola II chiese il sostegno e il coinvolgimento del Papato nell'iniziativa di pace dell'Aia del 1898. Ancora, dopo la Prima guerra mondiale, la Germania chiese alla Santa Sede di partecipare e diventare membro della Società delle Nazioni.

Anche negli Stati Uniti d'America, sebbene questi avessero ufficialmente interrotto le relazioni con la Santa Sede nel 1867<sup>92</sup>, alcuni dei suoi organi di governo riconoscevano ancora la Santa Sede come una personalità internazionale di rilievo. Nel 1908, la Corte Suprema degli Stati Uniti, nella sentenza *Municipality of Ponce V. Roman Catholic Apostolic Church in Porto Rico*,

---

<sup>90</sup> Santa Sede, Regno d'Italia, (1929), *Patti Lateranensi*, art. 2. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19290211\\_patti-lateranensi\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html)

<sup>91</sup> *Si Veda Araujo*, Robert John, (Fall 2011), The Holy See: international person and sovereign. *Ave Maria International Law Journal*, 1(1), p.31.

<sup>92</sup> In particolare la Camera dei Rappresentanti addusse motivazioni che andarono dall'eccessivo costo della legazione e dall'inutilità di una legazione in uno stato che sarebbe stato ben presto annesso all'Italia, al fatto che a Roma vi fosse una grave intolleranza nei confronti dei protestanti.

riconobbe che la Santa Sede “occupa ancora una posizione riconosciuta nel diritto internazionale di cui i tribunali devono prendere atto.”<sup>93</sup> Ancora, nel 1887 il Segretario di Stato Bayard osservò come, nonostante fosse assai improbabile un ristabilimento di un qualsiasi potere temporale del Papa, egli fosse ancora riconosciuto come sovrano da molte potenze del mondo e che, sugli accordi da esso posti in essere con altre potenze mondiali, il governo americano non avrebbe interferito o mosso critiche<sup>94</sup>. Del particolare rapporto tra Stati Uniti e Santa Sede si darà conto più avanti.<sup>95</sup>

Proprio quanto accaduto in questo sessantennio dovrebbe far comprendere come i requisiti previsti dalla Convenzione di Montevideo<sup>96</sup> non potrebbero applicarsi *tout court* al caso della Santa Sede. È possibile, piuttosto, dire che la Santa Sede è senz’altro una entità *sui generis*, una “anomalia” del sistema internazionale, in quanto la sua personalità nasce dalla sua autorità e missione religiosa e spirituale nel mondo, in contrapposizione a una pretesa su questioni puramente temporali. Ma non solo. Secondo il Professor Arangio-Ruiz, infatti, la base del ruolo preminente della Santa Sede va ricercata al di là delle questioni religiose. Secondo lui infatti la Santa Sede è diventata “una potenza tra le potenze”, dove per potenza si intende “qualsiasi entità che esista di fatto come unità sovrana e indipendente e che partecipi come tale alle relazioni internazionali. Questo concetto non ha nulla a che vedere con una potenza militare, economica e/o politica maggiore o superiore. [...] la Chiesa Romana sembra essere, come potenza morale, molto più potente di molti, se non della maggior parte, degli Stati.”<sup>97</sup> Inoltre, la sovranità della Santa Sede non si limita ad un territorio specifico perché viene esercitata in tutto il mondo. Per questo motivo la sovranità della Santa Sede è stata talvolta definita "sovranazionale", da intendersi non tanto come “superiore” quanto più come “eccezionale”.

### 2.1.3 Analisi dello status giuridico dello Stato Vaticano come soggetto di diritto internazionale

Si è detto che la definizione fornita dalla Convenzione di Montevideo è quella generalmente più accettata quando si vuole fornire una definizione di statualità. Secondo

---

<sup>93</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, (1908), MUNICIPALITY OF PONCE v. ROMAN CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH IN PORTO RICO, 210 U.S. 296 [online]. (Traduzione propria). Disponibile da:

<https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep210/usrep210296/usrep210296.pdf>

<sup>94</sup> *Supra*, Nota 91, p. 37

<sup>95</sup> *Si Veda*, par. 2.3.1

<sup>96</sup> *Supra*, Nota 81.

<sup>97</sup> Arangio-Ruiz, Gaetano, (1996), ON THE NATURE OF THE INTERNATIONAL PERSONALITY OF THE HOLY SEE [online]. *REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL*. P. 364-365. (Traduzione propria)

Disponibile da: [https://uniset.ca/microstates2/va\\_intl-personality.pdf](https://uniset.ca/microstates2/va_intl-personality.pdf)

questo schema dunque, lo Stato Vaticano può effettivamente essere considerato uno Stato? Per rispondere a questa domanda bisogna capire se i quattro requisiti dell'articolo 1 della Convenzione di Montevideo sono soddisfatti.

Problemi non sorgono per quanto riguarda i requisiti del “territorio determinato” e del “governo”. Infatti, nonostante la Città del Vaticano sia grande solamente 44 ettari, non esiste un minimo di territorio necessario ai fini del soddisfacimento del requisito della Convenzione di Montevideo. La stessa cosa può dirsi per il “governo”, in quanto, nonostante le specificità e gli strettissimi rapporti tra le istituzioni vaticane e la Repubblica Italiana di cui già si è avuto modo di parlare nel primo capitolo, all'interno della Città il Pontefice, attraverso le istituzioni vaticane, esercita un potere di governo corrispondente a quello esercitato dagli altri capi di stato e di governo della maggior parte degli altri stati sovrani. Inoltre, in tempi recenti, si è assistito sempre più ad un passaggio del “governo” da “requisito” a “conseguenza” della statualità. Si può dunque ritenere soddisfatto anche questo requisito<sup>98</sup>. Per quanto riguarda invece il requisito della “capacità di intrattenere relazioni con altri stati”, la Santa Sede, da sola o in alcuni casi per conto anche dello Stato della Città del Vaticano, è parte di numerose organizzazioni internazionali e come si è visto ha da sempre intrattenuto rapporti diplomatici con numerosi paesi.

I problemi tuttavia sorgono quando si esamina il requisito della “popolazione permanente”. A questo riguardo l'articolo 9 del Trattato Lateranense afferma che “in conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano.”<sup>99</sup> Ad oggi risiedono nella Città circa ottocento persone, di cui quasi un terzo godono della cittadinanza Vaticana. Ai fini del soddisfacimento del requisito in questione non è presente un numero minimo di abitanti, residenti o cittadini. Tuttavia il problema sorge quando si richiede che la popolazione sia “permanente”. La popolazione del Vaticano è, infatti, diversa da quella di qualsiasi altro Stato. Le nozioni tradizionali di nazionalità per una popolazione si basano sullo *jus soli* (vincolo del suolo) o sullo *jus sanguinis* (vincolo del sangue). La legge vaticana, tuttavia, non parla mai di nazionalità, ma solo di cittadinanza. La cittadinanza in Vaticano si basa sullo *jus officii*, dove tale status deriva dalla carica ricoperta dalla persona. La popolazione della Città del Vaticano è composta quasi

---

<sup>98</sup> Bathon, Matthew N., (2001), The Atypical International Status of the Holy See [online]. *VANDERBILT JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW* [VOL. 34:597]. Disponibile da:

<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1698&context=vjtl>

<sup>99</sup> Santa Sede, Regno d'Italia, (1929), *Trattato fra la Santa Sede e L'Italia*. Articolo 9. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19290211\\_patti-lateranensi\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html)

interamente da persone che vi risiedono per la loro carica ecclesiastica, come i dignitari, i funzionari e il personale. Inoltre la cittadinanza si estende ai prossimi familiari del cittadino, ma lo stesso non accade con la residenza. Ciò, pertanto, comporta che pochissime persone, se non addirittura nessuna, siano cittadini vaticani permanenti, facendo restare la Città del Vaticano fuori dalla definizione di Montevideo<sup>100</sup>.

Tuttavia, si deve concludere affermando quanto già affermato parlando della Santa Sede. Dato il complementare legame tra la Città del Vaticano e la Santa Sede, non si potrebbe escludere la statualità né tantomeno la personalità giuridica internazionale della Città del Vaticano. Le peculiarità di questa entità e la *diuturnitas* nelle relazioni della Santa Sede con gli altri Stati hanno, con il tempo, fatto sì che si venisse a creare una situazione *de facto* molto articolata e *sui generis* che ad oggi difficilmente potrebbe modificarsi e che per tali ragioni deve considerarsi unica.

#### 2.1.4 I legati papali: i Nunzi Pontifici

Il segno più evidente della presenza della Chiesa sulla scena internazionale è rappresentato dalla diplomazia papale e dai legati papali, noti anche come "Nunzi Pontifici". I Sei canoni del Codice di diritto canonico del 1983 disciplinano il ruolo dei legati papali, e anche il diritto internazionale conferisce loro uno status specifico.

Fin dall'inizio della storia, i Papi hanno sostenuto che una delle principali conseguenze del loro primato spirituale fosse il diritto di inviare legati in tutto il mondo, indipendentemente dai governanti temporali. Questi legati li rappresentano ed esercitano la giurisdizione in loro nome. Dal IV al VII secolo, esistono legati, vicari apostolici e *apocrisarii* o *responsales*. Gli *apocrisarii* rappresentavano il Papa presso l'imperatore bizantino, ma scomparvero col tempo. I legati e i vicari apostolici continuarono a svolgere i loro compiti più a lungo. I legati venivano inviati dal Papa per rappresentarlo durante un concilio ecumenico, mentre i vicari apostolici avevano il compito di assicurare che l'autorità e la supremazia del Papa fossero riconosciute anche in territori remoti. Nel XV e XVI secolo emersero le nunziature, con l'invio di nunzi permanenti per curare gli interessi della Chiesa. Questi nunzi avevano un doppio ruolo: rappresentavano sia il Papa come sovrano temporale dello Stato Pontificio sia come capo della

---

<sup>100</sup> *Si Veda*, in generale, *supra*, nota 97. Inoltre, si potrebbe ancora affermare che il requisito della "popolazione permanente" si presta a diverse interpretazioni. Infatti, se si dovesse intendere il "popolazione permanente" come "esistenza di una popolazione che sempre si identifica con le stesse persone e che può autoriprodursi", (che apparrebbe alquanto insensato) allora non potrebbe considerarsi integrato il requisito di Montevideo. Tuttavia, se per "popolazione permanente" si dovesse intendere una popolazione "sempre presente ed esistente, sebbene non sempre coincidente con gli stessi soggetti", allora il requisito potrebbe dirsi soddisfatto.

Chiesa cattolica romana e sovrano spirituale. I Nunzi agiscono come dei veri e propri ambasciatori della Santa Sede presso gli stati esteri, sempre mantenendo le peculiarità proprie del particolare soggetto internazionale che rappresentano.

L'attuale descrizione del compito, prevista oggi dal Codice di Diritto Canonico, è il risultato di una richiesta dei padri del Concilio Vaticano II di chiarire meglio il ruolo dei legati pontifici: “I Padri del Sacro Concilio [...] desiderano inoltre che, tenendo conto del ruolo pastorale dei propri Vescovi, venga precisato con maggiore precisione il compito dei Legati Pontifici.<sup>101</sup>”

Papa Paolo VI soddisfò questa richiesta con la lettera apostolica in forma di *motu proprio Sollicitudo Omnium Ecclesiarum*<sup>102</sup> del 24 giugno 1969. Questo documento ha costituito la base per le attuali norme del Codice di Diritto Canonico del 1983, che così recita: “Il Romano Pontefice ha il diritto nativo e indipendente di nominare e inviare suoi Legati sia presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia presso gli Stati e le Autorità pubbliche, come pure di trasferirli e richiamarli, nel rispetto però delle norme del diritto internazionale per quanto riguarda l'invio e la revoca dei Legati accreditati presso i Governi.<sup>103</sup>”

“Ai Legati del Romano Pontefice è affidato l'ufficio di rappresentare stabilmente lo stesso Romano Pontefice presso le Chiese particolari o anche presso gli Stati e le Autorità pubbliche cui sono stati inviati. [...] Il compito principale del Legato pontificio è quello di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari. Spetta perciò al Legato pontificio nell'ambito della sua circoscrizione:

- 1) informare la Sede Apostolica sulle condizioni in cui versano le Chiese particolari, nonché su tutto ciò che tocca la vita stessa della Chiesa e il bene delle anime;
- 2) assistere i Vescovi con l'azione e il consiglio, senza pregiudizio per l'esercizio della loro potestà legittima;
- 3) favorire relazioni frequenti con la Conferenza Episcopale, fornendo ad essa tutto l'aiuto possibile;

---

<sup>101</sup> Concilio Vaticano II, (1965), *Decretum De Pastoralis Episcoporum Munere In Ecclesia Christus Dominus* [online], paragrafo 9 (traduzione propria). Disponibile da: [https://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decree\\_19651028\\_christus-dominus\\_it.html](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html)

<sup>102</sup> Papa Paolo VI, (1969), *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum* [online]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu\\_proprio/documents/hf\\_p-vi\\_motu-proprio\\_19690624\\_sollicitudo-omnium-ecclesiarum.html](https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19690624_sollicitudo-omnium-ecclesiarum.html)

<sup>103</sup> Santa Sede, (1983) *Codice di Diritto Canonico*, [online]. Libro II, Parte II, Sezione I, Capitolo V, Can. 362. Disponibile da: [https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic\\_index\\_it.html](https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html)

4) per quanto riguarda la nomina dei Vescovi, comunicare o proporre i nomi dei candidati alla Sede Apostolica, nonché istruire il processo informativo sui promovendi, secondo le norme date dalla Sede Apostolica;

5) adoperarsi per promuovere tutto ciò che riguarda la pace, il progresso e la cooperazione tra i popoli;

6) cooperare con i Vescovi per favorire opportuni scambi fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese o comunità ecclesiali, anzi anche con le religioni non cristiane;

7) in azione congiunta con i Vescovi, difendere di fronte ai governanti degli Stati tutto ciò che riguarda la missione della Chiesa e della Sede Apostolica;

8) esercitare inoltre le facoltà e adempiere gli altri mandati affidatigli dalla Sede Apostolica.<sup>104</sup>”

“È inoltre compito peculiare del Legato pontificio che esercita contemporaneamente una legazione presso gli Stati secondo le norme del diritto internazionale:

1) promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica e le Autorità dello Stato;

2) affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato; trattare in modo particolare la stipulazione e l'attuazione dei concordati e delle altre convenzioni similari.

[...]”<sup>105</sup>”

“L'ufficio di Legato pontificio non cessa quando diviene vacante la Sede Apostolica, a meno che non venga stabilito diversamente nella lettera pontificia [...]”<sup>106</sup>”

## 2.2 Obblighi Internazionali della Santa Sede

### 2.2.1 Partecipazione a trattati, accordi e convenzioni internazionali

La Santa Sede, in qualità di soggetto di diritto internazionale, ha sempre giocato un ruolo cruciale nelle relazioni internazionali, non solo per la sua rilevanza religiosa ma anche per il suo impegno diplomatico e politico. Gli obblighi internazionali della Santa Sede derivano dalla sua partecipazione a trattati, accordi e convenzioni internazionali, che riflettono la sua volontà di contribuire alla pace, alla giustizia e alla cooperazione tra le nazioni.

La Santa Sede ha una lunga storia di negoziazione di accordi internazionali. Ha partecipato alla negoziazione, alla firma e alla ratifica dei principali accordi internazionali prima del 1870, durante il periodo 1870-1929 e dopo il 1929. In origine, solo per citarne uno, già il Concordato

---

<sup>104</sup> *Ibid.* Can. 363

<sup>105</sup> *Ibid.* Can. 365

<sup>106</sup> *Ibid.* Can. 367

di Worms tra Papa Callisto II e il Re Enrico V, concluso nel 1122, riguardava non solo le relazioni ecclesiastiche, ma trattava questioni di sovranità temporale e divenne una sorta di legge consuetudinaria che fu seguita dai papi e dai leader temporali successivi. Tuttavia, questo sistema ha attraversato anche periodi di estrema crisi. La più grande crisi recente fu proprio quella della così detta “questione romana.”

A questo deve aggiungersi che la Chiesa Romana, nonostante le tipiche aperture di Papa Leone XIII<sup>107</sup> alla modernità, faticò ad armonizzarsi con la società industriale e culturalmente pluralistica emergente in Europa nella seconda metà del secolo XIX. “La giurisdizione della S. Sede e della Curia romana era percepita dagli stati come illecita ingerenza di una potenza straniera, di un altro soggetto, che pretendeva di controllare i più profondi sentimenti di fedeltà dei sudditi sui quali era venuto faticosamente elaborandosi il moderno concetto di Stato.<sup>108</sup>”

Questa espressione evidenzia un aspetto cruciale del rapporto tra la Santa Sede, la Curia romana e gli Stati moderni. La giurisdizione della Santa Sede e della Curia romana, ovvero l'autorità religiosa e politica esercitata dal papato, era vista dagli Stati come un'ingerenza illecita e indesiderata da parte di una potenza straniera. Questo era percepito come un tentativo di un altro soggetto (la Chiesa cattolica) di influenzare e controllare i sentimenti di fedeltà dei sudditi. Nel contesto della formazione dello Stato moderno, questa ingerenza era particolarmente problematica. Gli Stati cercavano di consolidare il proprio potere e la propria sovranità, sviluppando un concetto di Stato che implicava un controllo esclusivo sui propri affari interni e sui propri cittadini. La presenza di un'autorità esterna, come quella rappresentata dalla Santa Sede, metteva in discussione questa sovranità e minava l'autorità dello Stato.

Il moderno concetto di Stato si basava sull'idea di uno spazio politico autonomo e indipendente, in cui l'autorità era esercitata senza interferenze esterne. L'influenza della Chiesa cattolica, con la sua capacità di dirigere e controllare le questioni spirituali e morali dei cittadini, rappresentava una sfida diretta a questo concetto.

---

<sup>107</sup> Papa Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, è stato una figura cruciale nel passaggio della Chiesa cattolica verso la modernità. Eletto papa nel 1878, in un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali, politiche ed economiche, il suo pontificato si estese fino al 1903. La sua apertura verso il mondo moderno ha avuto un impatto significativo sia sulla Chiesa che sulla società del tempo.

Tra le encicliche più importanti di Leone XII spiccano per la loro importanza: “*Rerum Novarum*”, “*Aeterni Patris*”, “*Fides et Ratio*” e “*Satis Cognitum*”, rispettivamente riguardanti la questione operaia e la giustizia sociale, la restaurazione della filosofia cristiana, l'importanza della fede e della ragione e la necessità di una maggiore unità tra i cristiani.

<sup>108</sup> Barberini, Giovanni, (2001), La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali [online]. *Il Mulino. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. Fascicolo 2, agosto 2001. Disponibile da: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1440/7267>

In questo periodo, dunque, al di là della mediazione internazionale la partecipazione della Santa Sede a convenzioni, accordi o altri strumenti internazionali è stata quasi nulla.

Un radicale cambiamento si ebbe solo dopo la seconda guerra mondiale. Considerando la crescente presenza internazionale della Santa Sede, il ruolo della Chiesa nelle relazioni internazionali, unanimemente riconosciuto come lavoro umanitario, si rivelò importante durante gli eventi della guerra. La Santa Sede ha rappresentato il diritto delle vittime della guerra a partecipare ad attività internazionali, soprattutto in questioni di importanza etica o umanitaria, e allo stesso tempo nel contesto della codificazione del diritto internazionale.

Con il tempo, dunque, il numero di accordi, convenzioni e trattati firmati dalla Santa Sede (per suo conto o anche in nome della Città del Vaticano) è salito ad oltre centoventi, su una enorme varietà di materie che spaziano dal diritto diplomatico alla salvaguardia dei diritti umani, dai servizi postali e di radiocomunicazione al diritto spaziale. Appare utile, a questo punto, elencare almeno alcuni degli strumenti internazionali più importanti di cui la Santa Sede e/o lo Stato Vaticano sono parti:

### **Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche**

OGGETTO: Relazioni Diplomatiche

ORIGINE: Conferenza delle NU (Vienna, 2 marzo - 14 aprile 1961)

DATA: 1961, 18 aprile

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1964, 24 aprile

FIRMA: 1961, 18 aprile (Santa Sede)

RATIFICA: 1964, 17 aprile. Strumento di Ratifica firmato da Paolo VI, il 2 aprile 1964

ENTRATA IN VIGORE: 17 maggio 1964

### **Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari**

OGGETTO: Relazioni Consolari

ORIGINE: Conferenza delle NU (Vienna, 4 marzo-22 aprile 1963)

DATA: 1963, 24 aprile

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1967, 19 marzo

FIRMA: 1963, 24 aprile (Santa Sede)

RATIFICA: 1970, 8 ottobre. Strumento di Ratifica firmato da Paolo VI, il 29 settembre 1970

ENTRATA IN VIGORE: 7 novembre 1970

### **Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati**

OGGETTO: Diritto dei Trattati

ORIGINE: Conferenza delle NU (Vienna, 26 marzo-24 maggio 1968; 9 aprile-22 maggio 1969)

DATA: 1969, 23 maggio

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1980, 27 gennaio (cfr. Art. 84)

FIRMA: 1969, 30 settembre (Santa Sede e SCV)

RATIFICA: 1977, 25 febbraio. Strumento di R. firmato da Paolo VI, l'8 febbraio 1977

**Convenzione di Vienna sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le Organizzazioni Internazionali di carattere universale**

OGGETTO: Rappresentanza Stati

ORIGINE: Conferenza diplomatica (Vienna, 4 febbraio-14 marzo 1975)

DATA: 1975, 14 marzo

FIRMA: 1975, 14 marzo (Santa Sede)

**Convenzione di Ginevra per migliorare la condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in azione**

OGGETTO: CRI Feriti militari

ORIGINE: Conferenza diplomatica (Ginevra, 21 aprile-12 agosto 1949)

DATA: 1949, 12 agosto

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1950, 21 ottobre

FIRMA: 1949, 8 dicembre (Santa Sede)

RATIFICA: 1951, 22 febbraio. Strumento di R. firmato da Pio XII, il 27 gennaio 1951

ENTRATA IN VIGORE: 1951, 22 agosto (Cfr. Art. 58)

**Convenzione di Ginevra per migliorare la condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi della marina militare**

OGGETTO: CRI Marina Militare

ORIGINE: Conferenza diplomatica (Ginevra, 21 aprile-12 agosto 1949)

DATA: 1949, 12 agosto

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1950, 21 ottobre

FIRMA: 1949, 8 dicembre (Santa Sede)

RATIFICA: 1951, 22 febbraio. Strumento di R. firmato da Pio XII, il 27 gennaio 1951

ENTRATA IN VIGORE: 1951, 22 agosto (cfr. Art. 57)

### **Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra**

OGGETTO: CRI prigionieri

ORIGINE: Conferenza diplomatica (Ginevra, 21 aprile-12 agosto 1949)

DATA: 1949, 12 agosto

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1950, 21 ottobre

FIRMA: 1949, 8 dicembre (Santa Sede)

RATIFICA: 1951, 22 febbraio. Strumento di R. firmato da Pio XII, il 27 gennaio 1951

ENTRATA IN VIGORE: 1951, 22 agosto (cfr. Art. 138)

### **Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra**

OGGETTO: CRI Protezione Civili

ORIGINE: Conferenza diplomatica (Ginevra, 21 aprile-12 agosto 1949)

DATA: 1949, 12 agosto

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1950, 21 ottobre

FIRMA: 1949, 8 dicembre (Santa Sede)

RATIFICA: 1951, 22 febbraio. Strumento di R. firmato da Pio XII, il 27 gennaio 1951

ENTRATA IN VIGORE: 1951, 22 agosto (cfr. Art. 153)

### **Protocolli aggiuntivi I e II alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949**

OGGETTO: CICR

ORIGINE: Conferenza diplomatica (Ginevra, 1977)

DATA: 1977, 12 dicembre

FIRMA: 1977, 12 dicembre (Santa Sede)

RATIFICA: 1985, 12 novembre, anche per lo SCV. Chirografo di S.S. Giovanni Paolo II, in pari data

ENTRATA IN VIGORE: 1986, 12 maggio (cioè 6 mesi dopo il deposito del suddetto Strumento di R.)

### **Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati**

OGGETTO: Rifugiati

ORIGINE: Conferenza di plenipotenziari ONU (Ginevra, 2-25 luglio 1951)

DATA: 1951, 28 luglio

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1954, 22 aprile (Cfr. Art. 43)

FIRMA: 1952, 21 maggio (Santa Sede)

RATIFICA: 1956, 15 marzo. Strumento di R. firmato da Pio XII, il 28 febbraio 1956

RISERVE: L'applicazione della Convenzione dev'essere compatibile con la natura particolare dello SCV e non contraria alle norme che ne regolano l'entrata e il soggiorno.

ENTRATA IN VIGORE: 1956, 15 giugno (Cfr. Art. 43,2)

### **Protocollo relativo allo Statuto dei Rifugiati**

OGGETTO: Rifugiati

ORIGINE: Assemblea Generale dell'ONU (New York)

DATA: 1967, 31 gennaio

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1967, 4 ottobre (cfr. Art. 8)

ADESIONE: 1967, 8 giugno (Santa Sede). Strumento di A. firmato dal Card. Segretario di Stato, il 2 giugno 1967

ENTRATA IN VIGORE: 1967, 4 ottobre

NOTE: La S. Sede è stata la prima Parte ad aderire a questo Protocollo

### **Convenzione sullo Statuto degli Apolidi**

OGGETTO: Statuto Apatridi

ORIGINE: Conferenza delle NU (New York, 13-23 settembre 1954)

DATA: 1954, 28 settembre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1960, 6 giugno

FIRMA: 1954, 28 settembre (SCV)

RISERVE: Si applica entro i limiti compatibili con la particolare natura dello SCV senza pregiudizio delle norme in esso vigenti circa l'accesso e il soggiorno

### **Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale**

OGGETTO: Discriminazione razziale

ORIGINE: Assemblea Generale dell'ONU, New York, 26<sup>a</sup> Sessione

DATA: 1965, 21 dicembre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1969, 4 gennaio

FIRMA: 1966, 21 novembre (Santa Sede)

RATIFICA: 1969, 1° maggio. Strumento di R. firmato da Paolo VI, il 22 aprile 1969

ENTRATA IN VIGORE: 1969, 31 maggio

### **Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa per i Rifugiati**

#### **Nazionali e gli eccessi di popolazione in Europa**

OGGETTO: Rifugiati Nazionali in Europa

ORIGINE: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Strasburgo: Risoluzione (55) 34, del 13 dicembre 1955)

DATA: 1956, 16 aprile

ADESIONE: 1973, 4 settembre (Santa Sede). Strumento di A. firmato dal Card. Segretario di Stato, il 25 luglio 1973

ENTRATA IN VIGORE: 1973, 14 settembre

### **Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo**

OGGETTO: Diritti del bambino

ORIGINE: ONU (Assemblea Generale)

DATA: 1989, 20 novembre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1990, 2 settembre

ADESIONE: 1990, 20 aprile (Santa Sede e SCV). Chirografo di S.S. Giovanni Paolo II, in data 5 aprile 1990

ENTRATA IN VIGORE: 1990, 2 settembre.

### **Statuto dell'Agencia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA)**

OGGETTO: Statuto AIEA

ORIGINE: Conferenza di Plenipotenziari (New York, 20 settembre-26 ottobre 1956)

DATA: 1956, 26 ottobre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1957, 29 luglio

FIRMA: 1956, 26 ottobre (Santa Sede)

RATIFICA: 1957, 20 agosto. Strumento di R. firmato da Pio XII, il 1° agosto 1957

ENTRATA IN VIGORE: 1957, 20 agosto (data del deposito)

### **Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP)**

OGGETTO: non proliferazione delle armi nucleari

ORIGINE: AIEA

DATA: 1968, 1 luglio

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1970, 5 marzo

ADESIONE: 1971, 25 febbraio (Santa Sede). Strumento di Adesione a firma dell'E.mo Card. Villot

ENTRATA IN VIGORE: 1971, 25 febbraio

### **Protocollo circa la proibizione di gas tossici e mezzi batteriologici**

OGGETTO: Gas tossici

DATA: 1925, 17 giugno. Ginevra

ADESIONE: 1966, 12 ottobre (Santa Sede). Strumento di Adesione firmato dal Card. Segretario di Stato, l'1 settembre 1966

ENTRATA IN VIGORE: 1966, 12 ottobre

### **Convenzione sull'interdizione e distruzione delle armi chimiche**

OGGETTO: Armi chimiche

ORIGINE: ONU Conferenza sul disarmo di Ginevra (Riunione dei Ministri degli Affari Esteri, Parigi, 13-15 gennaio 1993)

DATA: 1993, 14 gennaio

FIRMA: 1993, 14 gennaio

### **Convenzione Internazionale sull'uso della radiodiffusione nell'interesse della pace**

OGGETTO: Pace\Radiodiffusione

ORIGINE: Società delle Nazioni

DATA: 1936, 23 settembre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1938, 2 aprile

ADESIONE: 1967, 5 gennaio (Santa Sede). Strumento di A. firmato dal Card. Segretario di Stato, il 16 dicembre 1966.

ENTRATA IN VIGORE: 1967, 6 marzo

### **Convenzione sull'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio atmosferico**

OGGETTO: Spazio atmosferico

DATA: 1967, 27 gennaio

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1967, 10 ottobre

ADESIONE: 1967, 5 aprile (Santa Sede)

### **Convenzione sull'inquinamento atmosferico oltre frontiera a lunga distanza**

OGGETTO: Inquinamento atmosferico

ORIGINE: Riunione della Commissione Economica dell'ONU per l'Europa (Ginevra, 13-15 novembre 1979)

DATA: 1979, 13 novembre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1983, 16 marzo

FIRMA: 1979, 14 novembre (SCV)

### **Convenzione sul commercio dei cereali**

OGGETTO: Scambi sul grano

ORIGINE: Consiglio Internazionale del grano (Londra, 7 dicembre 1994)

DATA: 1994, 7 dicembre

ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO: 1995, 6 luglio

FIRMA: 1995, 20 giugno

RATIFICA: 1995, 28 giugno (data del deposito presso il Segretariato dell'ONU. Strumento di Rat. Chirografo di S.S. Giovanni Paolo II, del 21 giugno 1995)

ENTRATA IN VIGORE: 1995, 6 luglio

NOTE: La Convenzione prende il posto di quella del 1971; Non essendoci relazioni diplomatiche tra Santa Sede e USA, il governo americano depositario dell'Accordo rifiutò lo strumento di adesione dello SCV che fu depositato mediante i buoni uffici dell'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti<sup>109</sup>

#### 2.2.2 La valutazione della Santa Sede per l'adesione a strumenti internazionali

La Santa Sede adotta un approccio molto attento e rigoroso prima di impegnarsi nella firma e ratifica di convenzioni e trattati internazionali. Questo processo di verifica si basa su diversi elementi chiave tra cui la rilevanza morale e politica dei contenuti dei trattati o delle convenzioni. Questo implica un'analisi dell'importanza dei temi trattati e del valore che l'adesione della Santa Sede potrebbe aggiungere al contesto internazionale. Altro criterio di valutazione è la conformità o la non opposizione dei valori e delle situazioni protette dalla

---

<sup>109</sup> Per l'elencazione degli strumenti internazionali *si veda*: nota 102

convenzione ai principi della costituzione della Chiesa cattolica. La Santa Sede, cioè, si assicura che i trattati non siano in contrasto con i valori fondamentali della Chiesa. Viene valutata, inoltre, l'utilità particolare del sostegno che la Santa Sede conferisce firmando e ratificando il trattato, cioè se la partecipazione della Santa Sede apporta un valore aggiunto significativo allo strumento internazionale.

Viene valutata anche la complessità degli adempimenti e delle obbligazioni che la Santa Sede deve assumere, questo perché le specificità della Santa Sede e le sue particolari esigenze richiedono un'analisi dettagliata di cosa comporta aderire a un trattato in termini di impegni e responsabilità. Ancora, l'ammontare degli oneri finanziari previsti è valutato attentamente. La Santa Sede considera i costi in relazione all'utilità e alla rilevanza del sostegno che potrebbe essere accordato allo strumento.

Discorso particolarmente delicato è invece quello riguardante la questione del riconoscimento di una giurisdizione obbligatoria. La Santa Sede tende a non accettare una giurisdizione obbligatoria, ma non per affermare una posizione di preminenza, quanto più a causa della sua specificità e delle particolari prerogative del Pontefice<sup>110</sup>.

### 2.3 I rapporti della Santa Sede con gli stati: alcuni casi storici

Come si è visto parlando dei Nunzi Pontifici, la Santa Sede ha intrattenuto rapporti diplomatici ambasciatoriali per secoli. Tuttavia, specialmente dalla seconda metà del XX secolo il numero di stati verso i quali la Santa Sede ha inviato legazioni diplomatiche o dai quali ne ha ricevute è cresciuto esponenzialmente. Nel 1979, Papa Giovanni Paolo II visitò per la prima volta la sede delle Nazioni Unite a New York, con uno storico discorso fatto innanzi all'Assemblea Generale<sup>111</sup>. Quello stesso anno la Santa Sede inviò rappresentanti diplomatici a ottantasei Stati e ne ricevette ottantasette in cambio.

Nel 1995, quando il Papa fece il suo secondo viaggio alle Nazioni Unite e pronunciò di nuovo un discorso all'Assemblea Generale, il numero di legazioni attive aveva raggiunto il numero di 156, mentre il numero di legazioni passive era arrivato a 157<sup>112</sup>. Ad oggi la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con 180 stati e ha relazioni diplomatiche anche con le

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Papa Giovanni Paolo II, (1979), Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. New York, martedì 2 ottobre 1979. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_19791002\\_general-assembly-onu.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html)

<sup>112</sup> Araujo, Robert John, (2001), The international personality and sovereignty of the holy see. *Catholic University Law Review*, 50(2), pp. 291-360. Disponibile da: <https://scholarship.law.edu/lawreview/vol50/iss2/3/>

Comunità Europee e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Relazioni diplomatiche di natura speciale sono intrattenute dalla Santa Sede anche con la Federazione Russa e con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)<sup>113</sup>.

In particolare, alcuni rapporti tra Santa Sede e altri stati hanno attraversato periodi di crisi. L'Inghilterra, ad esempio, vanta una lunga tradizione di scambi diplomatici con la Santa Sede. Sebbene in alcuni periodi queste relazioni siano state sospese, un esempio fra tutti nel periodo dello scisma e dell'istituzione della Chiesa d'Inghilterra, gli scambi diplomatici tra i due sovrani sono documentati dall'XI secolo fino ai giorni nostri. Anche in assenza di legazioni di alto livello, entrambi i sovrani hanno ritenuto necessario interagire per discutere questioni di interesse comune, soprattutto durante i conflitti armati internazionali.

Analogamente alla Gran Bretagna, anche la Francia ha una lunga storia di rapporti diplomatici con la Santa Sede. Tuttavia, ci sono stati due periodi significativi in cui la Francia ha interrotto queste relazioni. Durante la Rivoluzione francese e l'ascesa di Napoleone, quest'ultimo rapì il Papa e confiscò lo Stato Pontificio ma la Santa Sede cercò comunque di mantenere i contatti diplomatici. Nel 1905, la Francia promulgò una legge che secolarizzava lo Stato, portando a una temporanea interruzione delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, poi ristabilite nel 1921<sup>114</sup>.

Nonostante un gran numero di territori dell'America centrale e meridionale sia di tradizione cattolica, i rapporti diplomatici tra alcuni stati e la Santa Sede nel tempo sono stati abbastanza discontinui e, a tratti, turbolenti. Tuttavia, a seguito di alcuni eventi internazionali, il ruolo giocato dalla Santa Sede è stato fondamentale per il ristabilimento o il miglioramento delle relazioni diplomatiche con alcuni di questi paesi, come, ad esempio, nel caso del sostegno offerto dalla Santa Sede al governo del Perù durante l'occupazione dell'ambasciata giapponese da parte delle forze ribelli nel 1997. Un altro significativo esempio riguarda il ruolo di mediatore assunto dalla Santa Sede nella disputa di confine tra Cile e Argentina nel 1980.

L'ampiezza dei rapporti diplomatici intrattenuti ad oggi dalla Santa Sede ha raggiunto anche dei contesti non-cristiani, come nel caso del riconoscimento diplomatico di Israele del 1993 e

---

<sup>113</sup>Relazioni bilaterali della Santa Sede. Consultato nel Luglio 2024. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/documents/rc\\_seg-st\\_20010123\\_holy-see-relations\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_20010123_holy-see-relations_it.html); Si Veda anche Sala Stampa della Santa Sede, Relazioni bilaterali e multilaterali della Santa Sede. Consultato nel Luglio 2024. Disponibile da: [https://www.vatican.va/news\\_services/press/documentazione/documents/corpo-diplomatico\\_index\\_it.html](https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/corpo-diplomatico_index_it.html)

<sup>114</sup> Ehler, Sidney Z., Morrali, John B., (1954), CHURCH AND STATE THROUGH THE CENTURIES: A COLLECTION OF HISTORIC DOCUMENTS WITH COMMENTARIES [online], *BIBLO and TANNEN*. Disponibile da: <https://books.google.it/books?id=2WuMyEzani8C&printsec=frontcover&hl=fr - v=onepage&q&f=false>

dell'inizio ufficiale delle relazioni diplomatiche con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), come rappresentante del popolo palestinese, nel 1994. Ancora, nel 2007 la Santa Sede ha stabilito rapporti diplomatici con gli Emirati Arabi Uniti, a livello di Nunziatura Apostolica da parte della Santa Sede e di Ambasciata da parte degli Emirati Arabi Uniti<sup>115</sup>.

I rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti d'America meritano una trattazione a sé.

### 2.3.1 I particolari rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti

Come si è già visto brevemente nel paragrafo 2.1.2, gli Stati Uniti intrattennero relazioni diplomatiche con la Santa Sede già dalla fine del XVIII secolo. Tuttavia queste relazioni furono da subito sporadiche e a tratti contraddittorie. “La Santa Sede riteneva che gli Stati Uniti fossero una terra di missione nella quale c'erano emigrati europei che andavano semplicemente riportati o mantenuti nella fede cattolica. Gli Stati Uniti, dal canto loro, vedevano il Papa come il capo di una religione straniera, che cercava di influire sulla libertà e sull'indipendenza degli Stati Uniti nel tentativo di ridurle. Questa è stata la premessa del rapporto tra le due realtà e naturalmente era una premessa destinata a non farle incontrare, almeno nella fase iniziale.”<sup>116</sup>

Tuttavia, relazioni diplomatiche sufficientemente stabili si ebbero fino al 1870, anno in cui, con l'annessione al Regno d'Italia dei territori pontifici prima, e di Roma dopo, la Federazione decise che una legazione permanente presso il Papa non fosse più necessaria. In particolare, la Camera dei Rappresentanti addusse diverse motivazioni, tra cui l'eccessivo costo della legazione, l'inutilità di una legazione in uno stato che sarebbe stato ben presto annesso all'Italia, e il fatto che a Roma vi fosse una grave intolleranza nei confronti dei protestanti.

Non si ebbe un ristabilimento delle relazioni diplomatiche neanche all'indomani dei Patti Lateranensi del 1929. Delle prime aperture si ebbero durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti inviarono alla Santa Sede un “rappresentante personale del Presidente”. Anche nel secondo dopoguerra però, un ristabilimento delle relazioni diplomatiche non fu possibile a causa di un nuovo orientamento per il quale il ristabilimento di relazione diplomatiche tra gli Stati Uniti e una entità come la Santa Sede comportasse una violazione del Primo Emendamento della Costituzione Americana. Ciò tuttavia non impedì ai presidenti

---

<sup>115</sup> *Supra*, nota 113

<sup>116</sup> Gori, Nicola, (2008), A colloquio con Massimo Franco sull'evoluzione dei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti: Due «imperi paralleli» [online]. *L'Osservatore Romano*. Disponibile da: [https://www.vatican.va/news\\_services/or/or\\_quo/interviste/2008/089q04a1.html](https://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2008/089q04a1.html)

Roosevelt, Truman, Eisenhower e Nixon di inviare presso la Santa Sede dei “rappresentati personali.”

Bisognerà aspettare il 10 gennaio del 1984 affinché le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e gli Stati Uniti fossero ristabilite grazie all’impulso dell’amministrazione Reagan e di Papa Giovanni Paolo II, i quali furono mossi da “una convergenza oggettiva, non un'alleanza, sul problema del rapporto con l'impero sovietico. [...] Si è parlato di Santa Alleanza, sebbene sia stata una Santa Alleanza non “voluta” ma semplicemente “accaduta”. [...] si tratta di due realtà che corrono su binari paralleli. A volte possono convergere, e magari poi tornare a separarsi: gli Stati Uniti come massima espressione del potere duro (dell'hard power), del potere militare e tecnologico, e la Santa Sede come potere soffice (soft power), sinonimo di mediazione, multilateralismo, diplomazia per antonomasia.<sup>117</sup>” La decisione di ristabilire le relazioni diplomatiche non fu tuttavia accettata di buon grado da tutto il popolo e da tutte le amministrazioni statunitensi, tanto che diverse azioni legali furono intraprese da gruppi e individui. Ad esempio, l’associazione *Americans United for Separation of Church and State* propose un ricorso per violazione del primo e del quinto emendamento della Costituzione statunitense. Nonostante un rapporto tradizionalmente turbolento, ad oggi è presente una Nunziatura Apostolica negli Stati Uniti con sede a Washington e una Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso la Santa Sede con sede a Roma tra cui vi sono regolari rapporti diplomatici.

## 2.4 Relazioni della Santa Sede con le Nazioni Unite

La volontà della Santa Sede di diventare membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite risale già alla nascita della organizzazione stessa. Nel 1944, durante una udienza privata tra Papa Pio XII e il rappresentante personale del Presidente statunitense Roosevelt, il Pontefice espresse la volontà che la Santa Sede entrasse a far parte delle Nazioni Unite. L’ammissione della Santa Sede sarebbe stata possibile nel caso in cui questa avesse soddisfatto i requisiti previsti dall’articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite, il quale prevede che, a eccezione degli stati membri originari previsti dall’articolo 3, “possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.” Tuttavia, la possibilità che l'URSS in sede di Consiglio di Sicurezza opponesse il veto, fece velocemente prevedere un parere negativo.

La Santa Sede, però, non rimase inerte in questo periodo. Già nel 1948 la Santa Sede divenne un osservatore presso l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Ancora nel 1951, su impulso del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), la Santa Sede fu invitata a far parte di un Comitato Consultivo sui Rifugiati insieme ad altri quattordici stati. La Santa Sede fu poi invitata alla Conferenza dei plenipotenziari al fine di esaminare i due progetti di Convenzione sullo status dei rifugiati e di Protocollo sullo status degli apolidi tenutasi anch'essa nel 1951. Inoltre, la Santa Sede ha partecipato a diverse organizzazioni della Carta e dei Trattati delle Nazioni Unite. Nel 1951 e nel 1955 la Santa Sede divenne osservatore rispettivamente presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Nel 1955, la Santa Sede, su richiesta del Segretario Generale Dag Hammarskjöld, fu invitata alla conferenza che istituì l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). Proprio la presenza della Santa Sede alla conferenza e la partecipazione all'Agenzia furono considerate fondamentali per il successo dell'organizzazione, proprio perché lo scopo dell'AIEA era quello di assicurare l'uso pacifico dell'energia atomica. Nel 1956 la Santa Sede divenne anche osservatore presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Bisognerà aspettare il 1964 affinché la Santa Sede entri ufficialmente nelle Nazioni Unite con lo status di Osservatore Permanente. Questo status era previsto per quattro categorie di enti, cioè gli per gli stati non membri, i movimenti di liberazione nazionale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. Per diventare un osservatore permanente il candidato doveva essere membro di una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e doveva essere generalmente riconosciuto dalla maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite. La Santa Sede soddisfaceva entrambi i requisiti, poiché lo Stato della Città del Vaticano era membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni dal 1868 e dell'Unione Postale Universale dal 1929. Inoltre, la Santa Sede intratteneva relazioni diplomatiche con diversi Paesi che erano anche membri delle Nazioni Unite. La Santa Sede così, in qualità di Stato non membro, acquisì lo status di osservatore permanente<sup>118</sup> e, ad oggi, partecipa ai lavori

---

<sup>118</sup> *Si Veda* in generale, Araujo, Robert John, (Fall 2011), The Holy See: international person and sovereign. *Ave Maria International Law Journal*, 1(1), 1-66. Disponibile da: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/avemintj1&collection=usjournals&id=22&startid=22&enddid=88>;

dell'Assemblea Generale attraverso il Nunzio Apostolico e Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite.

#### 2.4.1 Partecipazione come osservatore permanente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: ruolo e contributi

Lo status di Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite rappresenta una posizione unica e complessa, che permette alla Santa Sede di esercitare una significativa influenza nelle questioni internazionali senza essere un membro a pieno titolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo status conferisce alla Santa Sede il diritto di partecipare ai dibattiti, di presentare dichiarazioni scritte e orali, e di co-sponsorizzare risoluzioni e decisioni. Tuttavia, non include il diritto di voto. Come si è già visto, la presenza della Santa Sede alle Nazioni Unite in qualità di Osservatore Permanente risale al 1964, quando Papa Paolo VI nominò un Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite a New York, consolidando un ruolo che è stato rafforzato negli anni successivi. Nel 2004, durante la novantaduesima sessione, con la Risoluzione 58/314, l'Assemblea Generale ha precisato le modalità con cui la Santa Sede può esercitare le proprie prerogative e i propri privilegi nei lavori delle Nazioni Unite<sup>119</sup>. In particolare, dando atto dell'importante ruolo ricoperto dalla Santa Sede nell'ambito dei lavori delle Nazioni Unite, sono stati ad essa accordati:

- “1. Il diritto di partecipare al dibattito generale dell'Assemblea Generale;
2. Senza pregiudicare la priorità degli Stati membri, la Santa Sede avrà il diritto di essere iscritta nell'elenco degli oratori per i punti all'ordine del giorno di qualsiasi sessione plenaria dell'Assemblea Generale, dopo l'ultimo Stato membro iscritto nell'elenco;
3. Il diritto di fare interventi, per i quali sarà sufficiente che il Presidente dell'Assemblea Generale dia una spiegazione o un riferimento alle risoluzioni pertinenti dell'Assemblea Generale una sola volta all'inizio di ogni sessione dell'Assemblea;
4. Il diritto di replica;

---

Martens, Kurt, (2006), The position of the Holy See and Vatican City State in international relations. *University of Detroit Mercy Law Review*, 83(5), pp. 729-760. Disponibile da: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/udetmr83&collection=usjournals&id=751&startid=751&endid=782>

<sup>119</sup> Assemblea Generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, (2004), Participation of the Holy See in the work of the United Nations [online], A/RES/58/314. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/pdf-diplomazia/2004-july1-Resolution ONU Holy See.pdf](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/pdf-diplomazia/2004-july1-Resolution ONU Holy See.pdf)

5. Il diritto a che le sue comunicazioni relative alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea Generale siano emesse e diffuse direttamente, e senza intermediari, come documenti ufficiali dell'Assemblea;
6. Il diritto a che le sue comunicazioni relative alle sessioni e ai lavori di tutte le conferenze internazionali convocate sotto gli auspici dell'Assemblea Generale siano emesse e diffuse direttamente, e senza intermediari, come documenti ufficiali di tali conferenze;
7. Il diritto di sollevare mozioni relative a qualsiasi procedimento che coinvolga la Santa Sede, escludendo il diritto di contestare la decisione del Presidente;
8. Il diritto di co-patrocinare progetti di risoluzione e di decisione su questioni riguardanti la Santa Sede; tali progetti di risoluzione e di decisione possono essere messi ai voti solo su richiesta di uno Stato membro;
9. Quando la Santa Sede partecipa come Stato osservatore non membro, le viene assegnato un posto immediatamente dopo gli Stati membri e prima degli altri osservatori, e le vengono messi a disposizione sei posti nell'Aula dell'Assemblea Generale;
10. La Santa Sede non avrà il diritto di votare o di presentare candidati all'Assemblea Generale.<sup>120</sup>”

La Santa Sede partecipa attivamente ai lavori delle principali assemblee e comitati, con particolare enfasi sulle questioni di diritti umani, sviluppo sostenibile, pace e sicurezza, e la promozione dei valori etici e morali.

Uno degli aspetti più significativi dell'influenza della Santa Sede presso le Nazioni Unite è la sua capacità di promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale su temi etici e morali. La Santa Sede ha costantemente utilizzato la sua posizione per difendere la dignità umana, promuovere la giustizia sociale e sostenere la pace. Ad esempio, durante la settantaquattresima sessione dell'Assemblea Generale, la Santa Sede ha sottolineato l'importanza di proteggere la libertà religiosa e i diritti umani fondamentali, evidenziando come tali valori siano essenziali per la pace e la sicurezza internazionale. Inoltre, la Santa Sede ha spesso fatto appello alla comunità internazionale per affrontare le disuguaglianze economiche e sociali, sostenendo politiche che promuovano uno sviluppo inclusivo e sostenibile<sup>121</sup>. La sua influenza è evidente anche nella promozione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dove la Santa Sede ha contribuito a enfatizzare l'importanza della dignità umana e dell'integrità della creazione.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> S.E. Arcivescovo Bernadito Auza, Nunzio Apostolico e Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite, (2019), Sustainable Development, 74° sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Disponibile da: <https://holyseemission.org/contents//statements/5da749e4407b9.php>

In termini di pace e sicurezza, la Santa Sede ha giocato un ruolo cruciale nel facilitare il dialogo tra le parti in conflitto e nel promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali. Ad esempio, la mediazione della Santa Sede è stata determinante nei negoziati di pace tra il governo colombiano e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), culminati nell'accordo di pace del 2016<sup>122</sup>. La Santa Sede ha inoltre contribuito a promuovere il disarmo nucleare e il controllo delle armi, sostenendo trattati internazionali come il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNPN) e il Trattato sul Commercio delle Armi (TCA). Nel 2017, la Santa Sede è stata una delle prime entità a firmare il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, evidenziando il suo impegno per un mondo libero da armi di distruzione di massa.

Un altro ambito in cui la Santa Sede ha esercitato una significativa influenza è la promozione dei diritti umani. La Santa Sede ha costantemente richiamato l'attenzione sulla necessità di proteggere i più vulnerabili, inclusi i rifugiati, i migranti, le vittime di tratta e le persone che vivono in condizioni di povertà estrema. Durante le sessioni del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Santa Sede ha spesso sollecitato gli Stati membri a rispettare i loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e a implementare politiche che promuovano il benessere di tutti gli individui.

La partecipazione della Santa Sede alle conferenze internazionali sul cambiamento climatico è un ulteriore esempio del suo impegno per la giustizia sociale e ambientale. L'enciclica "*Laudato Si'*"<sup>123</sup> di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo nel dibattito globale sul cambiamento climatico, invitando la comunità internazionale a prendersi cura della nostra casa comune e a promuovere uno sviluppo sostenibile ed equo<sup>124</sup>. La Santa Sede ha partecipato attivamente alle conferenze delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), sostenendo accordi internazionali come l'Accordo di Parigi del 2015. In queste occasioni, la Santa Sede ha sottolineato la necessità di una transizione energetica giusta e inclusiva, che tenga conto delle esigenze dei poveri e dei più vulnerabili.

---

<sup>122</sup> *Si Veda* in generale Perez, Silvina, (2016), I passi della pace: Dopo l'accordo tra il Governo e le Farc la Colombia guarda al futuro, *L'Osservatore Romano*. Disponibile da: <https://www.vatican.va/content/osservatore-romano/it/comments/2016/documents/i-passi-della-pace.html>;

Zupi, Marco, (2017), La Colombia e il processo di pace [online], *Osservatorio di politica internazionale*. Disponibile da:

<https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0072Not.pdf>

<sup>123</sup> Papa Francesco, (2015), Lettera Enciclica *Laudato Si'* del Santo Padre Francesco sulla cura della Casa Comune. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

<sup>124</sup> *Ibid.* Cap. Primo, Sez. 1

La Santa Sede ha inoltre utilizzato il suo status di Osservatore Permanente per promuovere il dialogo interreligioso e interculturale, riconoscendo che la pace e la sicurezza internazionale dipendono anche dalla capacità delle diverse comunità religiose e culturali di convivere armoniosamente. La Santa Sede ha sostenuto diverse iniziative volte a promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca, partecipando a eventi come la Giornata Mondiale della Pace e la Settimana Mondiale dell'Armonia Interreligiosa. Questi sforzi sono in linea con l'insegnamento della Chiesa sulla fraternità umana e la solidarietà globale, come espresso nell'enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco<sup>125</sup>.

Si comprende come lo status di Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite le permette di avere una voce significativa nel panorama internazionale, promuovendo valori etici e morali che contribuiscono alla costruzione di una società globale più giusta e pacifica. Attraverso la sua partecipazione attiva nei dibattiti internazionali, la Santa Sede ha influenzato positivamente le politiche globali in materia di diritti umani, sviluppo sostenibile, pace e sicurezza, e dialogo interreligioso. Questo impegno costante e coerente della Santa Sede è un riflesso della sua missione di promuovere il bene comune e la dignità di ogni persona umana.

## 2.5 Relazioni con altre Organizzazioni Internazionali

### 2.5.1 Partecipazione a organizzazioni internazionali regionali e globali

I rapporti della Santa Sede con le organizzazioni internazionali rappresentano una componente fondamentale della sua attività diplomatica e pastorale. Sebbene l'attenzione sia spesso rivolta alla sua interazione con le Nazioni Unite, la Santa Sede mantiene relazioni attive con una varietà di altre organizzazioni internazionali, al fine di promuovere la pace, la giustizia sociale, i diritti umani e la cooperazione interreligiosa.

A fini esemplificativi, si possono citare le più importanti organizzazioni con cui la Santa Sede collabora strettamente, come il Consiglio d'Europa, fondato nel 1949, e presso cui la Santa Sede ha uno status di osservatore dal 1970. Questo ruolo le permette di partecipare ai lavori dell'organizzazione e di contribuire alle discussioni su temi di comune interesse, come la dignità

---

<sup>125</sup> Papa Francesco, (2020), Lettera Enciclica *Fratelli Tutti* del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20201003\\_enciclica-fratelli-tutti.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html)

umana, la libertà religiosa e l'educazione e promuove i valori cristiani e l'importanza della spiritualità nella costruzione di una società giusta e pacifica.

Un'altra collaborazione significativa è quella con l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). La Santa Sede partecipa attivamente alle conferenze e ai gruppi di lavoro dell'OSCE, che coprono una vasta gamma di questioni, dalla sicurezza e la cooperazione economica alla protezione dei diritti umani. La sua presenza all'OSCE sottolinea l'importanza della dimensione etica e spirituale nelle questioni di sicurezza internazionale.

La Santa Sede ha anche lo status di osservatore permanente presso l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) dal 1978. La Santa Sede ha anche rapporti con l'Unione Africana (UA), l'organizzazione continentale che promuove l'integrazione e lo sviluppo in Africa. La collaborazione con l'UA si concentra su temi come la pace e la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà.

Un'altra organizzazione con cui la Santa Sede mantiene relazioni è la Lega degli Stati Arabi. Questo rapporto è particolarmente rilevante data la presenza significativa di comunità cristiane nel mondo arabo. La Santa Sede e la Lega Araba collaborano su questioni di dialogo interreligioso, promozione della pace e protezione delle minoranze religiose. Attraverso il dialogo con la Lega Araba, la Santa Sede cerca di promuovere la comprensione reciproca e la coesistenza pacifica tra le diverse fedi. Inoltre, la Santa Sede ha relazioni con l'Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN), partecipando ai suoi forum.

La Santa Sede ha anche un ruolo attivo nell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La promozione della salute e il benessere delle persone sono al centro dell'attenzione della Chiesa cattolica, che gestisce molte strutture sanitarie in tutto il mondo. La collaborazione con l'OMS permette alla Santa Sede di contribuire alle politiche globali di sanità pubblica e di promuovere l'accesso equo ai servizi sanitari. La Santa Sede è coinvolta anche con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

La Santa Sede mantiene inoltre rapporti con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale ma anche con la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD).

La Santa Sede mantiene inoltre un dialogo costante con il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed è anche coinvolta nelle attività del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).

Più in generale, la Santa Sede ha rapporti con le seguenti organizzazioni internazionali:

UN/ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, Osservatore
UNOG	Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Ginevra, Osservatore
UNOV	Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, Vienna, Osservatore
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Ginevra, Membro del Comitato Esecutivo
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, Ginevra, Membro
WIPO/OMPI	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, Ginevra, Membro
IAEA/AIEA	Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Vienna, Membro
OPCW	Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, L'Aia, Membro
CTBTO	Commissione Preparatoria dell'Organizzazione per il Trattato sull'Interdizione Globale degli Esperimenti Nucleari, Vienna, Membro
CIMM	Comitato Internazionale della Medicina Militare, Bruxelles, Membro
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Roma, Osservatore
ILO/OIT	Organizzazione Internazionale del Lavoro, Ginevra, Osservatore
WHO/OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, Osservatore
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, Parigi, Osservatore
ONUDI	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, Vienna, Osservatore
IFAD	Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, Roma, Osservatore
OMT	Organizzazione Mondiale del Turismo, Madrid, Osservatore
OMM	Organizzazione Meteorologica Mondiale, Ginevra, Osservatore
OMC	Organizzazione Mondiale del Commercio, Ginevra, Osservatore
UNDP	Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, New York, Osservatore
UN-HABITAT	Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani, Nairobi, Osservatore
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, Osservatore
WFP/PAM	Programma Alimentare Mondiale, Roma, Osservatore
INTOSAI	Organizzazione Internazionale degli Istituti Superiori per il Controllo delle Finanze Pubbliche, Vienna, Membro
CIEC	Commissione Internazionale dello Stato Civile, Strasburgo, Osservatore
UL	Unione Latina, Parigi, Invitato permanente

OSCE	Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Vienna, Membro
CE	Consiglio d'Europa, Strasburgo, Osservatore
UA	Unione Africana, Addis Abeba, Stato non membro accreditato
OAS/OEA	Organizzazione degli Stati Americani, Washington, Osservatore
LAS	Lega degli Stati Arabi, Il Cairo, Stato non-Membro Accreditato
AALCO	Organizzazione Giuridica Consultiva Afro-Asiatica, Nuova Delhi, Invitato
UNIDROIT	Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato, Roma, Membro
OIM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Membro

Anche lo Stato della Città del Vaticano partecipa alle seguenti organizzazioni internazionali:

UPU	Unione Postale Universale, Berna, Membro
UIT	Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, Ginevra, Membro
IGC/CIG	Consiglio Internazionale del Grano, Londra, Membro
ITSO	Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni via Satellite, Washington D.C., Membro
EUTELSAT IGO	Organizzazione Europea di Telecomunicazioni via Satellite, Parigi, Membro
CEPT	Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni, Copenaghen, Membro
IISA	Istituto Internazionale per le Scienze dell'Amministrazione, Bruxelles, Membro <sup>126</sup>

### 2.5.2 Ruolo e attività della Santa Sede in organizzazioni non governative internazionali

Oltre che con le Organizzazioni Internazionali, la Santa Sede intrattiene relazioni anche con le Organizzazioni Non-Governative (ONG)<sup>127</sup> e ne riconosce il ruolo cruciale come attori della società civile che contribuiscono in modo significativo al benessere umano e al progresso sociale, collaborando attivamente con esse in diversi settori. Nel campo dell'assistenza umanitaria, la Santa Sede lavora strettamente con ONG come “Caritas Internationalis”, un'organizzazione cattolica che opera in oltre 200 paesi e territori, fornendo aiuti umanitari, assistenza allo sviluppo e difesa dei diritti dei poveri e dei vulnerabili. La Caritas, con il

---

<sup>126</sup> Per l'intero elenco, *supra*, nota 113

<sup>127</sup> Per la differenza tra Organizzazioni Internazionali e Organizzazioni Non-Governative, *supra*,

supporto della Santa Sede, svolge un ruolo cruciale nelle emergenze umanitarie, rispondendo a catastrofi naturali, conflitti e crisi alimentari. Allo stesso modo, organizzazioni come “Catholic Relief Services” (CRS) collaborano con la Santa Sede per promuovere lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale in numerose regioni del mondo. In ambito sanitario, la Santa Sede supporta ONG come la Comunità di Sant'Egidio, che si impegna nella lotta contro le malattie pandemiche come l'HIV/AIDS e offre servizi sanitari alle popolazioni più bisognose.

Nel settore dell'educazione e della promozione della cultura, la Santa Sede interagisce con ONG come la “Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice”, che promuove la dottrina sociale della Chiesa e organizza conferenze e seminari per discutere temi di rilevanza globale. La Fondazione si impegna a diffondere i principi dell'insegnamento sociale cattolico, in particolare quelli legati alla giustizia economica e alla solidarietà.

Le questioni ambientali rappresentano un altro ambito di collaborazione tra la Santa Sede e le ONG. La Santa Sede sostiene iniziative di ONG come il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (GCCM), che promuove la sensibilizzazione e l'azione contro i cambiamenti climatici, incoraggiando le comunità cattoliche a prendersi cura della casa comune<sup>128</sup>.

La lotta contro la tratta di esseri umani è una delle aree in cui la Santa Sede collabora con varie ONG, come “Talitha Kum”<sup>129</sup>, una rete internazionale di suore cattoliche che combattono il traffico di esseri umani e offrono sostegno alle vittime.

In generale, attraverso il Pontificio Consiglio per i Laici e altre strutture vaticane, la Santa Sede mantiene un dialogo costante con le ONG, riconoscendo il loro ruolo essenziale nel promuovere la partecipazione attiva dei laici nella vita pubblica e sociale, integrando una collaborazione profonda e diversificata, finalizzata a promuovere il bene comune e a rispondere alle sfide globali con un approccio integrale e solidale.

---

<sup>128</sup> Cfr., Par. 2.3.1 e Nota 123

<sup>129</sup> Si Veda, <https://www.talithakum.info/it/chi-siamo/visione>

## CAPITOLO III

### 3. Le Immunità della Santa Sede e dello Stato Vaticano

#### 3.1 Concetto e Ambito delle Immunità

Fino a questo punto della presente trattazione sono stati esaminati i concetti cardine di quella che può definirsi la base storica e giuridica della presenza della Santa Sede e, dello Stato Pontificio prima, e dello Stato Vaticano dopo, all'interno della comunità internazionale. Conviene ora soffermarsi su un aspetto ben più specifico (e ben più controverso), della soggettività giuridica internazionale della Santa Sede, quello delle immunità. Nella prima parte di questo ultimo capitolo si esaminerà il concetto di immunità in generale. Nella seconda parte si vedrà come le immunità si applicano alla Santa Sede e quali ne siano le basi legali. Nell'ultima parte invece si commenterà la sentenza del 2021 "J.C. and others v. Belgium", pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che appunto ha riguardato la questione dell'immunità della Santa Sede.

#### 3.1.1 Definizione delle immunità nella pratica internazionale

Le immunità internazionali costituiscono un tema essenziale nel diritto internazionale pubblico, fondato su principi di reciprocità, uguaglianza sovrana degli Stati e necessità di evitare conflitti giurisdizionali tra Stati sovrani. La disciplina è stata ampiamente trattata da molti autori, ai quali si rimanda per una trattazione più specifica<sup>130</sup>. Tuttavia, appare utile ricostruire molto brevemente e in generale gli aspetti salienti della disciplina.

L'ambito delle immunità internazionali abbraccia una varietà di situazioni e soggetti, tra cui gli Stati, i capi di Stato, i diplomatici e le organizzazioni internazionali. Queste immunità sono essenziali per garantire la regolare conduzione delle relazioni internazionali, evitando che gli Stati e i loro rappresentanti siano sottoposti a giurisdizione straniera nel compimento delle loro funzioni ufficiali. La dottrina delle immunità internazionali si basa su alcune fonti principali del diritto internazionale, tra cui la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961,

---

<sup>130</sup> *Si Veda* in generale Ronzitti N., Venturini G., (2008), *Le immunità giurisdizionali gli stati e degli altri enti internazionali*, CEDAM; Crawford J., Brownlie I., (2019) *Brownlie's principles of public international law*. Oxford University Press, 9<sup>th</sup> Edition.

la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004 e la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e dei tribunali nazionali.

In origine, così come affermato dalla sentenza del 1812 “The Schooner Exchange v. Mc Faddon<sup>131</sup>” della Corte Suprema degli Stati Uniti, il diritto internazionale conferiva agli stati una assoluta immunità, riflettendo la massima latina *par in parem non habet imperium*. Tuttavia, col tempo, si rese necessario comprimere l’ambito della immunità, specialmente quando le attività commerciali degli stati iniziarono ad essere sempre più ampie.

Si arrivò dunque alla conclusione che dovessero essere coperti da immunità soltanto i così detti *acta iure imperi* e non anche gli *acta iure gestionis* essendo, i primi, tutti quegli atti posti in essere nell’esercizio delle funzioni sovrane di uno Stato e, i secondi, tutti quegli atti posti in essere dagli stati in veste di soggetti privati, come nel caso delle attività commerciali. Questo concetto più ristretto di immunità è ad oggi accettato dalla maggior parte degli stati e corrisponde a una norma di diritto internazionale generale, anche se spesso non è così semplice riuscire a distinguere tra *acta iure imperi* e *iure gestionis*.

Il primo tentativo di codificazione della materia delle immunità fu la Convenzione Europea sull’Immunità degli Stati, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1972<sup>132</sup>. Tuttavia, dopo la sua entrata in vigore nel 1976, la Convenzione venne ratificata solamente da otto stati. La materia è oggi regolata dalla Convenzione sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata nel dicembre del 2004 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite<sup>133</sup> sebbene ancora non sia entrata in vigore. Entrambi questi strumenti hanno dovuto, però, fare i conti con il problema della distinzione tra *acta iure imperi* e *iure gestionis* e per questa ragione hanno adottato un criterio di distinzione più semplice, quello della così detta “lista”. Secondo questo metodo, infatti, vengono elencate una serie di attività, principalmente commerciali, per le quali semplicemente non è possibile invocare l’immunità.

Il concetto di immunità, inoltre, si estende anche ai rappresentanti degli Stati, come i capi di Stato, i capi di governo, i ministri degli affari esteri e i rappresentanti diplomatici. Questi individui godono, in base alla loro qualifica, di immunità personale o funzionale. L’immunità

---

<sup>131</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti, (1812) *The Schooner Exchange v. Mc Faddon* [online]. Disponibile da: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/>

<sup>132</sup> Consiglio d’Europa, (1976), Convenzione Europea sull’Immunità degli Stati [online]. Disponibile da: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=074>

<sup>133</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, (2004), Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni [online]. Disponibile da: <https://www.unisalento.it/documents/20152/181092/conv.+immunita+giurisdizionale+degli+Stati.pdf/3e06d80b-a72d-112c-ebc5-2c92c2bb0105?version=1.0&download=true>

personale, o *ratione personae*, si applica durante il periodo in cui il soggetto ricopre la sua carica e riguarda tutti gli atti, sia pubblici che privati. Questa immunità si basa sulla necessità di consentire a tali alti funzionari di svolgere le loro funzioni senza interferenze. L'immunità funzionale, o *ratione materiae*, invece, si applica solo agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali e continua ad applicarsi anche dopo che l'individuo ha cessato di ricoprire la carica.

Un altro ambito cruciale delle immunità internazionali riguarda le missioni diplomatiche e consolari. L'articolo 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 stabilisce che i diplomatici godono di immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato accreditario, salvo alcune eccezioni come le azioni relative a proprietà immobiliari private situate nel territorio dello Stato accreditario o le attività professionali o commerciali svolte al di fuori delle loro funzioni ufficiali<sup>134</sup>. La stessa Convenzione, all'articolo 22, prevede che i locali della missione diplomatica siano inviolabili e che lo Stato accreditario abbia l'obbligo di proteggerli<sup>135</sup>. Anche la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 prevede simili immunità e privilegi per i funzionari consolari, sebbene in misura più limitata rispetto ai diplomatici<sup>136</sup>.

Le organizzazioni internazionali e i loro funzionari godono anch'essi di immunità internazionali per garantire la loro indipendenza e il buon funzionamento. Le immunità delle organizzazioni internazionali sono generalmente definite nei trattati costitutivi delle organizzazioni stesse. Ad esempio, l'Accordo generale sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite del 1946 conferisce all'ONU e ai suoi funzionari immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Analogamente, l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea del 1965 prevede immunità per l'UE e i suoi funzionari.

Anche la giurisprudenza ha, però, giocato un ruolo significativo nella definizione e nell'interpretazione delle immunità internazionali. Nel 2002 la Corte Internazionale di Giustizia affrontò il caso “Repubblica democratica del Congo v. Belgio” che riguarda la questione delle immunità internazionali. Questo caso, noto anche come il caso del "Mandato d'arresto", affrontò le implicazioni delle immunità di alti funzionari statali in relazione ai crimini internazionali. Il caso ebbe inizio quando il Belgio, su istanza di alcune persone residenti in Belgio, cinque dei quali di cittadinanza belga, emise un mandato d'arresto internazionale contro il Ministro degli

---

<sup>134</sup> (1961), Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche [online], articolo 31. Disponibile da: <https://file.asgi.it/convenzione.vienna.1961.pdf>

<sup>135</sup> *Ibid.* articolo 22

<sup>136</sup> (1963), Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari [online]. Disponibile da: <https://www.ucoi.it/images/UCOI/conv-vienna-24-4-1963.pdf>

Esteri della Repubblica Democratica del Congo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, accusandolo di crimini contro l'umanità. Il mandato si basava sulla legge belga del 1993, che conferiva ai tribunali belgi la giurisdizione universale per perseguire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, indipendentemente dal luogo in cui fossero stati commessi e dalla nazionalità degli autori o delle vittime. La Repubblica Democratica del Congo sostenne che il Belgio aveva violato il principio dell'immunità personale dei Ministri degli Esteri, garantito dal diritto internazionale e chiese alla Corte Internazionale di Giustizia di dichiarare che il Belgio aveva agito in violazione del diritto internazionale e di ordinare il ritiro del mandato d'arresto. Il Belgio, invece, argomentò che la giurisdizione universale era giustificata per perseguire gravi crimini internazionali e che l'immunità non dovrebbe proteggere i funzionari statali da tali accuse. La Corte Internazionale di Giustizia decise in favore della Repubblica Democratica del Congo, stabilendo che il Belgio aveva violato il diritto internazionale emettendo un mandato d'arresto contro il Ministro degli Esteri congolese ed affermando che i Ministri degli Esteri godono di immunità personale dalla giurisdizione penale degli altri Stati durante il loro mandato e che questa immunità è assoluta e si applica indipendentemente dalla gravità delle accuse. Affermò inoltre che, sebbene la giurisdizione universale potesse essere legittima, non sarebbe stato possibile esercitarla in violazione delle immunità personali dei funzionari statali<sup>137</sup>.

Un altro importante caso nel contesto delle immunità statali, trattato sempre dalla Corte Internazionale di Giustizia, fu “Germania v. Italia” nel 2012. Il caso nacque da una serie di sentenze emesse da tribunali italiani contro la Germania, con cui quest'ultima era stata condannata a risarcire individui che avevano subito danni a causa di crimini di guerra commessi dalle forze armate tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. La Germania si oppose a queste sentenze sostenendo che, secondo il diritto internazionale, gli Stati godono di immunità dalla giurisdizione dei tribunali di altri Stati, anche per quanto riguarda le violazioni gravi del diritto internazionale, come i crimini di guerra e chiese alla Corte di dichiarare una violazione del diritto internazionale da parte dell'Italia. Quest'ultima affermò, invece, che l'immunità statale non dovrebbe essere applicata in casi di violazioni gravi del diritto internazionale, come i crimini di guerra, e che le vittime di tali crimini dovrebbero avere il diritto di ottenere risarcimenti.

Anche in questo caso la Corte decise in senso garantista nei confronti delle immunità statali, affermando che gli Stati godono di immunità dalla giurisdizione dei tribunali di altri Stati, anche

---

<sup>137</sup> Corte Internazionale di Giustizia, (2002), Repubblica democratica del Congo v. Belgio [online]. Disponibile da: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf>

quando sono accusati di gravi violazioni del diritto internazionale ed intimando all'Italia di assicurare che le decisioni dei suoi tribunali, che avevano permesso l'esecuzione forzata contro la Germania, non avessero ulteriori effetti<sup>138</sup>.

Nonostante la robustezza del regime delle immunità internazionali, vi sono state crescenti critiche e richieste di riforma, specialmente in relazione ai crimini internazionali gravi: il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. La dottrina dell'immunità degli Stati e dei loro rappresentanti è stata anche messa in discussione in vari tribunali internazionali e nazionali, con esiti talvolta contrastanti. Ad esempio, nel 1988 il caso Pinochet nel Regno Unito ha segnato una svolta importante. Augusto Pinochet, ex dittatore del Cile, fu arrestato a Londra nel 1998 su mandato d'arresto internazionale emesso dalla Spagna per accuse di tortura e altri gravi crimini. La House of Lords stabilì che Pinochet non poteva godere di immunità per gli atti di tortura commessi dopo il 1988, anno in cui il Regno Unito aveva ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, rafforzando il principio che gli ex capi di Stato non godono di immunità per crimini internazionali gravi.

Da questo breve esame della materia si può ben comprendere come le immunità sicuramente assicurano che gli Stati e i loro rappresentanti possano svolgere le loro funzioni senza il timore di interferenze giuridiche da parte di altri Stati. Tuttavia, il dibattito su come bilanciare l'immunità con la responsabilità per crimini internazionali continua ad evolversi, riflettendo le tensioni tra la necessità di proteggere la sovranità statale e l'esigenza di garantire giustizia per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani e tutt'ora le fonti principali che disciplinano le immunità internazionali costituiscono un complesso e dinamico corpus giuridico in continua evoluzione.

### 3.1.2 Distinzione tra immunità diplomatiche, giurisdizionali e funzionali

Come si è detto, le immunità internazionali sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento delle relazioni tra Stati e la protezione dei loro rappresentanti e istituzioni. Esistono, però, diverse categorie di immunità internazionali, tra cui le immunità diplomatiche, giurisdizionali e funzionali, ognuna con specifiche caratteristiche e finalità. Conviene dunque definirne brevemente le differenze.

---

<sup>138</sup> Corte Internazionale di Giustizia, (2012), Germania v. Italia [online]. Disponibile da: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/143/16899.pdf>

Le immunità diplomatiche sono tra le più conosciute e regolamentate e derivano principalmente dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Queste immunità sono concesse ai diplomatici e alle missioni diplomatiche per assicurare che possano svolgere le loro funzioni senza interferenze da parte dello Stato ospitante. Gli ambasciatori, ad esempio, godono di inviolabilità personale, il che significa che non possono essere arrestati o detenuti. Inoltre, hanno immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato accreditario, sebbene con alcune eccezioni come le azioni relative a proprietà immobiliari private situate nel territorio dello Stato accreditario o le attività professionali o commerciali svolte al di fuori delle loro funzioni ufficiali. I locali della missione diplomatica sono inviolabili così come i documenti e gli archivi di essa<sup>139</sup>, e lo Stato accreditario ha l'obbligo di proteggerli da qualsiasi intrusione o danno e di prevenire qualsiasi turbamento della pace della missione o attentato alla sua dignità<sup>140</sup>. I locali della missione, così anche come il capo missione, sono inoltre esenti da tasse e imposte per ciò che riguarda la missione stessa<sup>141</sup>. Le comunicazioni ufficiali della missione diplomatica devono essere protette e non possono essere intercettate o censurate<sup>142</sup>. Ancora, gli agenti diplomatici, da intendersi come “il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione” godono di inviolabilità della persona e della loro dimora privata<sup>143</sup> e, come si è già visto, godono inoltre della immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario<sup>144</sup>.

Le immunità giurisdizionali, invece, si riferiscono alla protezione degli Stati sovrani e dei loro rappresentanti dalla giurisdizione dei tribunali di altri Stati. Questo principio si basa sul concetto di uguaglianza sovrana degli Stati, sancito dall'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, che implica che uno Stato non può esercitare la propria giurisdizione su un altro Stato senza il suo consenso. Le immunità giurisdizionali comprendono l'immunità dalla giurisdizione e l'immunità dall'esecuzione. Le immunità funzionali, conosciute anche come immunità *ratione materiae*, si riferiscono invece alla protezione legale accordata ai funzionari statali per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questo tipo di immunità è distinto dall'immunità personale *ratione personae*, che protegge gli alti funzionari statali per tutta la durata del loro incarico, coprendo anche gli atti privati. Le immunità funzionali si applicano esclusivamente agli atti compiuti dai funzionari statali nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

---

<sup>139</sup> (1961), Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche [online], articoli 22 e 24. Disponibile da: <https://file.asgi.it/convenzione.vienna.1961.pdf>

<sup>140</sup> *Ibid.* articolo 22

<sup>141</sup> *Ibid.* articolo 23

<sup>142</sup> *Ibid.* articolo 27

<sup>143</sup> *Ibid.* articolo 29 e 30

<sup>144</sup> *Ibid.* articolo 31

Questo significa che un funzionario non può essere perseguito per le azioni compiute a nome dello Stato, in quanto queste azioni sono considerate atti dello Stato stesso. A differenza dell'immunità personale, che cessa quando il funzionario lascia l'incarico, le immunità funzionali continuano a valere anche dopo che il funzionario ha cessato di ricoprire la carica. Questo principio garantisce che gli atti ufficiali siano sempre protetti, indipendentemente dal momento in cui si cerca di perseguirli.

Al termine di questo paragrafo è quindi possibile ricapitolare affermando che gli Stati godono di una immunità sovrana, che li protegge dalla giurisdizione dei tribunali di altri Stati per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni sovrane (*acta jure imperii*). Questo principio è ben stabilito e ribadito in strumenti come la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004. Tuttavia, l'immunità non si estende agli atti compiuti in ambito commerciale o privato (*acta jure gestionis*). La giurisprudenza, come nel caso del 2012 “Germania v. Italia” della Corte Internazionale di Giustizia, ha riaffermato che gli Stati non possono essere giudicati da tribunali stranieri per atti sovrani, anche se questi atti comportano gravi violazioni dei diritti umani.

Anche i capi di Stato, i capi di governo e i ministri degli affari esteri godono di immunità personale (*ratione personae*) durante il loro mandato, che li protegge dalla giurisdizione penale e civile di altri Stati per qualsiasi atto, privato o ufficiale. Tuttavia, una volta terminato il loro mandato, essi mantengono l'immunità funzionale (*ratione materiae*) per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Per quanto riguarda la giurisdizione universale e crimini internazionali, l'opinione prevalente nella comunità internazionale è che le immunità non devono costituire un ostacolo alla responsabilità per crimini internazionali gravi. Questo è stato evidenziato in casi come il già citato processo contro Augusto Pinochet nel Regno Unito, dove la House of Lords ha stabilito che l'ex dittatore cileno non godeva di immunità per atti di tortura commessi durante il suo mandato.

Nonostante ciò la giurisprudenza continua a evolversi. Nel caso “Repubblica Democratica del Congo v. Belgio” del 2002, la Corte Internazionale di Giustizia ha riaffermato l'immunità personale dei Ministri degli Esteri durante il loro mandato, ma ha anche lasciato aperta la questione della responsabilità per crimini gravi. La tendenza verso la limitazione delle immunità in casi di crimini internazionali gravi riflette una crescente attenzione alla giustizia e ai diritti umani a livello globale. Tuttavia, vi sono ancora significative sfide legali e politiche che gli Stati devono superare per poter bilanciare la protezione della sovranità e delle funzioni

ufficiali con la necessità di assicurare che i responsabili di gravi crimini non sfuggano alla giustizia e, ad oggi la giurisprudenza e la prassi internazionale continuano a evolversi in questo senso.

### 3.2 La disciplina delle immunità applicata alla Santa Sede e allo Stato Vaticano: cenni

Come si è visto nei paragrafi precedenti, la Città del Vaticano, nonostante la diatriba riguardante il soddisfacimento del requisito della “popolazione permanente” previsto dalla Convenzione di Montevideo<sup>145</sup>, può essere considerata uno Stato Sovrano a tutti gli effetti. Da questa affermazione, pertanto, si può affermare che il Vaticano gode dell'immunità di Stato e che gli alti funzionari vaticani - il Papa e il Segretario di Stato - godono dell'immunità personale. Più complesso il discorso che deve farsi riguardo la figura internazionale della Santa Sede. Sebbene con tutte le sue peculiarità, come si è già visto nei capitoli precedenti, la personalità della Santa Sede è paragonabile a quello di uno stato sovrano. In questo contesto verrebbe agevole affermare che l'intera disciplina sulle immunità si applica anche ad essa, alle sue numerose missioni diplomatiche (Nunziature Apostoliche) e ai suoi agenti diplomatici (Nunzi Apostolici e membri della missione diplomatica).

Tuttavia, affermare ciò *tout court* sarebbe sbagliato poiché dire che la Santa Sede abbia personalità giuridica internazionale non significa necessariamente che abbia gli stessi diritti e obblighi degli Stati o che abbia diritto all'immunità nella stessa misura degli Stati. Come affermato dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia “the subjects of law in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the extent of their rights, and their nature depends upon the needs of the community.”<sup>146</sup> A questo deve aggiungersi che nella maggior parte degli Stati non vi è una casistica giurisprudenziale particolarmente ampia riguardante le immunità della Santa Sede, ma più spesso gli stati hanno regolato internamente la disciplina delle immunità.

Due esempi significativi sono quelli dell'Italia e degli Stati Uniti. L'Italia ha tradizionalmente regolato l'esercizio della propria giurisdizione sulla Santa Sede sulla base dell'art. 11 del Trattato Lateranense il quale afferma che “gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli

---

<sup>145</sup> *Supra*, paragrafo 2.1.3

<sup>146</sup> Corte Internazionale di Giustizia, (1949) *Reparation of Injuries Suffered in Service of the U.N.*, Advisory Opinion. Disponibile da: [https://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1949.04.11\\_reparation\\_for\\_injuries.htm](https://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1949.04.11_reparation_for_injuries.htm)

acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.<sup>147</sup>” Secondo la Corte di Cassazione italiana, con questa disposizione “lo Stato italiano non [ha] inteso in alcun modo abdicare alla propria sovranità giurisdizionale, ma solo al controllo dell'attività patrimoniale degli enti centrali della Chiesa [...] Ineludibile conclusione [...] è che non subisce limitazione alcuna l'intervento nella repressione dei fatti illeciti conseguenti a condotte poste in essere da soggetti che non godano di immunità e che siano produttive di eventi verificatisi in territorio italiano rilevanti per il diritto penale<sup>148</sup>”.

Negli Stati Uniti, allo stesso modo, in alcuni casi di abusi su minori, i tribunali statunitensi hanno considerato la Santa Sede come uno Stato ai fini dell'applicazione del “Foreign Sovereign Immunity Act” del 1976 (FSIA). Tuttavia, i tribunali statunitensi hanno finora limitato il loro ragionamento all'applicazione dell'Immunity Act, senza mai pronunciarsi sulle condizioni per l'applicazione dell'immunità nel diritto internazionale. L'applicazione della disciplina delle immunità alla Santa Sede non deve essere dunque presunta<sup>149</sup>.

Tuttavia, risulta possibile tracciare un quadro generico, tendenzialmente applicabile e applicato alla Santa Sede. Non godono di alcuna immunità i membri semplici del clero (preti) e i vescovi e i cardinali che non svolgono funzioni diplomatiche o di rappresentanza della Santa Sede. Per quanto riguarda i cardinali residenti nei loro paesi di origine che svolgono le loro funzioni ecclesiastiche non godono di immunità diplomatica e, come gli altri membri del clero, sono soggetti alle leggi locali e possono essere perseguiti penalmente o civilmente.

Esistono, però, situazioni particolari, come i casi di cardinali o di vescovi in visita ufficiale in un altro Paese o rappresentano la Santa Sede in eventi internazionali. In questi casi essi potrebbero ricevere un trattamento speciale e determinate protezioni da parte dello Stato ospitante. Esempi di questa pratica si sono visti durante la visita del Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, a Mosca nel 2017. Durante questa visita il Segretario incontrò il Presidente russo Vladimir Putin e il Patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill. In questo contesto, Parolin ricevette protezioni e privilegi speciali da parte dello Stato russo, che però erano limitati alla durata della sua visita ufficiale quali la scorta di sicurezza e il trattamento protocollare riservato a un alto funzionario ecclesiastico in visita diplomatica, ma non comportavano immunità diplomatica completa.

---

<sup>147</sup> *Supra*, nota 23, articolo 11.

<sup>148</sup> Corte di Cassazione Sezione I penale, (2003), Sentenza n. 22516. Disponibile da: [https://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/Cassazione/Corte\\_Cassazione\\_2003\\_n.22516.htm](https://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/Cassazione/Corte_Cassazione_2003_n.22516.htm)

<sup>149</sup> *Vedi* in generale Pasquet L., Ryngaert C., (2022), The immunity of the holy see [online]. *Italian Law Journal*, pgg. 837-856. Disponibile da: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/italj8&id=857&collection=journals&index=>

Un trattamento simile fu concesso anche al Cardinale Roger Etchegaray, il quale fu stato inviato in diverse missioni di pace in paesi come l'Iraq e la Cina.

Tuttavia, queste protezioni non equivalgono all'immunità diplomatica e sono generalmente limitate alla durata della visita ufficiale. Invece, i cardinali con funzioni diplomatiche o che ricoprono ruoli specifici all'interno della Curia Romana o che sono coinvolti in missioni diplomatiche possono godere di determinate immunità e privilegi, simili a quelli concessi ai nunzi apostolici, come nel caso dei Cardinali Prefetti di Dicasteri come il Dicastero per i Rapporti con gli Stati (c.d. Ministero degli Esteri del Vaticano)

### 3.3 Sentenza CEDU "J.C. and others v. Belgium"

Come si è detto in precedenza, pochi sono i casi giurisprudenziali aventi ad oggetto la materia che si sta cercando di esporre in questo capitolo. Il processo che, ad oggi, è il primo e, a detta di chi scrive, l'unico ad aver avuto ad oggetto la materia delle immunità della Santa Sede all'interno di un paese parte della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è il caso "J.C. and others v. Belgium". L'oggetto specifico di questo caso è stato relativo alla concessione, da parte della Corte d'appello di Gand, dell'immunità dalla giurisdizione civile della Santa Sede in un processo riguardante responsabilità per negligenza e incuria nella gestione, in Belgio ma non solo, di episodi di abusi sessuali da parte di preti cattolici.

Diversi sono i punti affrontati nella sentenza della terza sezione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU) pronunciata il 12 ottobre del 2021. Nei paragrafi seguenti si ricostruirà il percorso che portato a questa sentenza e si commenteranno le decisioni dei giudici, dando atto anche dell'unica opinione dissenziente del giudice Darian Pavli.

#### 3.3.1 Contesto e fatti della causa

Il 12 luglio del 2011 quattro persone intentarono una azione per responsabilità civile innanzi al tribunale di primo grado di Gand con un unico atto di citazione. Il primo dei ricorrenti dichiarò di agire sia a titolo personale sia in rappresentanza di altre trentacinque vittime. Questa azione civile collettiva denunciava le carenze strutturali della Chiesa nel trattare il noto problema degli abusi sessuali al suo interno. I querelanti individuavano nel Papa la figura centrale nell'operazione di "silenzio" su questi abusi, ma, poiché egli godeva dell'immunità personale in quanto capo di Stato della Città del Vaticano, citarono in giudizio la Santa Sede.

Vennero, inoltre, chiamati in giudizio alcuni vescovi e due associazioni di ordini religiosi cattolici.

Le pretese degli attori si basarono principalmente sugli articoli 1382 e 1384 dell'ormai abrogato Codice Civile Belga<sup>150</sup>. Secondo il primo di questi articoli, avente un contenuto molto simile a quello dell'articolo 2043 del Codice Civile italiano, “qualsiasi atto dell'uomo che causi un danno a un'altra persona obbliga la persona per colpa della quale è stato causato a risarcirlo.”<sup>151</sup> In aggiunta, l'articolo 1384 afferma che “una persona è responsabile non solo per i danni causati dal proprio atto, ma anche per quelli causati dall'atto di persone di cui è responsabile, o da cose sotto la sua custodia. [...]”

Il giudizio si formò dunque su tre diverse forme di responsabilità:

“sulla responsabilità in solido dei convenuti, compresa la Santa Sede, per colpe ed omissioni sulla politica generale in materia di abusi sessuali; sulla responsabilità dei convenuti, esclusa la Santa Sede, per colpe ed omissioni nei singoli episodi; sulla responsabilità della Santa Sede per non aver agito internamente nei confronti dei vescovi<sup>152</sup>” secondo quella che viene definita la c.d. “politica del silenzio” nella gestione degli abusi sessuali in seno alla Chiesa e anche per la mancata adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei vescovi.

Il Tribunale di Gand dichiarò il proprio difetto di giurisdizione con la sentenza del 1° ottobre 2013, in forza di due principali ordini di ragioni: da un lato, il Tribunale equiparò la Santa Sede ad uno Stato sovrano e in quanto tale destinatario di diritti ed obblighi di diritto internazionale; dall'altro lato, le è stata concessa l'immunità dalla giurisdizione civile in base al principio consuetudinario che prevede questa protezione quando uno Stato compie atti *iure imperii*, che in questo caso specifico sono stati considerati predominanti.

A questa sentenza si opposero trentasei dei trentanove ricorrenti originari e nel febbraio 2016, la Corte d'Appello di Gand, esaminò la pronuncia del Tribunale di primo grado con particolare attenzione. Tuttavia, in linea con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello equiparò la Santa Sede ad uno Stato sovrano di diritto internazionale, confermando quindi la sentenza di primo

---

<sup>150</sup> Si dà atto che il nuovo Codice Civile belga ha iniziato a entrare in vigore il 1° novembre 2020 attraverso una introduzione graduale che è, al luglio 2024, ancora in corso.

<sup>151</sup> Abrogato Codice Civile belga, articolo 1382, traduzione propria. Disponibile da: [https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/article.pl?language=fr&sum\\_date=&pd\\_search=1807-09-03&numac\\_search=1804032153&page=2&lg\\_txt=F&caller=list&1804032153=1&trier=promulgation&view\\_numac=1804032130fr&dt=CODE+CIVIL&fr=f&choix1=ET - LNK0060](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&sum_date=&pd_search=1807-09-03&numac_search=1804032153&page=2&lg_txt=F&caller=list&1804032153=1&trier=promulgation&view_numac=1804032130fr&dt=CODE+CIVIL&fr=f&choix1=ET - LNK0060)

<sup>152</sup> Alemanno G., (2022), Santa Sede, immunità e giusto processo: la sentenza del 12 Ottobre 2021 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Judicium*. Disponibile da: [https://iris.uniroma1.it/retrieve/0c2acd68-8638-41d8-9d67-518e690a7ce4/Alemanno\\_Santa-sede\\_2022.pdf](https://iris.uniroma1.it/retrieve/0c2acd68-8638-41d8-9d67-518e690a7ce4/Alemanno_Santa-sede_2022.pdf)

grado, basando tale riconoscimento sui motivi che già si sono ampiamente affrontati in questa trattazione e quindi sulla capacità della Santa Sede di stipulare accordi e trattati internazionali e la sua capacità di essere destinataria di obblighi e diritti di diritto internazionale, tra cui, di riflesso, le norme relative all'immunità dalla giurisdizione civile.

Includendo gli atti contestati dagli attori nella categoria delle azioni – in questo caso omissioni – poste in essere nello svolgimento di funzioni pubbliche ed in quanto tali escluse da ogni sindacato da parte di organi giurisdizionali di altro Stato (atti *iure imperii*), alla Santa Sede non solo fu riconosciuta l'immunità *ratione personae* in virtù della sua natura equiparabile a quella di uno Stato sovrano, ma anche *ratione materiae*.

I motivi principali dell'appello erano due: la contestazione dell'immunità concessa e l'attribuzione alla Santa Sede della responsabilità indiretta per le azioni compiute dai membri del clero. Tuttavia, la Corte si dichiarò nuovamente incompetente, rilevando che i funzionari della Chiesa stavano svolgendo attività di natura pubblica nel contesto delle loro funzioni amministrative all'interno delle rispettive diocesi. Questo riconoscimento implicava che l'immunità fosse legata ad atti di sovranità (*iure imperii*) piuttosto che a operazioni di gestione ordinaria (*iure gestionis*).

In merito al secondo motivo di ricorso, i giudici d'Appello considerarono il rapporto tra la Santa Sede e i vescovi come un rapporto di diritto pubblico "orizzontale", evidenziando l'autonomia decisionale dei vescovi e dei funzionari. Questo escludeva l'esistenza di un rapporto gerarchico in senso stretto e, di conseguenza, negava la responsabilità indiretta del Papa e della Santa Sede. La Corte d'Appello di Gand, nella sentenza emessa il 25 febbraio 2016, sottolineò che il vescovo, per le comunità, agiva come una sorta di legislatore locale, con poteri decisionali riguardo alla valutazione, al trattamento e alla repressione dei reati ecclesiastici commessi nella sua diocesi. Secondo questo ragionamento, la Corte d'Appello concluse che il presunto meccanismo di omertà all'interno della Chiesa, volto a proteggerne la reputazione, non fosse sufficiente per condannare gli atti dei suoi funzionari. La Corte d'Appello di Gand stabilì che tali atti potevano senza dubbio essere classificati come atti *iure imperii*.

Riconosciuta la possibilità di applicare al caso le regole della Convenzione di New York del 2004, la Corte d'Appello ha esaminato se esistessero eccezioni a tali norme ma i giudici belgi ritennero che il caso non rientrasse nelle eccezioni previste dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite né dall'art. 11 della Convenzione Europea del 1972.

La Corte d'Appello belga sottolineò inoltre la mancanza di precisione nella descrizione dei fatti presentati dai ricorrenti, sia per quanto riguarda gli abusi sessuali, sia per quanto concerne la politica del silenzio attribuita alla Santa Sede.

Infine, la Corte rilevò che le obiezioni sollevate dagli attori riguardo alla violazione del diritto di accesso al tribunale fossero infondate, poiché esistevano altri rimedi che le parti avrebbero potuto utilizzare per soddisfare le loro richieste: in particolare, un'azione risarcitoria contro il vescovo o il superiore coinvolto, una richiesta al collegio arbitrale per abusi sessuali istituito dalla Chiesa Cattolica, o un ricorso presso uno dei tribunali ecclesiastici della Chiesa Cattolica Belga.

### 3.3.2 Decisioni e motivazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Risultati sconfitti sia in primo grado che in sede d'appello e dopo aver rinunciato a richiedere un ulteriore ricorso innanzi alla Corte Suprema Belga, ventiquattro degli originari trentanove ricorrenti decisero, nella seconda metà del 2016, di citare in giudizio il Belgio innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione EDU, cioè lamentando la violazione del diritto di accesso a un tribunale, sostenendo che la restrizione risultante dal riconoscimento dell'immunità alla Santa Sede fosse eccessiva.

Secondo i ricorrenti, il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione civile alla Santa Sede, che era stata una questione procedurale preliminare all'esame delle loro richieste, aveva impedito loro di accedere alla giustizia, un diritto fondamentale previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo proprio all'articolo 6. In altre parole, la dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte dei giudici belgi aveva impedito ai ricorrenti di far valere le proprie pretese in tribunale, rendendo così, a loro avviso, l'intervento dello Stato eccessivo rispetto al loro diritto di accesso a un tribunale.

La Corte EDU dovette dunque, prima di tutto, esaminare il ruolo della Santa Sede nella comunità internazionale, per determinare se questa dovesse essere considerata come uno Stato o un'organizzazione religiosa con sede nella Città del Vaticano. Pur riconoscendo che, dal punto di vista normativo, la difficoltà di associare la Santa Sede all'idea di Stato possa impedire l'applicazione delle regole che garantiscono la pacifica esistenza internazionale delle nazioni, la Corte osservò anche che, soprattutto negli Stati con un legame istituzionale e territoriale con

la Santa Sede, è consuetudine consolidata trattare la Santa Sede come uno Stato, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Da ciò la Corte affermò come la Santa Sede debba essere considerata uno “Stato *de facto*”, in virtù del possesso di una personalità giuridica internazionale paragonabile a quella di uno Stato sovrano, dei numerosi trattati internazionali stipulati da essa e del riconoscimento pacifico di questo status da parte di alcuni Stati e delle Nazioni Unite.

Secondo alcuni autori, tuttavia, la capacità di concludere accordi internazionali, così come intesa dalla Corte EDU, finirebbe per provare più di quanto questa capacità effettivamente comporti<sup>153</sup>. La capacità di concludere accordi internazionali infatti è sì un sintomo di personalità giuridica internazionale, ma, come si è visto nei capitoli precedenti, affinché si possa dire che un ente sia dotato di personalità giuridica internazionale, è necessario che questo soddisfi anche altri requisiti<sup>154</sup>.

Terminata la valutazione dell’immunità dalla giurisdizione civile della Santa Sede *ratione personae*, la Corte si concentrò sulla immunità *ratione materiae*, esaminata in relazione agli atti della Santa Sede che, secondo i ricorrenti, avrebbero dovuto essere considerati *iure gestionis* e non *iure imperii*. La Corte, dunque, si espresse in favore dei giudici belgi anche riguardo la decisione da loro effettuata riguardo l’applicazione dell’immunità *ratione materiae* della Santa Sede. Secondo la Corte il ragionamento dei giudici belgi è corretto perché nessuna delle seguenti eccezioni risulta applicabile al caso in questione:

- Eccezione all’immunità dello Stato Estero quando si tratti di atti *iure gestionis* e non di atti *iure imperii*;
- Eccezione all’immunità dello Stato Estero in caso di gravi violazioni i diritti umani o trattamenti inumani o degradanti ex articolo 3 della Convenzione EDU;
- Eccezione all’immunità dello Stato Estero nel caso della c.d. “territorial tort exception”, prevista dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

Riguardo il primo punto, la Corte affermò che la pronuncia della Corte d’Appello di Gand era in linea con la prassi internazionale<sup>155</sup>. Infatti, secondo i giudici belgi, la distinzione tra atti *iure*

---

<sup>153</sup> Si veda Insolia A., (2022), L’immunità giurisdizionale della Santa Sede nel contenzioso relativo agli abusi sessuali commessi da membri del clero, dinanzi alla Corte EDU. *DPCE Online*. Disponibile da: <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1480/1463/>

<sup>154</sup> *Supra*, paragrafo 2.1.1

<sup>155</sup> *Supra*, paragrafo 3.1.1 (e.g. caso “Germania c. Italia”)

*gestionis e iure imperii* non va fatta alla luce del fine che l'atto persegue, ma va fatta in base alla natura stessa dell'atto. Poco importa dunque che, come affermato dai ricorrenti, gli atti posti in essere dalla Santa Sede non fossero finalizzati al governo della Santa Sede, ma fossero finalizzati alla protezione della reputazione della Chiesa.

Riguardo il secondo punto, seppur simpatizzando con la posizione dei ricorrenti, la Corte EDU affermò che i ricorrenti non imputavano alla Santa Sede atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 CEDU), bensì di non aver fatto in modo che gli abusi da loro subiti fossero prevenuti o rimediati.

Tuttavia, va ricordato che, come si è visto nei paragrafi precedenti<sup>156</sup>, anche se si fosse trattato di violazioni dell'articolo 3, una ampia giurisprudenza della Corte EDU (e.g. “Germania v. Italia”), sebbene sia sempre possibile un mutamento di orientamento, esclude che in questi casi vi possa essere una violazione dell'immunità dello stato.

Riguardo il terzo punto, la Corte lo liquidò con un breve paragrafo in cui affermò semplicemente che la decisione d'appello non fosse né arbitraria né manifestamente infondata. Tuttavia, il punto fu controverso, tanto che principalmente su di esso si basa l'opinione dissenziente del Darian Pavli che si esaminerà più avanti<sup>157</sup>.

Un altro punto esaminato dalla Corte fu quello dell'eventuale esistenza di rimedi alternativi che le parti avrebbero potuto adottare per far valere le loro pretese. I giudici di Strasburgo osservarono che, prima di ricorrere alla Corte Europea, la Camera dei Rappresentanti del Parlamento Belga aveva istituito una Commissione Parlamentare d'inchiesta sul “trattamento degli abusi sessuali e i fatti di pedofilia in un rapporto di autorità, in particolare all'interno della Chiesa”. Tale Commissione mirava a esaminare i rapporti tra magistratura e Chiesa e a trovare soluzioni comuni in caso di crimini accertati. Inoltre, era stato istituito un centro di arbitrato per gli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica, operativo tra il 2011 e il 2012, per gestire le richieste di risarcimento, soprattutto per le vittime che non potevano agire in giudizio a causa della prescrizione o della morte del colpevole. Tuttavia, i ricorrenti avevano deciso di non utilizzare questo centro arbitrale, sostenendo che la loro azione risarcitoria, basata sul fallimento strutturale delle autorità ecclesiastiche nel contrastare gli abusi sessuali, non soddisfaceva i requisiti necessari per ottenere un risarcimento in quella sede.

---

<sup>156</sup> *Supra*, nota 155

<sup>157</sup> *Si veda infra*, paragrafo 3.3.3

La Corte di Strasburgo riconobbe la gravità delle condotte attribuite ai funzionari ecclesiastici e la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, tuttavia, sottolineò che la concessione dell'immunità giurisdizionale non dipendeva dalla presenza di alternative ragionevoli per risolvere la controversia. Pur riconoscendo che l'esistenza di un'alternativa è sempre auspicabile, osservò che, in questo caso, i ricorrenti avevano avuto a disposizione alternative adeguate.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritenne che la procedura arbitrale e l'azione civile sarebbero stati rimedi appropriati se utilizzati conformemente alle previsioni procedurali. Questo è particolarmente rilevante considerando che il Tribunale di primo grado di Gand aveva respinto il caso non solo per il riconoscimento dell'immunità alla Santa Sede, ma anche per il mancato rispetto delle norme procedurali e sostanziali in materia di responsabilità civile.

Da ultimo, la Corte esaminò la presunta violazione, da parte del Belgio, dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come affermato dai ricorrenti.

Citando i due casi del 21 novembre 2001 "McElhinney c. Irlanda" e "Al-Adsani c. Regno Unito", la Corte affermò che è necessario che il giudice bilanci la necessità di giustizia con l'immunità dalla giurisdizione dello stato estero, cosa che, secondo la Corte, può essere fatta solamente valutando la legittimità dello scopo della limitazione, connessa al principio del *par in parem non habet iudicium*, e la proporzionalità della stessa.

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo giunsero alla conclusione che il rigetto dell'azione risarcitoria da parte del Tribunale e della Corte d'Appello di Gand fosse perfettamente rispettosa delle norme di diritto internazionale riconosciute in materia di immunità e della necessità di bilanciamento tra legittimità dello scopo della limitazione e la sua proporzionalità.

Lo stesso governo belga, convenuto in giudizio, difese la propria posizione affermando che la restrizione del diritto alla giustizia effettuata dalle Corti di Gand appariva come proporzionata e che il semplice fatto che i ricorrenti avessero potuto discutere il loro caso innanzi a due gradi di giudizio belgi, sebbene poi non questi non avessero raggiunto un risultato a loro positivo, rendesse impossibile una violazione dell'articolo 6 della CEDU.

### 3.3.3 La “territorial tort exception” e l’opinione dissenziente del giudice Darian Pavli

Le conclusioni raggiunte dalle Corti belghe così come quelle della Corte di Strasburgo non convinsero il giudice Darian Pavli, le cui conclusioni dissenzienti furono allegare alla sentenza del 12 ottobre 2021. Il giudice Pavli dissentì su tre questioni fondamentali, la prima delle quali riguardante la esclusione dell’applicazione del meccanismo *ex* articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

L’articolo 12 afferma che “salvo diverso accordo tra gli Stati interessati, uno Stato non può invocare l’immunità dalla giurisdizione davanti a un tribunale di un altro Stato che sia altrimenti competente in un procedimento che riguardi un risarcimento pecuniario per morte o lesioni alla persona, o danni o perdita di beni materiali, causati da un atto o da un’omissione che si presume sia attribuibile allo Stato, se l’atto o l’omissione si è verificato in tutto o in parte nel territorio di tale altro Stato e se l’autore dell’atto o dell’omissione era presente in tale territorio al momento dell’atto o dell’omissione.”<sup>158</sup>

Le Corti belghe e la Corte EDU, tuttavia, giunsero alla conclusione che questa eccezione territoriale fosse applicabile solamente agli atti *iure gestionis* e non anche agli atti *iure imperii*. Secondo Pavli questa conclusione non avrebbe senso, in quanto escludere dall’applicazione gli atti *iure imperii* finirebbe per rendere totalmente inutile l’eccezione stessa.

Pavli dissentì anche riguardo quanto affermato dalle Corti belghe in merito alla relazione gerarchica tra Santa Sede e Vescovi. Secondo il giudice infatti, le Corti non argomentarono sufficientemente la loro decisione e affermò che “in the face of what appears to be important evidence that was ignored or not addressed, such a decision may also border on the arbitrary and unreasonable.”<sup>159</sup>

In conclusione, il giudice Pavli, affermò che in generale le conclusioni raggiunte dalle Corti belghe e dalla Corte Europea fossero “astratte e imprecise”<sup>160</sup> e che le corti non avessero valutato sufficientemente le evidenze presentate dai ricorrenti, causando una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione di New York sulle immunità. “Non sono quindi in grado di concludere che la restrizione del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale fosse

---

<sup>158</sup> *Supra*, nota 133, articolo 12

<sup>159</sup> Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (2021), *J.C. and others v. Belgium*. Opinione dissenziente del giudice Pavli. Paragrafo 16. Disponibile da: [https://hudoc.echr.coe.int/fre - {"itemid":\["001-212635"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre - {)

<sup>160</sup> *Ibid.* Paragrafo 19. Traduzione propria. “[...] rather formalistic and abstract [...]”

proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti o comunque conforme all'articolo 6 § 1 della Convenzione.<sup>161</sup>”

### 3.4 Conclusioni

Con la sentenza “J.C. and others v. Belgium” si è raggiunto un momento cruciale nell’evoluzione della giurisprudenza riguardo sia le immunità della Santa Sede e dello Stato Vaticano, sia il meccanismo delle immunità statuali in generale.

La decisione della Corte EDU è inoltre significativa per le implicazioni riguardanti i rapporti internazionali della Santa Sede. Innanzitutto, evidenzia la crescente importanza attribuita alla protezione dei diritti umani anche nei confronti di entità (stati od organizzazioni internazionali) tradizionalmente considerate immuni da giurisdizione e questo potrebbe influenzare il modo in cui altri Stati e organizzazioni internazionali interagiscono con la Santa Sede, richiedendo un maggiore impegno nel garantire che le loro azioni e politiche siano in linea con gli standard internazionali sui diritti umani. È auspicabile che sentenza spinga la Santa Sede a rivedere le proprie pratiche interne e ad adottare misure più efficaci per prevenire e rispondere agli abusi, al fine di evitare future controversie legali e critiche internazionali. In tal senso, la sentenza della Corte EDU potrebbe fungere da catalizzatore per un cambiamento più ampio nella giurisprudenza internazionale relativa all’immunità sovrana e alle responsabilità per violazioni dei diritti umani. Tuttavia, con l’opinione dissenziente del giudice Pavli, si può notare l’incertezza che ancora prevale riguardo la materia delle immunità, e quanto si sia lontani da una soluzione univoca generalmente accettata. Inoltre, non si riesce a raggiungere un compromesso riguardo la distinzione tra atti *iure imperii* e atti *iure gestionis*, che pure questa sentenza ha affrontato.

---

<sup>161</sup> *Ibid.* Paragrafo 20. Traduzione propria. “[...] I am therefore unable to conclude that the restriction of the applicants’ right of access to a court was proportionate to any legitimate aims pursued or otherwise in compliance with Article 6 § 1 of the Convention.”

## Considerazioni finali

L'analisi condotta in questa trattazione ha permesso di delineare il complesso e peculiare ruolo della Santa Sede e dello Stato Vaticano, due entità che, pur condividendo una stretta relazione, operano su piani distinti ma interconnessi: quello spirituale e religioso da una parte, e quello politico e diplomatico dall'altra. Attraverso una prospettiva storica, giuridica e internazionale, sono state esaminate le dinamiche che hanno definito il rapporto della Santa Sede con lo Stato Italiano e la comunità internazionale, le sfide poste dalla modernità, e il riconoscimento della sua sovranità all'interno del contesto internazionale.

Dal primo capitolo, in cui l'attenzione è stata rivolta all'evoluzione storica della Santa Sede, analizzando le tappe fondamentali che ne hanno consolidato il potere spirituale e temporale, è emersa una Chiesa capace di adattarsi ai cambiamenti politici e sociali senza mai rinunciare alla propria autonomia, anche nei momenti più critici della sua storia.

Nel secondo capitolo, in cui si è ampliato lo sguardo all'ambito internazionale, approfondendo la soggettività giuridica della Santa Sede e del Vaticano nel diritto internazionale, è emerso come la Santa Sede sia riuscita a mantenere una posizione di rilevanza non solo come guida spirituale dei cattolici nel mondo, ma anche come soggetto attivo nelle relazioni diplomatiche globali, grazie al suo ruolo di osservatore permanente presso le Nazioni Unite e la partecipazione ad altre organizzazioni internazionali. Il rapporto speciale con gli Stati Uniti, così come con altre potenze mondiali, ha dimostrato la capacità della Santa Sede di esercitare una notevole influenza nelle questioni geopolitiche e di mantenere un approccio diplomatico multilaterale orientato alla pace e alla giustizia sociale.

Con il terzo capitolo, infine, si è esaminato il delicato tema delle immunità riconosciute alla Santa Sede e allo Stato Vaticano. Attraverso lo studio della giurisprudenza internazionale e, in particolare, della sentenza CEDU "J.C. and others v. Belgium", è emersa la complessità del trattamento giuridico riservato a un'entità così singolare come la Santa Sede. La sentenza ha rivelato le tensioni esistenti tra la protezione giuridica accordata a entità sovrane e i diritti dei singoli individui, ponendo interrogativi sull'evoluzione futura delle immunità nel diritto internazionale.

In sintesi, la tesi ha dimostrato che la Santa Sede e lo Stato Vaticano, nonostante le loro peculiarità, sono riusciti a sviluppare un'influenza duratura e significativa sia a livello nazionale che internazionale. La capacità della Chiesa di adattarsi a contesti storici e giuridici in continua

evoluzione, mantenendo al contempo il proprio status di attore rilevante nelle relazioni diplomatiche e negli accordi internazionali, è la chiave del suo successo.

Tuttavia, permangono delle sfide. In un mondo sempre più secolarizzato e globalizzato, il ruolo della Santa Sede è messo costantemente alla prova, soprattutto in relazione ai diritti umani, alle questioni etiche e ai conflitti tra la laicità degli Stati moderni e la tradizione religiosa. Le tensioni giuridiche emergenti, come quelle evidenziate dalla giurisprudenza internazionale recente, evidenziano la necessità di una riflessione continua sui limiti delle immunità e sull'equilibrio tra i diritti dei singoli e la protezione diplomatica.

Nonostante queste sfide, il futuro della Santa Sede e dello Stato Vaticano appare solido, basato su una lunga tradizione di adattamento e resilienza. In definitiva, la loro esistenza e il loro ruolo continuano a essere profondamente intrecciati con le dinamiche politiche, sociali e religiose del mondo contemporaneo. Con una continua attenzione al dialogo interreligioso e alla diplomazia internazionale, la Santa Sede rimane un attore centrale non solo nel panorama religioso, ma anche in quello delle relazioni internazionali, con una capacità unica di mediare tra spiritualità e politica, tra passato e futuro.



## BIBLIOGRAFIA

### LIBRI:

Ehler, Sidney Z., Morrali, John B., (1954), CHURCH AND STATE THROUGH THE CENTURIES: A COLLECTION OF HISTORIC DOCUMENTS WITH COMMENTARIES [online], *BIBLO and TANNEN*. Disponibile da:

[https://books.google.it/books?id=2WuMyEzani8C&printsec=frontcover&hl=fr -  
v=onepage&q&f=false](https://books.google.it/books?id=2WuMyEzani8C&printsec=frontcover&hl=fr-v=onepage&q&f=false)

Ronzitti, Natalino, (2019), Diritto Internazionale, Sesta Edizione. *G. Giappichelli Editore*.

Palombino, Fulvio Maria, (2019), Introduzione al Diritto Internazionale. *Editori Laterza*.

### TRATTATI E CONVENZIONI:

Organizzazione delle Nazioni Unite, (1945), Carta delle Nazioni Unite [online], art. 2. Disponibile da: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

Pan American Union, (1933), Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States (Convenzione di Montevideo o Montevideo Convention), Articolo 1. [online]

Disponibile da: <https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280166aef>

Organizzazione delle Nazioni Unite, Assemblea Generale, (1946), CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS [online].

Disponibile da:

[https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383598/mod\\_resource/content/2/Convention on  
Immunities and Privileges of the UN.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383598/mod_resource/content/2/Convention on Immunities and Privileges of the UN.pdf)

Consiglio d'Europa, (1976), Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati [online].

Disponibile da: [https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-  
detail&treaty-num=074](https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=074)

Organizzazione delle Nazioni Unite, (2004), Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni [online]. Disponibile da:

<https://www.unisalento.it/documents/20152/181092/conv.+immunita+giurisdizionale+degli+Stati.pdf/3e06d80b-a72d-112c-ebc5-2c92c2bb0105?version=1.0&download=true>

(1961), Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche [online], articolo 31. Disponibile da: <https://file.asgi.it/convenzione.vienna.1961.pdf>

(1963), Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari [online]. Disponibile da:

<https://www.ucoi.it/images/UCOI/conv-vienna-24-4-1963.pdf>

#### ARTICOLI DI GIORNALE:

Gori, Nicola, (2008), A colloquio con Massimo Franco sull'evoluzione dei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti: Due «imperi paralleli» [online]. *L'Osservatore Romano*. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/news\\_services/or/or\\_quo/interviste/2008/089q04a1.html](https://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2008/089q04a1.html)

Perez, Silvina, (2016), I passi della pace: Dopo l'accordo tra il Governo e le Farc la Colombia guarda al futuro, *L'Osservatore Romano*. Disponibile da:

<https://www.vatican.va/content/osservatore-romano/it/comments/2016/documents/i-passi-della-pace.html>

#### RIVISTE SCIENTIFICHE:

Araujo, Robert John, (Fall 2011), The Holy See: international person and sovereign. *Ave Maria International Law Journal*, 1(1), 1-66. Disponibile da:

<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/avemintj1&collection=usjournals&id=22&startid=22&endid=88;>

Muselli, Luciano, (1988). CHIESA E STATO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE: L'ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. [online] *Il Politico*, 1988, Vol. 53, No. 1 (1988), pp. 69-97. Disponibile da: <https://www.jstor.org/stable/43100631>

Arangio-Ruiz, Gaetano, (1996), ON THE NATURE OF THE INTERNATIONAL PERSONALITY OF THE HOLY SEE [online]. *REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL*. p. 364-365. (Traduzione propria). Disponibile da: [https://uniset.ca/microstates2/va\\_intl-personality.pdf](https://uniset.ca/microstates2/va_intl-personality.pdf)

Bathon, Matthew N., (2001), The Atypical International Status of the Holy See [online]. *VANDERBILT JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW [VOL. 34:597]*. Disponibile da: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1698&context=vjtl>

Barberini, Giovanni, (2001), La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali [online]. *Il Mulino. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. Fascicolo 2, agosto 2001. Disponibile da: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1440/7267>

Araujo, Robert John, (2001), The international personality and sovereignty of the holy see. *Catholic University Law Review*, 50(2), pp. 291-360. Disponibile da: <https://scholarship.law.edu/lawreview/vol50/iss2/3/>

Martens, Kurt, (2006), The position of the Holy See and Vatican City State in international relations. *University of Detroit Mercy Law Review*, 83(5), pp. 729-760. Disponibile da: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/udetmr83&collection=usjournals&id=751&startid=751&endid=782>

Pasquet L., Ryngaert C., (2022), The immunity of the holy see [online]. *Italian Law Journal*, pgg. 837-856. Disponibile da: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/italj8&id=857&collection=journals&index=>

Alemanno G., (2022), Santa Sede, immunità e giusto processo: la sentenza del 12 Ottobre 2021 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Judicium*. Disponibile da: [https://iris.uniroma1.it/retrieve/0c2acd68-8638-41d8-9d67-518e690a7ce4/Alemanno\\_Santa-sede\\_2022.pdf](https://iris.uniroma1.it/retrieve/0c2acd68-8638-41d8-9d67-518e690a7ce4/Alemanno_Santa-sede_2022.pdf)

Insolia A., (2022), L'immunità giurisdizionale della Santa Sede nel contenzioso relativo agli abusi sessuali commessi da membri del clero, dinanzi alla Corte EDU. *DPCE Online*.

Disponibile da: <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1480/1463/>

### ENCICLOPEDIA:

Ricci, Pier Giorgio, (1970), *Donazione di Costantino* [online]. Enciclopedia Dantesca.

Treccani. [consultato l'8 aprile 2024]. Disponibile da:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/donazione-di-costantino\\_%28Enciclopedia-Dantesca%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/donazione-di-costantino_%28Enciclopedia-Dantesca%29/)

*Concilio di Trento*, Treccani. Enciclopedia Online. Disponibile da:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/concilio-di-trento/>

### ATLANTI

Treccani, Atlante Geopolitico, (2014), *Città del Vaticano* [online]. Disponibile da:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/citta-del-vaticano\\_res-18d8b2cb-1729-11e4-a818-00271042e8d9\\_\(Atlante-Geopolitico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/citta-del-vaticano_res-18d8b2cb-1729-11e4-a818-00271042e8d9_(Atlante-Geopolitico)/)

### LEGGI

Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco, (2023), *Legge Fondamentale dello Stato Della Città del Vaticano* [online], modificata il 13 maggio 2023. [Consultato nell'aprile 2024].

Disponibile da:

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/20230513-legge-fond-scv.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230513-legge-fond-scv.html)

Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco, (2018), *Legge sul Governo dello Stato Della Città del Vaticano N. CCLXXIV* [online], modificata il 25 novembre 2018. [Consultato nell'aprile 2024]. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-20181125\\_leggegoverno-cittadelvaticano.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-20181125_leggegoverno-cittadelvaticano.html)

Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco, (2020), *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato Della Città del Vaticano N. CCCLI* [online], da ultimo modificata il 27 marzo 2024. [Consultato nell'aprile 2024]. Disponibile da:

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/16/0162/00350.html>

## CODICI

Santa Sede, (1983), *Codice di Diritto Canonico*, [online]. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic\\_index\\_it.html](https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html)

Abrogato Codice Civile belga, articoli 1382 e 1384, traduzione propria. Disponibile da:

[https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/article.pl?language=fr&sum\\_date=&pd\\_search=1807-09-03&numac\\_search=1804032153&page=2&lg\\_txt=F&caller=list&1804032153=1&trier=promulgation&view\\_numac=1804032130fr&dt=CODE+CIVIL&fr=f&choix1=ET - LNK0060](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&sum_date=&pd_search=1807-09-03&numac_search=1804032153&page=2&lg_txt=F&caller=list&1804032153=1&trier=promulgation&view_numac=1804032130fr&dt=CODE+CIVIL&fr=f&choix1=ET - LNK0060)

## SENTENZE:

Corte Costituzionale. (1989), Sentenza n° 203 dell'11 aprile 1989 [online]. Disponibile da:

[https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio\\_studi/normativa/203\\_89.pdf](https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/203_89.pdf)

Consiglio di Stato. (2006), Sentenza n°556 del 13 gennaio 2006 [online]. Disponibile da:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-cds>

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera. (2011), Causa "*Lautsi*" e *altri c. Italia*, sentenza del 18 marzo 2011 [online]. Disponibile da:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.page?facetNode\\_1=0\\_8\\_1\\_14&contentId=SDU647659&previousPage=mg\\_1\\_20](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_14&contentId=SDU647659&previousPage=mg_1_20)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili. (2021), Sentenza n°24414 del 2021 [online].

Disponibile da: [https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bc0be14b4-e883-4917-acaf-1d7fa1df2bb9%7D\\_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-24414-2021.pdf](https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bc0be14b4-e883-4917-acaf-1d7fa1df2bb9%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-24414-2021.pdf)

Corte Suprema degli Stati Uniti, (1908), MUNICIPALITY OF PONCE v. ROMAN CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH IN PORTO RICO, 210 U.S. 296 [online].

Disponibile da:

<https://tile.loc.gov/storage-services/service/l1/usrep/usrep210/usrep210296/usrep210296.pdf>

Corte Suprema degli Stati Uniti, (1812) *The Schooner Exchange v. Mc Faddon* [online].

Disponibile da: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/>

Corte Internazionale di Giustizia, (2002), Repubblica democratica del Congo v. Belgio [online]. Disponibile da:

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf>

Corte Internazionale di Giustizia, (2012), Germania v. Italia [online]. Disponibile da:

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/143/16899.pdf>

Corte di Cassazione Sezione I penale, (2003), Sentenza n. 22516. Disponibile da:

[https://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/Cassazione/Corte\\_Cassazione\\_2003\\_n.22516.htm](https://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/Cassazione/Corte_Cassazione_2003_n.22516.htm)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (2021), J.C. and others v. Belgium [online]. Disponibile

da: [https://hudoc.echr.coe.int/fre - {"itemid":\["001-212635"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre - {)

#### ALTRI DOCUMENTI:

Papa Gregorio X, (1272), *Protezione Papale degli Ebrei* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/greg10/g10jprot.htm>

Papa Alessandro VI, (1493), *Inter Caetera* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/alex06/alex06inter.htm>

Papa Pio V, (1570), *Regnans in Excelsis* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/pius05/p5regnans.htm>

Papa Pio IX, (1849), *Nostis et Nobiscum* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9nostis.htm>

Regno di Sardegna, (1855). *Legge Rattazzi*, n. 878. Disponibile da:

[http://dircost.di.unito.it/root\\_subalp/docs/1855/1855-878.pdf](http://dircost.di.unito.it/root_subalp/docs/1855/1855-878.pdf)

Camillo Benso Conte di Cavour, (1861), *Discorso del 25 marzo alla Camera dei deputati* [online]. Disponibile da:

[https://webtv.senato.it/4800?newsletter\\_item=7301&newsletter\\_numero=601](https://webtv.senato.it/4800?newsletter_item=7301&newsletter_numero=601)

Papa Pio IX, (1870), *Respicientes* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9respic.htm>

Papa Leone XIII, (1885), *Immortale Dei* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/leo13/l13sta.htm>

Regno d'Italia, (1871), *Legge "delle Guarentigie" n°214* [online], Disponibile da:

[https://www.lacabalesta.it/biblioteca/Leggi\\_decreti/Leggi/Guarentigie.html](https://www.lacabalesta.it/biblioteca/Leggi_decreti/Leggi/Guarentigie.html)

Papa Pio IX, (1871), *Ubi Nos* [online], Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9ubinos.htm>

Santa Sede, Regno d'Italia, (1929), *Patti Lateranensi*. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19290211\\_patti-lateranensi\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html)

(1929) *Allegato I*, Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. Disponibile da:

<https://www.archivioluca.com/nasce-la-citta-del-vaticano/>

Papa Francesco, (2022), *Costituzione Evangelica sulla Curia Romana e il suo servizio alla chiesa nel mondo "Praedicate Evangelium"* [online]. 19 marzo 2022. [consultata nell'aprile 2024]. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_constitutions/documents/20220319-constituzione-ap-praedicate-evangelium.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-constituzione-ap-praedicate-evangelium.html) - SEGRETERIA DI STATO

Cevolotto, Mario, (1947), RELAZIONE del deputato CEVOLOTTO MARIO SUI RAPPORTI FRA STATO E CHIESA (LIBERTÀ RELIGIOSA). Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione [online]. Disponibile da:

<https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/01/09-cevolotto.htm>

Dossetti, Giuseppe, (1947), RELAZIONE e PROPOSTE del deputato DOSSETTI GIUSEPPE SULLO STATO COME ORDINAMENTO GIURIDICO E I SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI ORDINAMENTI E SULLA LIBERTÀ DI OPINIONE, DI COSCIENZA E DI CULTO. Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione [online]. Disponibile da:

<https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/01/10-dossetti.htm>

Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione. (1946), *RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1946* [online], p. 480.

Disponibile da:

[https://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/I\\_Sottocommissione/sed049/sed049nc.pdf](https://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed049/sed049nc.pdf)

Papa Giovanni XXIII. (1959) *Ad Petri Cathedram* [online]. Disponibile da:

<https://www.papalencyclicals.net/john23/j23petri.htm>

Carbone, Vincenzo. IL CONCILIO VATICANO II: LUCE PER LA CHIESA E PER IL MONDO MODERNO [online]. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/jubilee\\_2000/magazine/documents/ju\\_mag\\_01051997\\_p-21\\_it.html](https://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01051997_p-21_it.html)

Santa Sede, Repubblica Italiana. (1984) ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE [online]. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/archivio/documents/rc\\_seg-st\\_19850603\\_santa-sede-italia\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html)

Ministero della Cultura. (2005), ACCORDO TRA STATO E SANTA SEDE PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI: LA FIRMA A ROMA IL 26 GENNAIO [online].

[www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it) [consultato il 3 maggio 2024]. Disponibile

da: <https://www.beniculturali.it/comunicato/accordo-tra-stato-e-santa-sede-per-la-tutela-dei-beni-culturali-la-firma-a-roma-il-26-gennaio>

Corte Internazionale di Giustizia, (1949), REPARATION FOR INJURIES SUFFERED IN THE SERVICE OF THE UNITED NATIONS [online].

Disponibile da: [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383599/mod\\_resource/content/2/ICJ\\_1949\\_Bernadotte.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/383599/mod_resource/content/2/ICJ_1949_Bernadotte.pdf)

Papa Paolo VI, (1969), Sollicitudo Omnium Ecclesiarum [online]. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu\\_proprio/documents/hf\\_p-vi\\_motu\\_proprio\\_19690624\\_sollicitudo-omnium-ecclesiarum.html](https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu_proprio_19690624_sollicitudo-omnium-ecclesiarum.html)

Concilio Vaticano II, (1965), Decretum De Pastoralis Episcoporum Munere In Ecclesia *Christus Dominus* [online] Disponibile da: [https://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decree\\_19651028\\_christus-dominus\\_it.html](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html)

Papa Giovanni Paolo II, (1979), Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. New York, martedì 2 ottobre 1979. Disponibile da: [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf\\_jp-ii\\_spe\\_19791002\\_general-assembly-onu.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html)

Relazioni bilaterali della Santa Sede. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/documents/rc\\_seg-st\\_20010123\\_holy-see-relations\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_20010123_holy-see-relations_it.html);

Sala Stampa della Santa Sede, Relazioni bilaterali e multilaterali della Santa Sede. Consultato nel Luglio 2024. Disponibile da: [https://www.vatican.va/news\\_services/press/documentazione/documents/corpo-diplomatico\\_index\\_it.html](https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/corpo-diplomatico_index_it.html)

Assemblea Generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, (2004), Participation of the Holy See in the work of the United Nations [online], A/RES/58/314. Disponibile da: [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/pdf-diplomazia/2004-july1-Resolution\\_UNU\\_Holy\\_See.pdf](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/pdf-diplomazia/2004-july1-Resolution_UNU_Holy_See.pdf)

S.E. Arcivescovo Bernadito Auza, Nunzio Apostolico e Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite, (2019), Sustainable Development, *74° sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*. Disponibile da:

<https://holyseemission.org/contents//statements/5da749e4407b9.php>

Zupi, Marco, (2017), La Colombia e il processo di pace [online], *Osservatorio di politica internazionale*. Disponibile da:

„<https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0072Not.pdf>

Papa Francesco, (2015), Lettera Enciclica *Laudato Si'* del Santo Padre Francesco sulla cura della Casa Comune. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

Papa Francesco, (2020), Lettera Enciclica *Fratelli Tutti* del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. Disponibile da:

[https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20201003\\_enciclica-fratelli-tutti.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html)

Corte Internazionale di Giustizia, (1949) *Reparation of Injuries Suffered in Service of the U.N.*, Advisory Opinion. Disponibile da:

[https://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1949.04.11\\_reparation\\_for\\_injuries.htm](https://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1949.04.11_reparation_for_injuries.htm)